

03.QUADRO CONOSCITIVO E DIAGNOSTICO (QCD)

Relazione generale

Allegato 3:

Elemento: Tutele ambientali e paesaggio

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale

documento

03/4

**PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA
DELLA PROVINCIA DI RIMINI
TERRE DI ACCOGLIENZA, CULTURE,
CITTÀ, RESILIENZA.**

PROVINCIA DI RIMINI

Jamil Sadegholvaad, presidente
Fabrizio Piccioni, consigliere provinciale
delegato
Maria Lamari, segretario generale
Gilberto Facondini, dirigente governo del
territorio

**GRUPPO DI LAVORO DEL PIANO
TERRITORIALE DI AREA VASTA**

UFFICIO DI PIANO

Roberta Laghi
Alberto Guiducci
Giancarlo Pasi
Massimo Filippini
Paolo Setti

**Garante della Partecipazione
e della Comunicazione del piano**
Alessandra Rossini (fino al 28/02/23)
Alberto Guiducci (dal 01/03/23)

Supporto tecnico-organizzativo
Chiara Berton

con la collaborazione di
Ufficio Statistica
Cristiano Attili
**Ufficio Sviluppo organizzativo e
trasformazione digitale**
Stefano Masini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Dipartimento di Culture del Progetto
Francesco Musco, coordinatore

ricercatori responsabili di progetto
Giulia Lucertini
Denis Maragno
Filippo Magni

collaboratori
Federica Gerla
Laura Ferretto
Gianmarco Di Giustino
Katia Federico
Elena Ferraioli
Giorgia Businaro
Nicola Romanato
Matteo Rossetti
Alberto Bonora
Gianfranco Pozzer
Alessandra Longo

CONTRIBUTI SPECIALISTICI

Mobilità

META srl
Andrea Debernardi
Ilario Abate Daga
Silvia Ornaghi
Francesca Traina Melega
Chiara Taiariol
Arianna Travaglini

Aspetti giuridici

Giuseppe Piperata
Gabriele Torelli

Paesaggio e cambiamento climatico

Elena Farnè

Sistema Informativo Territoriale

Massimo Tofanelli

PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE

coordinamento

Elena Farnè

segreteria tecnica

Elisa Giagnolini

sito web

Stefano Fabbri
Elena Farnè
fotografia e identità visiva
Laura Conti
Emilia Strada

collaborazioni

ARPAE

agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
Monica Bertuccioli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
Settore difesa del territorio – Area geologia, suoli e sismica

Dissesto idrogeologico

Marco Pizziolo
Mauro Generali

Pericolosità sismica

Luca Martelli

Cartografia digitale

Alberto Martini

Geologia di sottosuolo

Paolo Severi

Risorse idriche

Maria Teresa De Nardo

Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

Attività faunistico – venatorie
Pier Claudio Arrigoni

indice

1. PREMESSA 4

2. PARTE I 4

2.1 Tutele dell’ambiente e del paesaggio nella transizione verso il nuovo PTR 4

3. PARTE II 6

3.1 Le Unità di Paesaggio nel Ptcp..... 6

3.2. L’adeguamento del Ptpd della Regione Emilia-Romagna. Gli ambiti paesaggistici..... 8

3.2.1 L’evoluzione delle Unità di Paesaggio in Ambiti Paesaggistici 9

APPENDICE ALLA PARTE I 10

APPENDICE ALLA PARTE II.....39

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....45

1. PREMESSA

Il presente elaborato illustra sinteticamente il ruolo del Piano territoriale di area vasta (Ptav) rispetto all'esercizio delle tutele ambientali e paesistiche precedentemente coordinate e applicate dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). Tale ruolo è ridefinito nel quadro degli strumenti di governo del territorio delineato dalla L.R. 24/17. Ad oggi, il Ptav opera nel regime transitorio definito dall'art. 76 della stessa legge regionale in attesa, quindi, della predisposizione del nuovo Piano Territoriale Regionale (Ptr), comprensivo anche della disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, e in considerazione dei principi generali di competenza, semplificazione e non duplicazione che la Regione ha assunto quali principi di orientamento fondamentali con le nuove norme urbanistiche.

Nella prima parte del documento vengono pertanto richiamate le disposizioni di tutela contenute nel previgente Ptcp che continuano a trovare applicazione fino alla entrata in vigore degli strumenti regionali competenti e che quindi conservano efficacia anche con l'entrata in vigore del Ptav. Un ulteriore riferimento è dedicato alle disposizioni che, sia pure in origine integrate alla pianificazione paesistica regionale, sono in capo ad altri strumenti settoriali (è il caso del Piano di tutela delle acque regionali anch'esso in corso di aggiornamento) o ad altri Enti competenti (in particolare l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po).

Completa il quadro delle competenze del Ptav di tipo ambientale, sebbene di derivazione non strettamente paesistica, il riferimento a disposizioni specifiche afferenti anche a materie regolate da disposizioni settoriali.

La seconda parte del documento dedica un particolare approfondimento al rapporto fra le Unità di passaggio articolate dal Ptcp, ereditate dal Ptav, e i nuovi ambiti paesaggistici che saranno assunti dal nuovo Ptr in adeguamento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La sezione richiama sia il sistema delle Unità e Sub Unità di paesaggio sia gli approfondimenti conoscitivi già predisposti dalla Regione per la definizione degli ambiti paesaggistici.

La permanenza delle Unità di paesaggio, sia pure in considerazione degli approfondimenti regionali, fornisce la base per la definizione di una visione propria per il paesaggio assunta dal Ptav nella considerazione sia dei nuovi temi del piano, servizi ecosistemici e geografie del patrimonio materiale e immateriale, sia delle migliori esperienze maturate negli anni a partire dai progetti di valorizzazione costa-entroterra (Progetto Conca e Comunità di supporto agricolo) e dalla costruzione di una rete integrata di percorsi territoriali di visita e conoscenza.

In allegato alla parte I:

- Le tavole del Ptcp in tutto o in parte non abrogate con l'entrata in vigore del Ptav

In allegato alla parte II:

- Stralcio dell'atlante regionale degli ambiti paesaggistici per la Provincia di Rimini

2. PARTE I

Con l'entrata in vigore della legge urbanistica regionale n. 24/17, il Ptav assume il ruolo di strumento generale della Provincia, in sostituzione del Ptcp, conservando una funzione di *coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale* (L.R. 24/17, art. 42 comma 1). Il ruolo di applicazione coordinata delle norme di carattere sovraordinato che insistono sul territorio, con particolare riferimento ai diversi regimi di tutela, è invece rideterminato dal principio di competenza (art. 24) e della riconfigurazione del riparto delle funzioni pianificatorie in base al quale il Piano urbanistico generale opera il coordinamento delle prescrizioni conformative del territorio attraverso la predisposizione della Tavola dei vincoli (art. 37) che rappresenta un elaborato costitutivo essenziale a pena di illegittimità del piano.

In considerazione della innovata natura del Ptav, del diverso rapporto fra i piani e del regime transitorio determinato dal mancato aggiornamento dei piani regionali di riferimento per l'area vasta, appare opportuno fornire una breve ricomposizione del quadro delle competenze attuali che determinano parte delle disposizioni di piano (vedi Documento delle regole).

2.1 Tutele dell'ambiente e del paesaggio nella transizione verso il nuovo PTR

Per effetto dell'art. 76 della L.R. 24/17, le disposizioni del Ptcp che danno attuazione al Piano territoriale paesistico regionale (Ptrpr) vigente conservano la loro efficacia, in qualità di pianificazione regionale, sino all'entrata in vigore del nuovo Ptr (e segnatamente della componente paesaggistica rappresentata dal Piano territoriale paesaggistico regionale definito all'art. 64 della stessa legge regionale). Si tratta delle disposizioni riferite a sistemi, unità di paesaggio, zone ed elementi finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e di interesse storico strutturanti la forma del territorio che sono espresse dal Titolo 5 e da parte dei Titoli 1 e 2 delle Norme di attuazione del Ptcp previgente.

Analogamente restano in vigore le norme riferite alla tutela degli acquiferi sotterranei declinati dal Ptcp (Titolo 3) nei territori di pianura e collinari-montani, in riferimento all'art. 28 del Ptrpr e poi al successivo Piano di tutela delle acque oggi tornato in esclusiva competenza della Regione e, anch'esso, in attesa di aggiornamento.

Le norme del Ptcp non abrogate trovano applicazione fino all'approvazione degli strumenti regionali competenti la cui entrata in vigore ne comporterà la decadenza automatica senza che sia necessaria nessuna variante di adeguamento. L'ambito di applicazione riguarda tutto il territorio provinciale a meno dei due Comuni di nuovo ingresso di Sassofeltrio e Montecopiolo per i quali, coerentemente a quanto disposto dalla L.R. 18/2021 (art. 4), opera direttamente la competenza della Regione Emilia-Romagna che provvederà ad adottare apposite misure legislative, ovvero atti programmatici e amministrativi, per regolare la nuova disciplina relativamente agli strumenti di pianificazione e programmazione al fine di disporre l'adeguamento alla legislazione regionale.

Le disposizioni in materia di rischio idrogeologico ed idraulico, oggi coordinati dal Titolo 4 e da parte del Titolo 2 del Ptcp, restano di competenza dei piani dell'Autorità di Bacino

distrettuale del fiume Po. Rimane nel Ptav, come parte integrante del Quadro Conoscitivo, solo il contenuto informativo fornito dai più aggiornati cicli di pianificazione distrettuali e dall’inventario del dissesto aggiornato dalla Regione in funzione degli approfondimenti in materia di riduzione del rischio sismico (vedi Allegato 4 del QC) e della composizione del quadro complessivo delle fragilità territoriali definito dal piano anche con riferimento ai rischi emergenti connessi alla crisi climatica (vedi Geografia 10 – QC e Tav.6 - Rischi e vulnerabilità climatica). Infine, vale la pena richiamare, a solo completamento del quadro delle competenze residue, i compiti assegnati al Ptav da disposizioni specifiche o di settore in campo ambientale: pericolosità sismica, inquinamento luminoso, rischi industriali di incidenti rilevanti, aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento rifiuti.

La tabella seguente riassume i diversi ambiti di tutela evidenziando: le disposizioni ultra vigenti del Ptcp che continuano a trovare applicazione anche dopo l’approvazione del Ptav, in qualità di pianificazione regionale, fino all’entrata in vigore dei nuovi strumenti regionali competenti; le disposizioni non di competenza del livello di pianificazione di area vasta precedentemente coordinate dal Ptcp; le indicazioni di settore che assegnano un ruolo al Ptav secondo una normativa ancora in linea con la precedente stagione di pianificazione.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO Disposizioni del Ptcp previgente che continuano a trovare applicazione fino all’entrata in vigore degli strumenti regionali competenti e ruolo del Ptav		
Ambito di tutela	Competenza, riferimenti normativi e ruolo del Ptav	Elementi del Ptcp previgente che conservano efficacia e ambito territoriale di riferimento
Applicazione delle tutele del Piano territoriale paesistico regionale (Ptrpr) vigente in merito a sistemi, unità di paesaggio, zone ed elementi	La tutela e la valorizzazione del paesaggio, regolate dal titolo V della L.R. 24/17, sono di competenza della Regione che redige il Piano territoriale paesaggistico regionale quale componente paesaggistica del Piano territoriale regionale (art. 64). Fino all’entrata in vigore del Ptr per effetto dell’art. 76 della legge regionale, conservano efficacia le disposizioni dei Ptcp vigenti in qualità di pianificazione regionale. Tali disposizioni decadranno automaticamente all’entrata in vigore del Ptr anche limitatamente alla componente paesaggistica (Ptrpr). Il Ptav (anche su indicazione della Regione nell’ambito della consultazione preliminare) assume una strategia di valorizzazione del patrimonio provinciale materiale (storico /paesaggistico) e immateriale (culturale /identitario) a partire dalle Unità di paesaggio già individuate dal Ptcp e in considerazione dei primi approfondimenti conoscitivi predisposti dalla Regione per la definizione degli ambiti paesaggistici (vedi parte II del presente documento).	Norme e tavole di piano <i>Tavole:</i> B, C e Carta Forestale (a meno degli elementi lineari) <i>Norme di Attuazione (NdA):</i> Titolo 1: art. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 Titolo 2: art. 2.1; 2.2 Titolo 4: art. 4.1 c.3,4 e 7 (per l’elemento “calanchi”) Titolo 5: art. 5.1 ad esclusione del comma 1 lettere b) e c) e dei commi 8 e 8bis; 5.2 5.2b; 5.3; 5.4; 5.5 ad esclusione dei commi 1bis e 5bis; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10 <i>Ambito di applicazione:</i> territorio provinciale a meno dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltro per i quali provvederà la Regione con propri atti ai sensi della L.R. 18/2021 (art. 4) Relazione di piano e quadro conoscitivo Tavole e relazioni limitatamente a quanto eventualmente richiamato nelle NdA

Applicazione delle tutele del Ptrpr vigente e attuazione del Piano di tutela delle acque (Pta) regionale	La tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei è di competenza degli strumenti regionali (Ptrpr e Pta). Per effetto del citato art. 76 e in attuazione del Pta vigente che si specifica, per quanto attiene alle zone di protezione delle acque sotterrane, attraverso i Ptcp, restano in vigore le corrispondenti disposizioni del Ptcp previgente in qualità di pianificazione regionale. Tali disposizioni decadranno automaticamente all’entrata in vigore del nuovo Pta regionale. Il Ptav assume a livello del Quadro Conoscitivo gli approfondimenti prodotti dalla collaborazione con gli uffici regionali al fine di ricomporre le caratteristiche del sistema idrografico anche in relazione ai servizi ecosistemici correlati (vedi Geografia 8 e allegato 8 al Quadro conoscitivo).	Norme e tavole di piano <i>Tavole:</i> D (limitatamente agli “Ambiti a vulnerabilità idrogeologica”) e Da <i>Norme di Attuazione (NdA):</i> Titolo 3: art. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7 Titolo 3 bis: art. 3bis.1; 3bis.2; 3bis.3 <i>Ambito di applicazione:</i> territorio provinciale a meno dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltro per i quali provvederà la Regione con propri atti ai sensi della L.R. 18/2021 (art. 4) Relazione di piano e quadro conoscitivo Tavole e relazioni limitatamente a quanto eventualmente richiamato nelle NdA
--	--	---

All. 3 Tabella 1: Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA Disposizioni del Ptcp previgente non più efficaci e ruolo del Ptav		
Ambito di tutela	Competenza, riferimenti normativi e ruolo del Ptav	Elementi del Ptcp previgente che conservano efficacia e ambito territoriale di riferimento
Applicazione delle disposizioni in materia di rischio idrogeologico ed idraulico	Le disposizioni relative al rischio idrogeologico e idraulico per il territorio provinciale sono di competenza dell’Autorità distrettuale del bacino del fiume Po che le esercita attraverso il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) con valore sovraordinato rispetto alla pianificazione di area vasta e locale. Tenuto conto anche delle competenze del Ptrpr, le disposizioni normative del Ptcp per gli assetti geologici restano in vigore con riferimento alle perimetrazioni del PAI per gli elementi ivi contenuti. Per effetto del principio di competenza e non duplicazione il Ptav assume a livello normativo opportuno rinvio alle disposizioni dell’ente competente e acquisisce nell’ambito del Quadro conoscitivo le informazioni relative ai più recenti strumenti di pianificazione distrettuale e all’inventario del dissesto predisposto e aggiornato dalla Regione. In particolare, il Ptav ricompone nel Quadro conoscitivo diagnostico le geografie del rischio (anche con riferimento al dissesto geomorfologico) portando a sintesi il sistema dei rischi naturali con il sistema delle vulnerabilità climatiche e restituendo un quadro complessivo delle fragilità territoriali a supporto delle strategie di resilienza promosse dal piano.	Norme e tavole di piano <i>Tavole:</i> D (a meno delle “Aree esondabili” e, in tema dissesti, secondo le perimetrazioni del PAI per gli elementi ivi contenuti) <i>Norme di Attuazione (NdA):</i> Titolo 4: art. 4.1 (secondo le perimetrazioni del PAI per gli elementi ivi contenuti) e art. 4.2.

All. 3 Tabella 2: Pericolosità geomorfologica

ALTRE DISPOSIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE Disposizioni del Ptcp previgente sostituite dal Ptav		
Ambito di tutela	Competenza, riferimenti normativi e ruolo del Ptav	Elementi del Ptav (sostituiscono le disposizioni previgenti del Ptcp)
Pericolosità sismica	Il Ptav persegue la riduzione del rischio sismico sulla base delle seguenti disposizioni: L.R. 24/17 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, art. 22; L.R. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, artt. 6 e 7; DGR 630/2019 “Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)”	Il Ptav è corredato da una specifica Analisi di pericolosità sismica che costituisce parte integrante del Quadro conoscitivo estesa a tutto il territorio provinciale compresi i due comuni di nuovo ingresso (Montecopiolo e Sassofeltrio) prodotta dalla collaborazione con gli uffici regionali competenti. Il Ptav definisce disposizioni specifiche volte al perseguimento di una efficace politica di prevenzione e riduzione del rischio in considerazione anche dell’elevata antropizzazione del territorio (vedi elaborato normativo).
Inquinamento luminoso	Il Ptav, ai sensi della L.R. n. 19/2003 e della direttiva applicativa DGR 1732/2015, ed ai sensi della L.R. n. 9/2016, esercita una funzione meramente ricognitoria e recepisce le zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso presenti sul territorio provinciale (Aree naturali protette, Siti rete Natura2000, corridoi ecologici e zone attorno agli osservatori astronomici che ne hanno fatto richiesta).	Il Ptav nel Quadro conoscitivo (vedi Geografia 10) riporta la sintesi delle zone di particolare protezione per l’inquinamento luminoso identificate dagli Enti competenti compresa la individuazione della Zona di Protezione dall’inquinamento luminoso attorno all’Osservatorio “N. COPERNICO” nel Comune di Saludecio (areale sotteso dal raggio di 15 km), così come riconosciuta da Arpae con DET-AMB-2016-1229 del 29/04/2016.
Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)	Ai sensi del D.lgs. 105/2015, del DM 9/5/2001 e della L.R. n. 26/03 e smi le Province interessate (presenza o prossimità) da stabilimenti RIR hanno l’obbligo di adeguare la pianificazione territoriale secondo quanto definito dal DM 9/5/2001. Il Ptav, pertanto, assume le perimetrazioni riferite alle massime aree di danno stabilite dai piani di emergenza esterna approvati dal comitato tecnico regionale evidenziando le interferenze con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili e individuando l’insieme dei Comuni tenuti all’adeguamento degli strumenti urbanistici.	Il Ptav evidenzia le interferenze degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante esistenti con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili con apposite schede di Quadro conoscitivo (vedi geografia 10). Il piano fornisce indirizzi generali per la definizione della disciplina specifica di scala comunale.
Aree idonee e non idonee rifiuti	Ai sensi del D.lgs. 152/2006 art 197 e della DAL 87/2022 (approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica - PRRB - delle aree inquinate 2022-2027), la Provincia individua le zone idonee/non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri stabiliti dalla Regione attraverso il PRRB (DAL n. 87/2022 art. 12).	Il Ptav assume una specifica Tavola per l’individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti elaborata secondo i criteri stabiliti dal piano regionale (PRRB). Per i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, in attesa dell’adeguamento paesaggistico di competenza della Regione Emilia-Romagna, si fa riferimento, in via transitoria, alle tutele ambientali vigenti negli strumenti urbanistici (adeguati alle disposizioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale – PPAR - della Regione Marche) e ai condizionamenti ivi contenuti.

All. 3 Tabella 3: Altre Disposizioni di Tutela ambientale

Ai fini meramente ricognitori la Tav.05 de QDC, restituisce la sintesi dei contenuti delle tavole B e C del PTCP, che restano in vigore.

3. PARTE II

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività di adeguamento del PTPR al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, adotta una nuova visione e stabilisce che gli Ambiti paesaggistici rappresentano “le parti di territorio in cui la tutela dei valori esistenti e la qualità delle trasformazioni diventano esigenze convergenti, reciprocamente funzionali alla sostenibilità dello sviluppo dal punto di vista ambientale e paesaggistico”¹. Attraverso la definizione di questi ambiti, in totale coerenza con le unità di paesaggio del PTPR vigente, si mira ad incrementare il livello di coordinamento tra gli enti subordinati e a favorire una maggiore integrazione delle politiche territoriali nell’ottica di raggiungere gli obiettivi di qualità paesaggistica prefissati. All’interno degli ambiti paesaggistici vengono rappresentati i diversi paesaggi regionali che hanno lo stesso impianto, analoghe tendenze di sviluppo e medesime problematiche, rappresentando anche, in modo più evidente, le strutture e le geografie della Regione. L’adeguamento del PTPR al D.Lgs. 42/2004, ancora in corso al momento della stesura del presente documento, una volta terminato porterà con sé alcune innovazioni: gli ambiti paesaggistici sostituiranno le unità di paesaggio individuate dai PTCP. Pertanto, si ritiene fondamentale illustrarne quantomeno gli aspetti principali in merito a definizione, ruolo e caratteristiche.

3.1 Le Unità di Paesaggio nel Ptcp

Nonostante gli adeguamenti previsti dal Codice dei Beni Culturali, le unità di paesaggio del Ptcp sono ancora oggi in grado di riconoscere quei pattern paesaggistici che caratterizzano le unità morfo-tipologiche del territorio provinciale. La metodologia di indagine impiegata nel Ptcp per lo studio delle caratteristiche del paesaggio riminese si è avvalsa di informazioni provenienti da fonti bibliografiche, da specifiche analisi di settore e da sopralluoghi, che hanno permesso di definire e perimetrare le Unità di Paesaggio: grandi areali all'interno dei quali elementi selezionati e considerati come fondamentali, risultano invarianti e caratterizzanti l'ambito territoriale medesimo. Il loro compito è quello di definire la cornice di riferimento e gli obiettivi di qualità verso cui condurre gli strumenti urbanistici oltre che il coordinamento dei programmi di sviluppo e delle pianificazioni settoriali, articolando e specializzando le vocazioni del territorio. Le unità di paesaggio sono considerate anche sede di equilibri dinamici prodotti dalla relazione che intercorre tra elementi fisici, biologici e antropici, che nel loro perenne interagire originano insiemi territoriali riconoscibili. Insiemi che evolvono per effetto delle perturbazioni che continuativamente sono indotte al loro interno, della dinamica propria degli elementi che le

¹ Regione Emilia-Romagna “Gli ambiti paesaggistici areali per la gestione del paesaggio, 2011”.

compongono, dell'influenza che ciascun elemento o ciascun sistema, considerato separatamente, produce sugli altri presenti nel medesimo insieme (Figura 1).

Le unità di paesaggio sono:

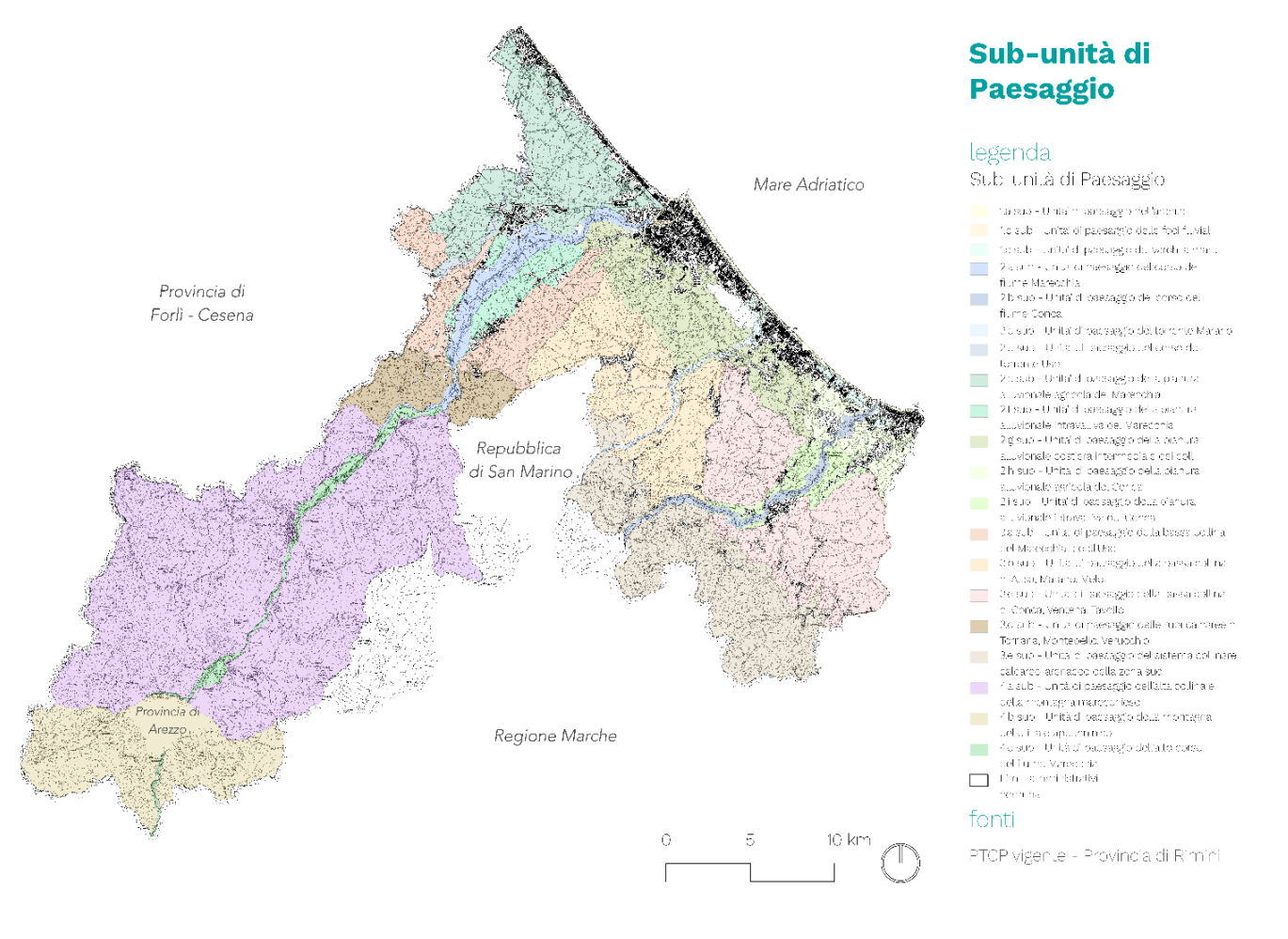
- 1. Unità di paesaggio della conurbazione costiera
- 2. Unità di paesaggio della pianura alluvionale e intervalliva
- 3. Unità di paesaggio della collina

Le sub-unità di paesaggio, invece, sono:

- 1.a Sub-Unità di paesaggio dell’arenile
- 1.b Sub-Unità di paesaggio delle foci fluviali
- 1.c Sub-Unità di paesaggio dei varchi a mare
- 2.a Sub-Unità di paesaggio del corso del fiume Marecchia
- 2.b Sub-Unità di paesaggio del corso del fiume Conca
- 2.c Sub-Unità di paesaggio del corso del torrente Marano
- 2.d Sub-Unità di paesaggio del corso del torrente Uso
- 2.e Sub-Unità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Marecchia e dell’Uso
- 2.f Sub-Unità di paesaggio della pianura alluvionale intervalliva del Marecchia
- 2.g Sub-Unità di paesaggio della pianura alluvionale costiera intermedia e dei colli
- 2.h Sub-Unità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Conca
- 2.i Sub-Unità di paesaggio della pianura alluvionale intervalliva del Conca
- 3.a Sub-Unità di paesaggio della bassa collina del Marecchia e dell’Uso
- 3.b Sub-Unità di paesaggio della bassa collina di Ausa, Marano, Melo
- 3.c Sub-Unità di paesaggio della bassa collina di Conca, Ventena, Tavollo
- 3.d Sub-Unità di paesaggio delle rupi calcaree di Torriana, Montebello, Verucchio
- 3.e Sub-Unità di paesaggio del sistema collinare calcareo-arenaceo della zona sud
- 4.a Sub-Unità di paesaggio dell’alta collina e della montagna marecchiese
- 4.b Sub-Unità di paesaggio della montagna del crinale appenninico
- 4.c Sub-Unità di paesaggio dell’alto corso del fiume Marecchia

Nel PTCP, la ricostruzione delle unità di paesaggio è stata prodotta mediante lettura sintetica di immagini satellitari e di foto zenitali (che di per sé costituiscono una sintesi di elementi geologici, morfologici, vegetazionali e di uso del suolo), in grado di evidenziare, in prima approssimazione, le diversità spaziali del territorio e la sua suddivisione in parti che presentano caratteri complessivamente omogenei al loro interno, ma diversificati rispetto a quelli delle unità circostanti. Una successiva verifica è stata condotta attraverso l'analisi delle componenti geologiche, morfologiche, vegetazionali, nonché di parametri riferiti all'uso del suolo, alla struttura e tipologia insediativa, ecc. presenti in ciascun areale individuato. Ogni singola unità di paesaggio diventa quindi riconoscibile in quanto tale con riferimento ad elementi o aspetti che la caratterizzano e alle relazioni costitutive tra questi la cui importanza e specificità sta nel valore (storico, testimoniale, sociale, naturalistico, ecc.) che hanno assunto

nel contesto di riferimento e nella originalità che rivestono nel continuare a renderlo nel tempo identificabile.



All. 3 Figura 1: Sub-unità di paesaggio provinciali (Elaborazione IUAV su base dati PTCP, 2012)

Tale articolazione permette di porre in rilievo le relazioni di lunga durata e maggiore incidenza, insieme all'individuazione delle risorse e delle criticità da superare, quali il degrado o la scarsa qualità insediativa e ambientale. Alle unità di paesaggio del PTCP è stato affidato il ruolo di strumento di gestione attiva e unitaria delle politiche che incidono sul paesaggio, fondendo e integrando in un'unica visione le azioni di conservazione e di sviluppo generalmente applicate in dicotomia tra loro. In tal senso il ruolo affidato alle unità di paesaggio non è dissimile da quello dei nuovi ambiti paesaggistici: entrambe le definizioni si riferiscono a “parti di territorio” il cui governo sia conseguente alla conservazione dei caratteri e delle relazioni che le determinano. Sono tuttavia distinte da una diversa intenzionalità, orientamento delle scelte di sviluppo (o se si vuole di trasformazione) che devono essere compatibili con le realtà locali e capaci di attivare quelle

politiche cui fanno appello la Convenzione europea del paesaggio e del VI Programma Quadro per la coesione sociale ed economica dell'Unione Europea.

Sono state individuate n°3 Unità di Paesaggio provinciali, rispettivamente suddivise in n° 20 sub Unità di Paesaggio di rilevanza Locale; queste ultime costituiscono ambienti che, pur appartenendo ad un sistema omogeneo più ampio (l'Unità di Paesaggio), ne evidenziano particolari caratteristiche antropiche e/o naturali. Per questi motivi la sub Unità rappresenta un territorio che può necessitare di indagini più dettagliate alla scala della pianificazione comunale; tali ambiti possono inoltre configurarsi come le unità di paesaggio di rango comunale.

Un intenso sviluppo insediativo che, dall’assetto lineare e policentrico che si snoda lungo la SS16 “Adriatica”, il fiume Marecchia e la Valle del Conca, si estende in forma diffusa nella pianura e, in minor misura, sulle quinte collinari, ha caratterizzato il territorio riminese. A questa figura per fasce orizzontali si sovrappone il riconoscimento di un sistema di ambiti trasversali, che nella parte alta del territorio provinciale sono segnati da dinamiche di urbanizzazione dal ritmo più lento, mentre nella parte di pianura denunciano l’insorgere di processi di dispersione insediativa.

L’aumento progressivo della superficie urbanizzata ha comportato una crescente occupazione del suolo, laddove l’assorbimento di porzioni sempre più ampie di territorio rurale all’interno dei margini sfrangiati degli insediamenti si è delineato come uno dei fenomeni emergenti, soprattutto lungo l’arco costiero.

I complessi rapporti che negli ultimi decenni si sono venuti ad instaurare tra strutture insediative, sistemi naturali e seminaturali ed ambiti rurali hanno in sostanza dato forma ad una molteplicità di situazioni connotate da diversi processi di sviluppo e ritmi di trasformazione, che traggono la propria ragion d’essere dalle specificità locali. Situazioni rispetto alle quali è apparso necessario individuare un più ampio spettro di azioni per il governo del paesaggio.

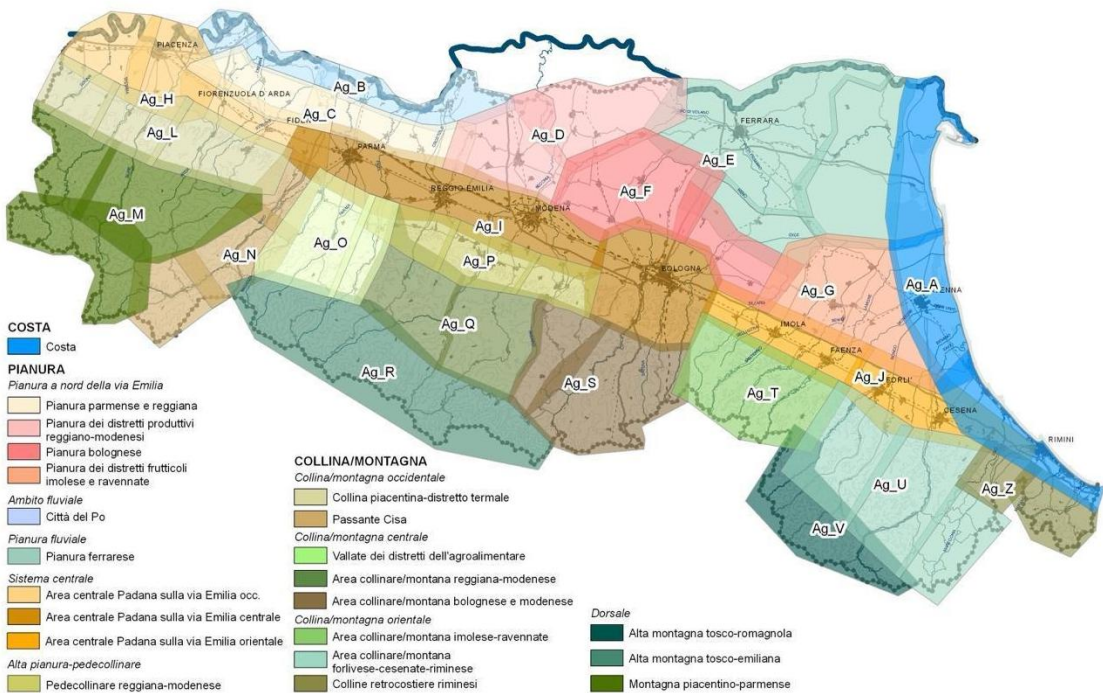
3.2. L’adeguamento del Ptp della Regione Emilia-Romagna. Gli ambiti paesaggistici

Al fine di individuare gli Ambiti paesaggistici, la Regione ha effettuato specifici studi, i cui esiti sono contenuti nell’Atlante degli ambiti paesaggistici, che contiene le descrizioni conoscitive di dettaglio, e in una Relazione dai contenuti più propriamente “progettuali”, nella quale sono contenute le politiche di gestione del paesaggio.

Le nuove schede degli Ambiti paesaggistici, contenute nell’Atlante contengono la restituzione delle dinamiche demografiche e socioeconomiche dell’Ambito e una lettura di dettaglio sulle componenti territoriali e paesaggistiche. Nello specifico ogni scheda posta in seguito verrà così articolata:

- A. Identificazione- Caratteri strutturanti
 - Struttura naturale;
 - Struttura territoriale e patrimonio storico;
 - Struttura degli usi agricoli;
 - Economia e società;
- B. Trasformazioni – Tendenze in atto
- C. Valutazione - Invarianti relazionali e stato di conservazione.

Aggregazioni di ambiti nel territorio regionale



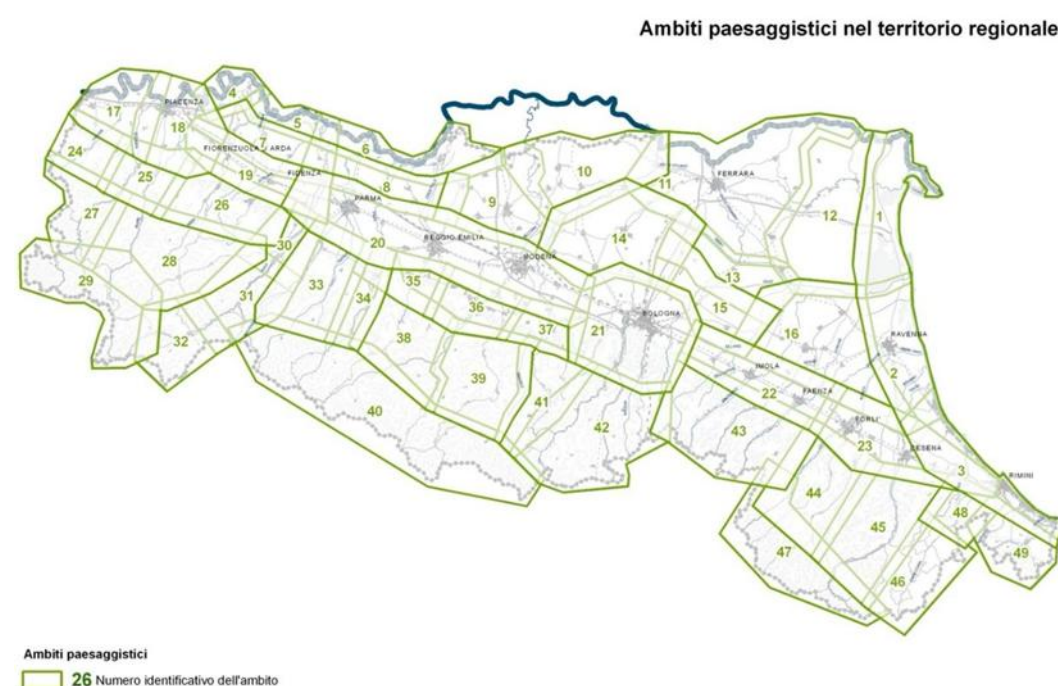
Id_Agg	Aggregazione	Id_amb	Ambito paesaggistico	Id_Agg	Aggregazione	Id_amb	Ambito paesaggistico
Ag_A	Costa	1	Delta del Po	Ag_L	Collina piacentina distretto termale	24	Distretto vitivinicolo Val Tidone Val Luretta
		2	Rurbano costiero			25	Area di transizione Val Trebbia Val Nure
		3	Metropoli costiera			26	Valli piacentine orientali distretto termale
Ag_B	Città del Po	4	Area dell'asse Piacenza Cremona	Ag_M	Montagna piacentino parmense	27	Vallate dello sport naturalistico
		5	Centri parmensi sul Po			28	Medie Val Nure e Val Ceno
		6	Comunità di città del Po			29	Crinali di confine piacentino parmense
Ag_C	Pianura parmense e reggiana	7	Paesaggi dei castelli del parmense	Ag_N	Passante Cisa	30	Nodo della Cisa collinare
		8	Bassa parmense e reggiana occidentale			31	Paesaggio della Cisa e media Val Taro
Ag_D	Pianura dei distretti produttivi reggiano modenesi	9	Media pianura modenese e reggiana orientale	Ag_O	Vallate dei distretti dell'agroalimentare	32	Valico ligure dell'alta Val Taro
		10	Bassa pianura tra Secchia e Panaro			33	Valli del Parma e del Baganza
Ag_E	Pianura ferrarese	11	Città di Ferrara e terre vecchie	Ag_P	Pedecollinare reggiana modenese	24	Valle dell'Enza
		12	Basso ferrarese e bonifiche recenti			35	Pedecollinare urbana occidentale
Ag_F	Pianura bolognese	13	Bonifiche bolognesi a sud del Reno	Ag_Q	Area collinare/montana reggiana modenese	36	Distretto produttivo della ceramica
		14	Persicetano e asse centrale			37	Pedecollinare urbana orientale
Ag_G	Pianura dei distretti frutticoli imolese ravennate	15	Bassa bolognese orientale	Ag_R	Alta montagna tosco-emiliana	38	Cuore del sistema matildico
		16	Distretto dell'agroalimentare romagnolo			39	Frignano centrale
Ag_H	Area centrale padana sulla via Emilia occidentale	17	Confine sulla direttrice ligure piemontese	Ag_S	Area collinare/montana bolognese modenese	40	Alti crinali parmense reggiano modenese
		18	Polo di Piacenza e territori di cintura			41	Appennino modenese orientale
		19	Centri alta pianura della via Emilia ovest			42	Medie e alti valli bolognesi
Ag_I	Area centrale padana sulla via Emilia centrale	20	Continuum urbanizzato sulla via Emilia	Ag_T	Area collinare/montana imolese ravennate	43	Valli romagnole della tipicità locale
		21	Conurbazione bolognese			44	Vallate forlivesi
Ag_J	Area centrale padana sulla via Emilia orientale	22	Città poli sulla via Emilia	Ag_U	Area collinare/montana forlivese cesenate riminese	45	Vallate cesenati
		23	Sistema urbanizzato città romagnole			46	Alta Val Marecchia
						Ag_U	Alta montagna tosco-romagnola
				Ag_V	Colline retrocostiere riminesi	48	Media Val d'Uso e Marecchia
						49	Media Valle del Conca e vallate intermedie

In questo nuovo approccio, la Regione preferisce l'utilizzo di criteri prestazionali, che fissano gli obiettivi di qualità paesaggistica, a differenza del passato dove venivano impiegate perlopiù modalità normative prescrittive.

Attraverso l'analisi dei punti di forza e di debolezza dei territori, dei possibili rischi e delle opportunità vengono definiti indirizzi attraverso i quali individuare un unico obiettivo di qualità strategico.

In riferimento agli obiettivi di qualità definiti dalla Convenzione Europea, ossia salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio viene individuata una visione generale degli obiettivi da perseguire, specificata e dettagliata nei diversi contesti, secondo le caratteristiche dei medesimi (livelli di integrità di risorse elevati, trasformazione del territorio con dinamiche veloci, territori con trasformazioni pesanti).

L'obiettivo di qualità strategica rispetta quindi l'articolazione proposta nella Convenzione europea del paesaggio e deve essere interpretato in una logica di prevalenza. In riferimento alla classificazione della Convenzione europea, gli obiettivi strategici di tutti i 49 ambiti, individuati a livello regionale, sono riconducibili a 14 tipologie definite come "Aggregazioni di Ambiti (Figura 2, Figura 3).



All. 3 Figura 3: Ambiti paesaggistici regionali (RER, 2011)

3.2.1 L'evoluzione delle Unità di Paesaggio in Ambiti Paesaggistici

Partendo dalle conclusioni che nel merito sono state ottenute dal PTPR dell'Emilia-Romagna e dal PTCP della Provincia di Rimini, si è cercato di approfondire il livello di conoscenza relativo al paesaggio riminese e di analizzare, a livello locale, tutti gli elementi che potevano essere considerati come parametri di riferimento per la qualificazione di una Unità.

Il nuovo assetto regionale, che sarà delineato definitivamente nel contesto del processo di adeguamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), proietta l'Area vasta di Rimini in una prospettiva rinnovata, revisionando le attuali Unità di Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), nel rispetto della configurazione "paesaggistica" provinciale attuale e della nuova chiave di lettura regionale.

Gli ambiti paesaggistici, come riportato nel documento della Regione Emilia-Romagna del 2011 intitolato "Gli ambiti paesaggistici areali per la gestione del paesaggio"², rappresentano "le parti di territorio in cui la tutela dei valori esistenti e la qualità delle trasformazioni diventano esigenze convergenti, reciprocamente funzionali alla sostenibilità dello sviluppo dal punto di vista ambientale e paesaggistico".

L'approccio del nuovo assetto regionale prevede quindi l'individuazione di aree non rigidamente definite, capaci di reinterpretare il concetto di confine: non più un limite netto che stabilisce l'appartenenza a una parte del territorio, o un segno fisico che delimita la differenza tra una zona e l'altra, ma piuttosto una zona di transizione, in cui le caratteristiche e gli obiettivi degli ambiti adiacenti si integrano.

Le Province, dunque, si sono confrontate per aggregare i 49 ambiti paesaggistici regionali aree individuate per svolgere funzioni diverse. Le aggregazioni, infatti, svolgono un ruolo di riferimento a lungo termine, nella concezione di visioni future, andando a riunire strutture, geografie e progettualità; gli ambiti paesaggistici, invece, rappresentano aree in cui perseguire specifici obiettivi per la gestione ordinaria delle qualità del paesaggio, orientati al raggiungimento della visione futura delineata per l'aggregazione di appartenenza.

Nello specifico, il PTCP di Rimini suddivide il territorio provinciale in 16 Unità di Paesaggio, mentre il nuovo PTPR classifica l'Area Vasta di Rimini in 10 Ambiti Paesaggistici Regionali, rappresentativi di 5 Aggregazioni territoriali (Figura 4).

² https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/intr_amb_pae.

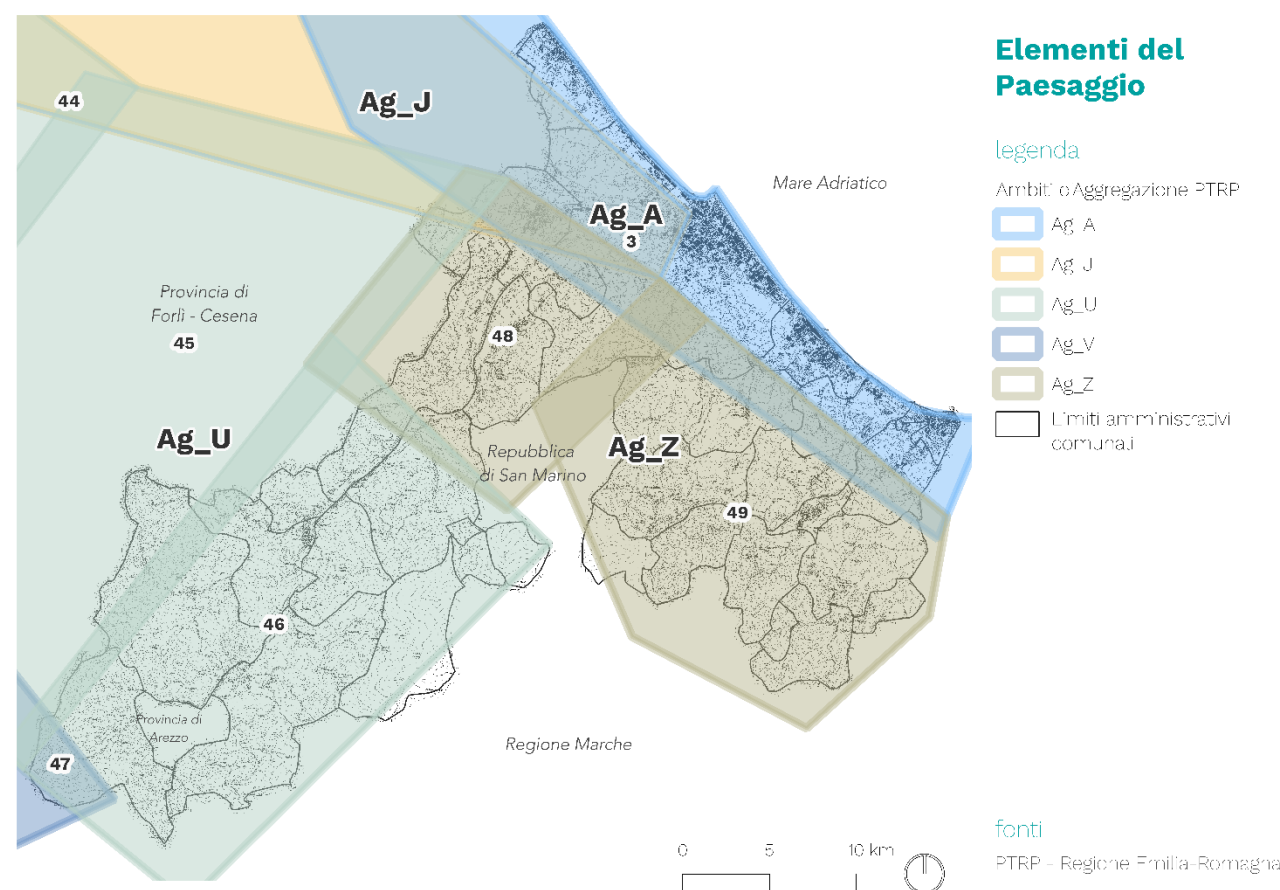
APPENDICE ALLA PARTE I

Sezione 1- Parti delle Norme di Attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) approvato con DCP 12/13 che restano in vigore con valore di Piano territoriale paesistico regionale (Ptp) e costituenti pianificazione paesaggistica regionale nonché parti che restano in vigore in quanto attuazione del Piano di tutela delle acque (Pta) regionale vigente.

Questa sezione riporta, in forma tabellare e a fini ricognitori, gli stralci delle norme del Ptcp che restano in vigore in quanto costituenti pianificazione paesaggistica regionale e in quanto attuazione del Pta regionale vigente. Gli articoli ancora vigenti sono elencati nell'allegato B del Documento delle Regole. Tali disposizioni, e relativa cartografia tematica, restano consultabili in una sezione dedicata del sito ufficiale del Ptav. Come specificato nell'Art. 1.4 del Documento delle Regole restano efficaci anche altre disposizioni del Ptcp qualora espressamente richiamate dalle norme elencate all'allegato B e limitatamente agli ambiti territoriali (sistemi, zone ed elementi) ad esse assoggettate. Tali sezioni, evidenziate nelle tabelle sono consultabili direttamente dal sito del Ptav. In caso di difformità fra quanto riportato nella seguente sezione e quanto pubblicato sul sito, prevalgono i contenuti dei documenti pubblicati trattandosi della versione originariamente approvata con la sola indicazione delle sezioni non più in vigore.

Sezione 2- Tavole del Ptcp con evidenziate i tematismi ancora in vigore con valore di Piano territoriale paesistico regionale (Ptp) e costituenti pianificazione paesaggistica regionale.

Questa sezione riproduce le tavole del Ptcp con evidenziazione dei tematismi che continuano ad essere vigenti in relazione alle norme di riferimento contenute nell'Allegato B del Documento delle Regole (Tav. B - "Tutela del patrimonio paesaggistico", Tav. C - "Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico/culturali", Tav. D - "Rischi ambientali", Tav. Da - "Rischi ambientali. Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio montano"). Le stesse tavole originali con evidenziazione dei temi vigenti sono consultabili nella scala effettiva (1:25.000) e nella versione originaria sulla sezione dedicata del sito tematico del Ptav (formato Pdf). La stessa cartografia, limitatamente ai temi ancora vigenti, potrà anche essere consultata (e scaricata) in formato vettoriale dal portale cartografico provinciale.



All. 3 Figura 4: Elementi del paesaggio provinciali (Elaborazione IUAV su base dati PTRP, 2011)

A seguire, nell'Allegato alla Parte 2, si riportano le schede dell'Atlante rappresentative dei 10 ambiti che insistono sul territorio di Area Vasta di Rimini.

Sezione 1- Parti delle Norme di Attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) approvato con DCP n. 12/2013 che restano in vigore con valore di Piano territoriale paesistico regionale (Ptp) e costituenti pianificazione paesaggistica regionale nonché parti che restano in vigore in quanto attuazione del Piano di tutela delle acque (Pta) regionale vigente.

PTCP - Parte II, Titolo 1 -art. 1.1 - Obiettivi (escluso c.3)	Corrispondenza PTPR: Art. 1 – Finalità del piano
1. Per la tutela e la salvaguardia dell’assetto ambientale il PTCP fa propri i seguenti obiettivi generali come proposti dal PTPR: a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane; b) garantire la qualità dell’ambiente, naturale e antropizzato, e la sua fruizione collettiva; c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie fisiche, morfologiche e culturali; d) individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti. 2. In funzione delle predette finalità il presente Piano provvede, con riferimento all'intero territorio provinciale, a dettare disposizioni volte alla tutela: a) dell'identità culturale del territorio provinciale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico - archeologiche, storico - artistiche, storico - testimoniali; b) dell'integrità fisica del territorio provinciale.	
PTCP - Parte II, Titolo 1 – art. 1.2 - Sistema collinare-montano e dei crinali	Corrispondenza PTPR: Art. 9 - Sistema dei crinali e sistema collinare; Art. 20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (elemento Crinali);
1. Il PTCP individua nella Tavola B la perimetrazione del Sistema collinare - montano (Unità di paesaggio della collina e Unità di Paesaggio della alta collina e della montagna), attestandolo sul limite morfologico delle formazioni marine ai margini della pianura alluvionale, comprensivo del sistema dei crinali quale sistema di configurazione del territorio e di connotazione paesaggistica. 2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento degli assetti e dei caratteri ambientali e paesaggistici del sistema collinare e montano e del sistema dei crinali e alla limitazione delle trasformazioni antropiche che possono alterarne l'assetto fisico e morfologico. 3. Gli strumenti di pianificazione comunale: - devono definire le limitazioni e prescrizioni relative alle caratteristiche tipologiche e formali dei manufatti edilizi (altezza massima, ecc.) al fine di assicurare il loro appropriato inserimento nel contesto paesaggistico e la salvaguardia dell’assetto morfologico e idrogeologico del territorio collinare, tenendo conto altresì delle tipologie costruttive e dei caratteri tradizionali prevalenti nell'edilizia; - devono tutelare i crinali, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i con visuali nonché i punti di vista. Per i crinali particolarmente significativi dal punto di vista paesaggistico e per quelli storicamente liberi da insediamenti, i Comuni devono definire un'adeguata fascia di rispetto pari almeno a m 20 di dislivello. Lungo i crinali che hanno costituito la matrice dello sviluppo della viabilità degli insediamenti storici si consente di intervenire, nel rispetto della tipologia urbanistica degli insediamenti, solo in aderenza alle aree già edificate. - devono assumere i contenuti del “Regolamento provinciale in materia di difesa del suolo” approvato con atto de Consiglio provinciale n.25 del 9.04.2001 al fine di disciplinare le modalità di conduzione agricola dei terreni per garantire una corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale. 4. In conformità agli obiettivi posti al precedente comma e fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal PTCP per specifiche zone ed elementi ricadenti nel sistema collinare – montano e dei crinali, valgono, per la pianificazione e la programmazione comunale e intercomunale, i seguenti indirizzi: a) è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, che non comportino l'impermeabilizzazione del suolo; b) è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa dei suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse e la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere; c) le opere di cui alla precedente lettera b) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera a) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della LR 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati; d) la nuova edificazione per le funzioni di servizio pubblico, o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, deve essere prioritariamente realizzata all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato. L'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacenti all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente. L'edificazione diffusa in zona agricola comprensiva di annessi rustici aziendali ed interaziendali è ammessa limitatamente alle necessità di conduzione del fondo e alle esigenze abitative dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, e con i limiti di cui al <u>successivo Titolo 9°</u>; e) per l'edificazione esistente è ammesso qualsiasi intervento qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alla LR n.20/2000; f) è comunque consentito il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR; g) nel sistema collinare - montano ed in particolare negli ambiti del medesimo sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923, gli interventi edilizi devono essere attuati nel rispetto della morfologia originale del territorio, escludendo, di norma, movimentazioni di terra quali sterri e riporti e in applicazione della disciplina di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 1117/2000; h) l'Unità di paesaggio della collina e l'Unità di paesaggio della alta collina e della montagna sono ambiti preferenziali per la localizzazione di attrezzature culturali, per l'assistenza sociale, ricreative e di servizio alle attività per il tempo libero e di attività ricettive a basso impatto ambientale quali ad esempio campeggi o agriturismo. 5. (P) Nell’ambito del sistema collinare - montano e dei crinali come definito al precedente comma 1 vale inoltre la prescrizione per la quale la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali: a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e la gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi;	

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada; f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; g) impianti di risalita e piste sciistiche. 6. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 7. (P) Nell'ambito del sistema collinare - montano e dei crinali come definito al precedente comma 1, per le porzioni di territorio poste ad altezze superiori ai 1200 metri, sempre fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal PTCP per specifiche zone ed elementi ricadenti nel sistema collinare e dei crinali, vale la prescrizione per cui possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali, oltre che le infrastrutture e le attrezzature di cui al precedente comma 5, solamente: rifugi e bivacchi, strutture per l'alpeggio, percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.	
PTCP - Parte II, Titolo 1 - art. 1.3 - Sistema costiero	Corrispondenza PTPR: - Art. 12 - Sistema costiero
1. IL PTCP individua nella Tavola B il Sistema costiero(Unità di paesaggio della costa) quale porzione di territorio che (per genesi o per tipo di fruizione) mantiene un rapporto ed è influenzata dal mare e la cui delimitazione si attesta su elementi naturali ove esistenti e in corrispondenza della costruzione urbana consolidata della costa. 2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero per il quale favorire il decongestionamento e il recupero di aree a verde e per servizi. 3. In particolare per il mantenimento del sistema ambientale valgono i seguenti indirizzi: a) deve essere assicurata la possibilità di accesso alla fascia balneare e favorito il collegamento visuale tra l'entroterra e il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività per il tempo libero, nel rispetto della conservazione di eventuali elementi naturali relitti o spontaneamente riformatisi; b) nelle operazioni di riordino insediativo devono essere mantenuti i varchi a mare (individuati nella Tavola A e specificati nel Quadro conoscitivo) e ne deve essere favorito l'ampliamento privilegiando gli sbocchi a mare dei corsi d'acqua, i punti di maggiore rilevanza paesistica e visuale, le aree dove si è ricostituito un ambiente pseudo naturale; c) le strutture per la balneazione e per la vita di spiaggia devono essere organizzate sulla base di progetti complessivi attraverso la redazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 5.6. Nell'ambito di tali strumenti è necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della battigia; d) gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere rivolti a conferire una maggiore flessibilità alle variazioni indotte dalla dinamica costiera al fine di evitare interventi di protezione della spiaggia ad elevato impatto ambientale comportanti effetti negativi dal punto di vista paesaggistico e della qualità dell'acqua di balneazione e la mitigazione dell'erosione in porzioni dell'arenile non protette; e) è ammessa la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazione, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; f) è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere; le opere suddescritte nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. 4. Per il riordino del sistema insediativo costiero e per il controllo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie valgono i seguenti indirizzi: a) le previsioni relative ad attrezzature ed a impianti di interesse sovracomunale devono essere coerenti con gli obiettivi di qualificazione e decongestionamento della fascia costiera e contemplare nuove realizzazioni ove siano direttamente finalizzate a tali obiettivi; b) deve essere perseguito il decongestionamento della fascia costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli standard per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani; c) deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, in special modo delle colonie marine ed i loro spazi liberi di pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero, ed il recupero e conservazione degli edifici e dei contesti urbani delle prime residenze turistiche(ville villini e loro aggregati urbani). E' perseguita la pedonalizzazione del lungomare per permettere la continuità fra la spiaggia e l'edificato retrostante. A tal fine il traffico veicolare dovrà essere trasferito su tracciati alternativi arretrati, anche mediante la realizzazione di tratti di viabilità sotterranea, prevista la realizzazione di aree adeguate di parcheggi a raso che comunque salvaguardino la permeabilità dei terreni, o interrati in punti strategici di accesso alla spiaggia e perseguita la specializzazione dei traffici nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5.6 e 5.7 delle presenti norme. Tali interventi non dovranno comunque impedire il normale deflusso delle acque meteoriche né interferire negativamente con gli equilibri idrici nel sottosuolo. 5. (D) Le strutture portuali, commerciali e/o industriali di interesse nazionale, le attrezzature e gli impianti ad esse connesse, possono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni delle leggi e dei piani vigenti in materia. Particolare attenzione andrà posta nella realizzazione di strutture provvisorie e temporanee nelle aree portuali necessarie per la commercializzazione diretta del pescato. 6. (D) La valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e sub regionale, ed il potenziamento e la riorganizzazione dell'offerta della portualità turistica, e delle attrezzature connesse, devono avvenire prioritariamente mediante l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso in coerenza con le disposizioni del presente Piano e con la pianificazione e la programmazione di settore;	

7. (P) Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali: a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché aeroporti, porti commerciali ed industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse; b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e la gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi; d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. 8. La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al precedente comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.	
PTCP - Parte II, Titolo 1 - Art. 1.4 - Unità di paesaggio	Corrispondenza PTPR: - Art. 6 – Le Unità di paesaggio
1. IL PTCP individua nella Tavola C le unità di paesaggio e le sub unità di paesaggio di rango provinciale ed in particolare: - Unità di paesaggio: 1. Unità di paesaggio della conurbazione costiera; 2. Unità di paesaggio della pianura alluvionale e intravalliva; 3. Unità di paesaggio della collina; 4. Unità di paesaggio dell’alta collina e della montagna - Sub-unità di paesaggio 1.a Sub-unità di paesaggio dell’arenile; 1.b Sub-unità di paesaggio delle foci fluviali; 1.c Sub-unità di paesaggio dei varchi a mare; 2.a Sub-unità di paesaggio del corso del fiume Marecchia; 2.b Sub-unità di paesaggio del corso del fiume Conca; 2.c Sub-unità di paesaggio del corso del torrente Marano; 2.d Sub-unità di paesaggio del corso del torrente Uso; 2.e Sub-unità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Marecchia e dell’Uso; 2.f Sub-unità di paesaggio della pianura alluvionale intravalliva del Marecchia; 2.g Sub-unità di paesaggio della pianura alluvionale costiera intermedia e dei colli; 2.h Sub-unità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Conca; 2.i Sub-unità di paesaggio della pianura alluvionale intravalliva del Conca; 3.a Sub-unità di paesaggio della bassa collina del Marecchia e dell’Uso; 3.b Sub-unità di paesaggio della bassa collina di Ausa, Marano e Melo; 3.c Sub-unità di paesaggio della bassa collina di Conca, Ventina e Tavollo; 3.d Sub-unità di paesaggio delle Rupi calcaree di Torriana, Montebello e Verucchio; 3.e Sub-unità di paesaggio del sistema collinare calcareo–arenaceo della zona sud; 4.a Sub-unità di paesaggio dell’alta collina e della montagna marecchiese; 4.b Sub-unità di paesaggio della montagna del crinale appenninico; 4.c Sub-unità di paesaggio dell’alto corso del fiume Marecchia. Le unità di paesaggio e le sub-unità di paesaggio sono insiemi territoriali coerenti e identificabili secondo criteri specifici di omogeneità, originalità, tipicità, valore storico–culturale e qualità paesistico e ambientale così come descritto nel Quadro conoscitivo – Sistema ambientale. 2. (D) Le Unità di paesaggio e le Sub-unità di paesaggio costituiscono ambiti privilegiati di concertazione per la gestione di politiche territoriali intercomunali volte alla valorizzazione e alla messa a sistema delle risorse paesistiche (naturalistiche – ambientali e storico–culturali) locali per il perseguimento della diversificazione e della qualificazione dell’offerta di fruizione del territorio. In particolare devono essere perseguiti il mantenimento, la tutela e la valorizzazione dei caratteri e degli elementi componenti distintivi dei valori ambientali, paesaggistici, storico testimoniali e percettivi di ciascuna Unità e Sub unità di paesaggio così come evidenziati nel Quadro conoscitivo – <u>Approfondimento n. 2 – Sistema ambientale e nel Quaderno del Quadro Conoscitivo Integrazione Alta Valmarecchia</u>° . Le politiche di promozione territoriale attuabili nelle Unità di paesaggio e nelle Sub-unità di paesaggio possono riguardare: - l’individuazione delle emergenze paesistiche più rilevanti per le quali proporre modalità di gestione integrata per l’ottimizzazione di un’offerta turistica eco - compatibile; - l’attuazione di azioni di creazione e ricostruzione attiva degli elementi paesaggistici strutturali di carattere storico - testimoniale e naturalistico - ambientale; - il coordinamento di azioni volte ad indagare e mitigare i fattori di rischio relativamente agli assetti geologici ed idrogeologici del territorio. Le Sub unità di paesaggio delle foci fluviali (Sub – unità 1.b), dei varchi a mare (sub - unità1.c), dei corsi fluviali (Sub – unità 2.a, 2.b, 2.c, 2.d e 4.c), delle Rupi calcaree di Torriana, Montebello e Verucchio (Sub – Unità 3.d), e del sistema collinare calcareo – arenaceo della zona sud (Sub – Unità 3.e) e della montagna del crinale appenninico (Sub – unità 4.b) unitamente alle aree di rete natura 2000 e alle aree protette, rappresentano elementi portanti della rete ecologica provinciale di cui al <u>successivo art. 1.5*</u> e sono ambiti preferenziali per lo sviluppo di progetti di valorizzazione intercomunali e per la costruzione del sistema delle aree protette provinciale.	

3. (D) Nella redazione dei propri strumenti generali di pianificazione i Comuni provvedono a meglio specificare le Sub-unità di paesaggio di cui alla Tavola C e i paesaggi identitari di cui alla <u>tavola S.A. 4.1° del Quadro conoscitivo</u> predisponendo specifiche norme di tutela e valorizzazione nel rispetto delle specificità già individuate nel <u>Quadro conoscitivo – Approfondimento n. 2 – Sistema ambientale e nel Quaderno del Quadro Conoscitivo – Integrazione Alta Valmarecchia°</u>. In particolare i comuni integrano il quadro conoscitivo della pianificazione locale con uno studio di dettaglio degli elementi caratterizzanti il paesaggio, delle sue qualità e criticità al fine di definire azioni di pianificazione coerenti con le indicazioni contenute nella Convenzione europea del Paesaggio.	
PTCP - Parte II, Titolo 5 - Art. 5.1 - Sistema forestale boschivo (escluso c.1 lett. b) e c), c. 8 e c. 8 bis)	Corrispondenza PTPR: - Art. 10 - Sistema forestale e boschivo
1. Il PTCP individua nella Tavola B e nel Quadro conoscitivo (Allegato Carta Forestale e Carta Forestale per le Attività Estrattive°); a) i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi; 2. Il PTCP conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico- ricreativa, oltreché produttiva e persegue l'obiettivo della ricostruzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale e dell'aumento delle aree destinate a verde, anche per accrescere l'assorbimento della CO2 al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. 3. (P) Allo scopo di perseguire le finalità di cui al precedente comma 2. e per impedire forme di utilizzazione che possano alterare negativamente la presenza delle specie autoctone esistenti, nei terreni di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente: a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui alla delibera di approvazione n. 90 del 23/11/2006 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, alle prescrizioni di massima di polizia forestale ed ai piani economici di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n.30; b) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente descritti nell'Allegato alla LR 31/2002 lettere a), b), c), d) in conformità agli art. 17 e A-21 della lr 20/2000 ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs.n.42/2004 smi (Codice dei beni culturali e del paesaggio); c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a); d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a); e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica. 4. (P) Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dal PTCP, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano provinciale. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi dagli interventi di cui sopra. 5. (P) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 4 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale. 6. (P) Anche nel caso di cui al comma 5. dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal Piano provinciale, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. 7. (P) Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da: - rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti; - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio; - essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi. Inoltre, le opere di cui al comma 5., nonché quelle di cui alla lettera a) del comma 3, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dall'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dell'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 4 e 5 deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi. 9. (D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive: a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;	

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali; c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto. 10. (D) I Comuni possono proporre, in sede di redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici, motivate integrazioni o modifiche alle perimetrazioni di cui al comma 1. del presente articolo e provvedono altresì, ai sensi della LR n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni del presente articolo, a specificare la relativa disciplina in merito alle attività e agli interventi ammessi in quanto compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione. La Provincia cura, anche a seguito delle comunicazioni effettuate dai Comuni l'aggiornamento periodico della carta forestale. Le modificazioni comportanti aumento dei terreni aventi le caratteristiche di cui al 1° comma, in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono considerate mero adeguamento tecnico. 11. (P) Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126, nonché nelle aree forestali ricadenti nei territori dei Comuni inclusi nel Piano regionale vigente di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi si applicano le Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 del 1/3/1995. 12. (D) Nei boschi ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate nelle Tavola B, devono essere osservate le seguenti direttive: a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia erborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone; b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 3, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna.	
PTCP - Parte II, Titolo 5 - art. 5.3 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	Corrispondenza PTPR: - Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
1. IL PTCP individua nella Tavola B le Zone di particolare interesse paesaggistico- ambientale comprendenti ambiti territoriali caratterizzati da aspetti di pregio sia per le componenti geologiche, vegetazionali e percettive sia per le componenti storico- testimoniali. 2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione dei caratteri ambientali di pregio dei territori di cui al comma 1. e al controllo delle trasformazioni antropiche e morfologiche che possono alterarne l'equilibrio. Gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con le disposizioni del presente articolo, provvedono a specificare la disciplina delle zone in merito alle attività e alle trasformazioni ammesse. 3. (D) Al fine di favorire la valorizzazione e la frequentazione delle zone di interesse paesaggistico-ambientale il PTCP individua l'Unità di paesaggio della collina così come individuata nella Tavola C quale ambito preferenziale per la localizzazione di: a) attrezzature culturali, per l'assistenza sociale, ricreative e di servizio alle attività per il tempo libero; b) attività ricettive a basso impatto ambientale quali ad esempio campeggi o agriturismo. 4. (P) Le attività di cui alla lettera a) e b) del precedente comma ricadenti nelle zone di cui al presente articolo sono di norma localizzate negli edifici esistenti. Nuovi manufatti sono ammessi quali ampliamenti di edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali. 5. (P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi, zone alberate di nuovo impianto, percorsi e spazi di sosta strettamente funzionali ad attività di tempo libero, le cui attrezzature ove non preesistenti siano mobili od amovibili e precarie, purché tali interventi siano realizzati con tecniche a basso impatto ambientale. 6. (P) Nelle aree di cui al presente articolo sono comunque consentiti: a) sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'Allegato della LR n. 31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21 della lr 20/2000. Gli interventi di nuova costruzione di cui alla lettera g) dell'Allegato citato potranno essere esclusivamente in ampliamento di edificio esistente, nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionale locali prevalenti; tali interventi sono specificati e precisati in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali nel contesto delle operazioni e in conformità alle disposizioni di cui al precedente secondo comma; b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR; c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, con i limiti fissati dalle disposizioni del successivo <u>Titolo 9 - Territorio rurale</u>°; d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.	

7. (P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. 8. (P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano, b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni, c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e la gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi, d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 9. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui all'ottavo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 10. Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al presente articolo. 11. (P) Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11 bis non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, ancorché ricadenti nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale così come individuate nella Tavola B, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano, e - nei seguenti casi - le previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del PTPR: a) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del PTPR; b) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del PTPR; c) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del PTPR. 11.bis (P) Per i Comuni dell'Alta Valmarecchia , le previsioni vigenti alla data di adozione della Variante al Ptcp 2007 (delib n. 35 del 31.07.2012) si considerano compatibili fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici attuato nelle modalità e nei termini di cui all'art. 9 comma 2 delle presenti norme e comunque per non più di un anno dalla data di adozione della Variante al Ptcp. Non sono comunque soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le previsioni vigenti alla data di adozione della Variante al Ptcp 2007 ricadenti; - nel perimetro del territorio urbanizzato (definito ai sensi dell'art. A-5 della lr20/00); - in piani particolareggiati di iniziativa pubblica vigenti alla data di adozione della Variante al Ptcp 2007; - in piani particolareggiati di iniziativa privata vigenti per i quali la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa prima della data di adozione della Variante al Ptcp 2007. I Comuni di cui al presente comma nella predisposizione degli strumenti urbanistici in forma associata di cui al precedente art. 9 comma 3 provvedono ad attuare eventuali politiche perequative, ai sensi dell'art. 7 della lr 20/00, per le previsioni vigenti in contrasto con le prescrizioni di cui al presente comma. Provvedono inoltre ad effettuare la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. A-5 della lr 20/00. 12. (P) Nelle zone di tutela che interessano la paleofalesia ricadente nel sistema costiero sono escluse tutte le movimentazioni di terreno che portino alla modifica dell'andamento plano - altimetrico rilevabile dal Piano di campagna. 13. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, previo parere favorevole della Provincia in sede di Conferenza di pianificazione, da parte degli strumenti di pianificazione comunali o intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al comma 5, oltre alle aree di cui al comma 11, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella dei singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti. Nelle Unità di paesaggio della Costa e della Pianura, come individuate nella Tavola C, la compatibilità è valutata considerando almeno tutta la Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale avente carattere di continuità con l'area per la quale si propone una destinazione non agricola; la individuazione di dette aree è inoltre subordinata alla applicazione della perequazione, che deve consentire al Comune di aumentare, nell'ambito della specifica zona di particolare interesse paesaggistico, la quantità di aree pubbliche per dotazioni territoriali.	
PTCP - Parte II, Titolo 5 - art. 5.2 - Zone di tutela naturalistica	Corrispondenza PTPR: - Art. 25 - Zone di tutela naturalistica
1. IL PTCP individua nella Tavola B le Zone di tutela naturalistica comprensive delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche contigue, degli areali dei boschi e di un adeguato intorno territoriale indispensabile perché le caratteristiche biologiche delle aree non vadano ad affievolirsi.	

2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche, venatorie e ricreative. Le aree di cui al primo comma costituiscono, insieme ai principali corsi d'acqua, la struttura portante della rete ecologica provinciale di cui alla Parte II Titolo 1 delle presenti Norme.
3. I Comuni negli strumenti urbanistici definiscono in conformità con le disposizioni di cui all'Articolo 1.5*:
- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
 - b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
 - c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
 - d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
 - e) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di valore storico- testimoniale, volti al mantenimento degli elementi tipologici, formali e strutturali, nonché la realizzazione di servizi igienico sanitari e tecnologici che non alterino i volumi e le superfici degli edifici stessi. Gli edifici esistenti possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza; a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona con particolare riferimento all'agriturismo, alla realizzazione di centri studi biologici, pubblici esercizi, attività di ristorazione e ricettiva, nonché al ripristino della destinazione d'uso residenziale;
 - f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
 - g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), con i limiti fissati dalle disposizioni del successivo Titolo 9 – Territorio rurale° e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
 - h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
 - i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5.1, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
 - j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
 - k) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
4. (P) Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali di cui ai comma 3 nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:
- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
 - b) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'Allegato della L.R. 31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21 della L.R. 20/2000, ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs. 42/2004 smi;
 - c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione.
 - d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
 - e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente connesso all'attività agricola; L'esercizio delle attività ittiche, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività erano già in atto alla data di adozione del PTPR;
 - f) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'ottavo comma dell'art. 5.1;
 - g) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - h) le attività escursionistiche, la fruizione a scopo ricreativo ed educativo di ogni area protetta con la creazione di centri visita, attività didattiche, area sosta, nella fascia esterna o contigua all'area, ciò anche allo scopo di diminuire l'afflusso verso le aree più sensibili, soddisfacendo i bisogni ricreativi nella sola fascia esterna;
 - i) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.
5. (P) Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. Eventuali introduzioni di fauna selvatica alloctona devono essere preventivamente autorizzate dall'INSV – Istituto Nazionale Fauna Selvatica.
6. Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al presente articolo.

PTCP - Parte II, Titolo 5 - art. 5.2b - Zone di tutela agronaturalistica	Corrispondenza PTPR: - Art. 25 - Zone di tutela naturalistica
1. Le zone di tutela agronaturalistica, individuate cartograficamente nella Tavola B, riguardano aree in cui le caratteristiche di naturalità convivono e si integrano con la presenza di attività antropiche e centri storici tipologicamente caratterizzanti l'Alta Valmarecchia. Nelle zone di tutela agronaturalistica di cui al presente comma, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di tutela all'interno della perimetrazione del centro storico di cui al successivo art. 5.8, al fine di salvaguardare il rapporto tra gli insediamenti storici individuati e il loro contesto naturalistico e paesaggistico di riferimento, si applicano le prescrizioni dei successivi commi 2, 3, 6, 8 e le direttive di cui ai successivi commi 4, 5 e 7. Gli interventi e le attività che vi possono essere esercitate sono finalizzate alla conservazione e al ripristino, là dove necessario, delle componenti naturali e dei relativi equilibri, armonicamente coordinati con l'ordinaria utilizzazione e fruizione del suolo e degli insediamenti, comunque rispettose delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche presenti in tali zone.	

2. (P) Nelle zone di tutela agronaturalistica sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti, ove non venga diversamente disposto da piani, programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000": a. gli interventi e attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri; b. le opere, gli interventi e le reti tecnologiche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni locali e, in generale, a garantire una corretta dotazione di opere di urbanizzazione al servizio degli insediamenti che ricadano in tali zone di tutela o ai margini della stessa; c. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici esistenti con possibilità di ampliamento di modesta entità, fatte salve le limitazioni di cui all’art. 9.5 comma 6°. In merito agli usi consentiti, non sono ammesse attività produttive di tipo industriale; d. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, l'adeguamento di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a quattro metri lineari, la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole ai sensi del successivo Titolo 9 nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e morfologiche dei luoghi, nonché in coerenza con le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali degli insediamenti esistenti salvaguardando la percezione complessiva dell'ambiente circostante; e. la gestione dei boschi, nel rispetto di quanto disposto al comma 12 dell'articolo 5.1; f. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari; g. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti stabiliti dal Piano faunistico venatorio provinciale; h. gli interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali esistenti. i. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché i modesti ampliamenti delle attrezzature pubbliche esistenti, nel rispetto delle finalità di cui al 1° comma del presente articolo. 3. (P) Nelle zone di tutela Agronaturalistica non possono in alcun caso essere consentiti, o previsti, l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici, botanici e faunistici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, o comunque non tradizionalmente presenti in loco. 4. (D) A tale scopo i Comuni individuano, in sede di formazione di PSC, le attività ed i manufatti edilizi ritenuti incongrui con le caratteristiche delle zone di tutela Agronaturalistica, definendo le modalità di recupero, l'eventuale diversa localizzazione o il trasferimento delle attività e dei relativi volumi al di fuori delle zone stesse, in coerenza con le disposizioni di cui al Titolo 9 – Territorio Rurale°. 5. (D) Nelle zone di tutela Agronaturalistica, sempre secondo le finalità previste nei precedenti commi ed in relazione al pubblico interesse alla fruizione e valorizzazione dei luoghi, i Comuni possono inserire nei propri strumenti urbanistici previsioni relative a funzioni fruttive, ricreative, ricettive e di servizi alla persona, privilegiando il recupero di manufatti edilizi esistenti. L'inserimento negli strumenti urbanistici di tali previsioni è subordinato alla predisposizione di un apposito progetto di valorizzazione paesaggistica-ambientale con cui definire le caratteristiche dell'intervento per quanto attiene dimensionamento, fattibilità e sostenibilità, e bacino di riferimento dell'intervento stesso. I progetti di intervento nelle aree in oggetto devono essere basati su di una accurata analisi dei caratteri del contesto territoriale interessato, sulla verifica dei rapporti visuali e formali, sul controllo delle altezze dei fabbricati, dei profili, delle coperture, dei materiali e dei colori. 6. (P) In sede di formazione dei PSC i Comuni, negli insediamenti ricadenti all'interno delle zone di cui al presente articolo, sono tenuti a verificare la perimetrazione del centro storico e la relativa disciplina particolareggiata in conformità con le disposizioni dell’articolo 5.8 delle norme di Ptcp e dell’art.A-7 della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e smi. 7. (D) Nelle zone di cui al presente articolo le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di categorie di mezzi motorizzati. 8. (P) Nelle zone di cui al presente articolo sono fatte salve le previsioni inserite negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano relative al territorio urbanizzato avente le caratteristiche di cui all’art. A-5 della Lr 20/2000 nonché i piani attuativi approvati e convenzionati alla data di adozione del presente piano.	
PTCP - Parte II, Titolo 5 - Art. 5.4 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Corrispondenza PTPR: - Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
1. Il PTCP nella Tavola B individua e perimetra le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua quali aree che, per caratteristiche morfologiche e vegetazionali, appartengono agli ambiti fluviali del reticolo idrografico principale e minore. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione delle zone di cui al comma 1, che costituiscono la struttura portante della rete ecologica provinciale. Gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con le disposizioni del presente articolo, provvedono a specificare la individuazione e la disciplina delle zone in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e agli interventi ammessi in quanto compatibili. 3. (P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano può prevedere nelle aree di cui al presente articolo: a) parchi, le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, corridoi ecologici, percorsi, spazi di sosta e sistemazioni a verde funzionali ad attività di tempo libero, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli; b) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie nonché depositi di materiali necessari per la manutenzione delle attrezzature di cui alla precedente lettera a); c) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 11. 4. (P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, decimo, e undicesimo, sono comunque consentiti: a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere da a) a f) dell’Allegato alla LR n.31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21 della Lr 20/2000 e, previa valutazione dell’inserimento ambientale e dell’assenza di rischio idraulico, di ampliamento di cui alla lettera g.1) del suddetto Allegato, dei servizi tecnologici e delle attività e funzioni compatibili con la disciplina di tutela; tali interventi sono specificati e precisati in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali nel contesto delle operazioni e in conformità alle disposizioni di cui al precedente secondo comma; b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti; c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione dei PTPR;	

- d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari con i limiti fissati dalle disposizioni del successivo Titolo 9 - Territorio rurale;
- e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
5. (P) Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) del quarto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
6. (P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al primo comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alle disposizioni del precedente Titolo 3 ed alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
7. (D) Nelle zone di cui al presente articolo ricomprese nell'ambito dell'Unità di paesaggio della collina, gli strumenti di pianificazione comunale possono, previo parere favorevole della Provincia espresso in sede di Conferenza di pianificazione, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.
8. (D) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, individuano:
- i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
 - le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 31, 2° comma lettera c) della legge regionale n. 20/2000.
 - i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
 - gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
 - le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
 - i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
 - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra;
 - gli interventi di recupero, di cui alle lettere da a) a f) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi, e di modifica della destinazione d'uso dei manufatti edilizi esistenti connessi ad attività dismesse o incongrue rispetto alle esigenze di tutela ambientale, finalizzati ad eliminare condizioni di abbandono o di degrado edilizio, igienico e ambientale e all'insediamento di funzioni connesse all'istruzione, al tempo libero, alla ristorazione, al turismo ambientale, alla cultura e all'assistenza sociale; sugli stessi manufatti esistenti sono consentiti interventi di ampliamento di cui alla lettera g.1) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi, in conformità agli art. 17 e A-21 della lr 20/2000, nel caso di attività connesse all'istruzione, al tempo libero, al turismo ambientale, alla cultura e all'assistenza sociale indispensabili per la funzionalità delle predette attività e attuati in aree non esondabili e non soggette a rischio idraulico; non sono comunque consentiti ampliamenti di allevamenti zootecnici intensivi;
 - i manufatti edilizi connessi ad attività dismesse e le attività esistenti che devono essere trasferiti in aree esterne alle presenti zone, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, soggette a rischio idraulico o a fenomeni erosivi, disciplinando gli interventi di demolizione e trasferimento dei manufatti edilizi, individuando le aree idonee per le nuove localizzazioni, e definendo gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, di sistemazione delle aree liberate e volti alla loro rinaturalizzazione.
9. (P) Dalla data di entrata in vigore del PTPR a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.
10. (P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) invasi ad usi plurimi; d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui; e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; f) approdi e porti per la navigazione interna; g) aree attrezzabili per la balneazione; h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. In assenza di tali previsioni, i progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 11. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al decimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua fatte salve particolarissime situazioni in cui sia dimostrata la impossibilità di ogni altro tracciato. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 12. (D) Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al presente articolo. 13. (P) Fatto salvo quanto previsto al successivo art.^ 13 bis, non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua così come individuate nella Tavola B le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano e -nei seguenti casi- le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR: a) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione PTPR; b) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del PTPR; c) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione PTPR. 13.bis (P) Per i Comuni dell'Alta Valmarecchia , le previsioni vigenti alla data di adozione della Variante al Ptcp 2007 (delib n. 35 del 31.07.2012) si considerano compatibili fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici attuato nelle modalità e nei termini di cui all'art. 9 comma 2 delle presenti norme e comunque per non più di un anno dalla data di adozione della Variante al Ptcp. Non sono comunque soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le previsioni vigenti alla data di adozione della Variante al Ptcp 2007 ricadenti; - nel perimetro del territorio urbanizzato (definito ai sensi dell'art. A-5 della lr 20/00); - in piani particolareggiati di iniziativa pubblica vigenti alla data di adozione della Variante al ptcp 2007; - in piani particolareggiati di iniziativa privata vigenti per i quali la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa prima della data di adozione della variate al Ptcp 2007. I comuni di cui al presente comma nella predisposizione degli strumenti urbanistici in forma associata di cui al precedente art. 9 comma 3 provvedono ad attuare eventuali politiche perequative, ai sensi dell'art. 7 della lr 20/00, per le previsioni vigenti in contrasto con le prescrizioni di cui al presente comma. Provvedono inoltre ad effettuare la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. A- 5 della lr 20/00. 14. Nei casi in cui le disposizioni del presente articolo prevedano che gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia sono ammessi previa verifica di assenza del rischio idraulico, la stessa andrà effettuata da parte della Provincia, in sede di istruttoria sugli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.	
PTCP - Parte II, Titolo 5 - Art. 5.5 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (escluso c.1 bis e 5 bis)	Corrispondenza PTPR: - Art. 21 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
1. IL PTCP individua nella Tavola C i beni di interesse storico-archeologico provinciali attribuibili alle seguenti categorie: aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico. 2. Le aree di cui ai precedenti commi 1 e 1 bis possono essere incluse in parchi regionali, provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori. 3. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 1 bis, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità. 4. I piani o progetti di cui al precedente comma possono motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle aree di cui al primo comma sia nel senso di variarne la categoria di appartenenza, classificandole eventualmente come “complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di struttura”, sia nel senso di riconoscere che le aree individuate nella Tavola C non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.	

5. Al fine di permettere la fruizione dei beni di cui al primo comma la Provincia promuove, di concerto con i Comuni interessati e l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, progetti di ricerca e valorizzazione per tutto il territorio provinciale. 6. (P) Fatta salva ogni ulteriore disposizione dei piani o progetti di cui al terzo comma, nelle aree di cui al precedente comma 1 possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. 7. (D) Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al presente articolo.	
PTCP - Parte II, Titolo 5 - Art. 5.6 - Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Corrispondenza PTPR: - Art. 13 - Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
1. IL PTCP individua nella Tavola B le zone di cui al presente articolo che riguardano l'arenile nei tratti già compromessi da utilizzazioni turistico - balneari e le aree ad esso direttamente connesse prevalentemente inedificate o scarsamente edificate. 2. A specificazione ed integrazione delle finalità poste dall'Art. 1.3 le disposizioni del presente articolo perseguono i seguenti obiettivi: a) la riqualificazione ambientale della costa e la restituzione all'arenile degli spazi che gli sono propri; b) il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità ambientale, urbana ed architettonica della costa; c) la conservazione di elementi naturali relitti nonché la loro ricostituzione e fruizione; d) il trasferimento e distanziamento dalla battigia, l'accorpamento e la qualificazione architettonica dei volumi edilizi esistenti; e) il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionali all'apparato ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante dell'arenile da usi ed elementi incongrui. 3. (P) Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi dai varchi a mare e dalle aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela. In tali casi è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse; b) qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle “Zone urbanizzate in ambito costiero” è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dimesse. Qualora i trasferimenti di volumi, di cui alla lettera a) ed alla presente, riguardino edifici ricadenti in aree a rischio di erosione o aree particolarmente compromesse sotto il profilo paesaggistico-ambientale, l'incremento del volume trasferito riedificabile dovrà essere correlato all'ampiezza dell'area di arenile che viene recuperata con il trasferimento stesso. Dette previsioni devono inoltre essere oggetto di Piano urbanistico attuativo; c) Gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua (così come definita al punto a), al fine del miglioramento della qualità architettonica e percettiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento ai requisiti obbligatori di legge, ristrutturazione edilizia, accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti aumento del volume complessivo e a condizione che determini una visuale libera del fronte mare superiore alla somma delle visuali libere preesistenti; d) Per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standards di servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Ciò non dovrà comunque comportare incrementi del numero dei posti letto; e) Nelle zone incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili. 4. (D) Il riordino e la riqualificazione dei servizi e delle strutture per la balneazione e la vita di spiaggia si attua mediante la redazione degli strumenti urbanistici comunali -strutturali, operativi ed attuativi- preferibilmente riferiti all'intero ambito comunale e comunque ad ambiti sufficientemente estesi e significativi rispetto alle caratteristiche del tessuto urbano retrostante, che perseguono anche l'integrazione fra arenile, strutture per la mobilità litoranea e primo fronte costruito, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo. In particolare deve essere perseguita: a) la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento; b) la visuale libera della battigia e del mare dalla prima infrastruttura per la mobilità, carrabile e/o pedonale, parallela alla battigia stessa; c) il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui; d) contenimento al massimo possibile delle altezze dei manufatti. e) l'accorpamento dei manufatti esistenti destinati a servizi ed attività connesse alla balneazione ed alla vita di spiaggia, il loro distanziamento dalla battigia, la riduzione della superficie attualmente coperta di almeno il 10%; f) l'utilizzo di una gamma di materiali ecologicamente e paesaggisticamente compatibili con una riqualificazione delle strutture per la balneazione e la vita di spiaggia, prevedendo legno e suoi derivati per tutte le pavimentazioni esterne e limitando l'uso di murature e c.a. alle sole costruzioni ammissibili e non altrimenti realizzabili; g) la diversificazione e riqualificazione dell'offerta di attrezzature e servizi balneari e per la vita di spiaggia innovativi e di dimensione e capacità attrattiva finalizzati al servizio di ampie porzioni di arenile e delle aree ad esso connesse. In assenza degli strumenti di cui al presente comma è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti. Nei tratti di arenile privi di strutture per la balneazione è possibile intervenire nel rispetto degli obiettivi e dei principi di cui alle precedenti lettere a) e b) attraverso gli strumenti di cui al presente comma, escludendo la realizzazione di nuove strutture e manufatti non amovibili. Qualora in corrispondenza degli edifici delle città delle colonie marine la spiaggia fosse interessata da fenomeni di forte erosione, deve essere favorito l'utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici come arenile e degli edifici stessi come contenitori per servizi e strutture complementari alla balneazione.	

5. (D) Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso interventi che limitino l'impermeabilizzazione del suolo e prevedano il massimo distanziamento dalla battigia delle attrezzature di base e dei servizi. Deve essere favorito ed incentivato il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree dei varchi a mare e previsto il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua.	
PTCP - Parte II, Titolo 5 - Art. 5.7 - Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica	Corrispondenza PTPR: Art. 14 - Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica
1. IL PTCP individua nella Tavola B le zone urbanizzate in ambito costiero quali aree caratterizzate da un'elevata densità edificatoria con prevalenza di strutture non connesse alla residenza stabile e da un'insufficiente dotazione di standard urbani collegabili alle attività di fruizione turistica, nonché ambiti di qualificazione dell'immagine turistica quali aree di frangia contigue alle precedenti. 2. Conformemente a quanto stabilito dall'Art. 1.3 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) riduzione della occupazione delle aree; b) valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana; c) diversificazione degli usi e delle funzioni; d) realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della LR 20/2000; e) realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra. 3. (D) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive: a) nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblici all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi: - condizioni urbane di fatto; - grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato; - relazione inversa alla densità edilizia esistente; - relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento. - grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilità. b) Le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità di superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate a: - zone prevalentemente alberate ed allestite a verde, con attrezzature per attività per il tempo libero; - dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni rivolte all'utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie. c) Nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità di superficie superiore a 8.000 mq sono consentiti interventi di nuova edificazione. La superficie complessivamente investita dagli interventi non potrà essere comunque superiore al 40% dell'intera area destinando la rimanente superficie alla realizzazione di dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della LR 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni con limitate esigenze edificatorie. Il Comune potrà consentire l'utilizzo del sottosuolo dell'area destinata a dotazioni territoriali per interventi di iniziativa privata purché convenzionati e volti ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini in riferimento a quanto disposto all'Art. A-6 LR 20/2000. d) Nelle aree individuate nella Tavola B come "ambiti di qualificazione dell'immagine turistica" sono consentiti interventi di nuova edificazione purché ricompresi in programmi generali di riqualificazione riferiti a sezioni territoriali strategiche, localizzate in punti di discontinuità dell'edificato costiero all'attestamento del "sistema verde principale di interesse naturalistico e paesistico" che consistono nei "varchi a mare" e nelle "città delle colonie". Tali programmi definiscono le aree da sottoporre a progettazione unitaria stabilendo le modalità di intervento relativamente all'assetto ambientale, insediativo e relazionale ed assumono anche il valore dei programmi di cui al comma 8 dell'articolo 5.10. Le previsioni urbanistiche di nuova edificazione rispettano i limiti e le disposizioni dei cui alla precedente lettera c) e sono preferibilmente attuate applicando la perequazione urbanistica all'ambito del programma, anche in riferimento all'art.7 LR 20/2000. e) I programmi di cui alla precedente lettera d) e i relativi interventi devono essere elaborati in accordo fra la Provincia ed i Comuni interessati, possono essere promossi dalla Provincia, per le sezioni territoriali di carattere intercomunale, e sono subordinati ad un Accordo territoriale (art.15 LR 20/2000) col quale la Provincia garantisce l'obiettivo della continuità tra il sistema verde trasversale e l'arenile e la valorizzazione del centro urbano costiero attraverso la ridefinizione funzionale e morfologica delle frange e dei margini urbani in continuità con il sistema ambientale. f) Per l'edificazione esistente sono ammessi gli interventi definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali.	
PTCP - Parte II, Titolo 5 - Art. 5.8 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane	Corrispondenza PTPR: - Art. 22 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane
1. IL PTCP individua con appositi simboli grafici nella Tavola B gli "Insediamenti urbani storici e le strutture storiche non urbane". Tale individuazione costituisce un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale. Per le località individuate valgono le disposizioni di cui ai successivi commi. 2. (D) I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, dettando una specifica disciplina in conformità alle disposizioni del Capo A-II della legge regionale n. 20/2000. 3. (D) I Comuni nel cui ambito ricadono località indicate nelle tavole di cui al primo comma, ove non le abbiano già individuate, definendone l'esatta perimetrazione, nei propri strumenti urbanistici, provvedono ad approfondire lo studio del proprio territorio, assumendo le indicazioni fornite dalla predetta cartografia, al fine di verificare la sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette verifiche, alla conseguente perimetrazione, anche avvalendosi della collaborazione dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. 4. (D) I medesimi Comuni, con riferimento agli insediamenti urbani storici e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrare a norma del precedente comma per le quali non sia già vigente la disciplina particolareggiata di cui all'articolo 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, provvedono a dettare, attraverso i propri strumenti urbanistici la disciplina di cui al capo A-II della LR n. 20/2000. 5. (D) I provvedimenti di definizione delle perimetrazioni richiesti dal terzo comma sono approvati quali "varianti specifiche di recepimento" di cui all'art. 41, 2° comma, della legge regionale n. 20/2000.	

6. (P) Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal terzo comma, nelle località di cui al primo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso autorizzati, non valendo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Successivamente all'approvazione della perimetrazione le medesime limitazioni valgono all'interno della perimetrazione stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al quarto comma.	
PTCP - Parte II, Titolo 5 - Art. 5.9 - Elementi di interesse storico-testimoniale	Corrispondenza PTPR: - Art. 24 - Elementi di interesse storico-testimoniale
1. IL PTCP individua nella Tavola B i tratti di viabilità storica extraurbana di rilevanza territoriale con riferimento alla cartografia I.G.M. di primo impianto e nella Tavola C il tracciato della Fossa Viserba SX Marecchia e Patara Dx Marecchia e delle tratte ferroviarie storiche. 2. (D) E' fatto obbligo agli strumenti di pianificazione comunale di sottoporre a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica individuata dal presente Piano e gli ulteriori tratti di viabilità storica di rilevanza locale individuata nella redazione degli strumenti urbanistici. Detta viabilità, individuata nella cartografia del primo catasto dello stato nazionale per la parte più propriamente urbana e nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nei Centri storici, negli Ambiti urbani consolidati ed in quelli da riqualificare degli strumenti urbanistici, è regolata dalla disciplina particolareggiata prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze. In particolare sarà cura degli strumenti comunali l'individuazione di adeguate fasce di rispetto e la selezione dei tracciati storici che possono costituire assi di connessione secondari della rete ecologica implementata a livello locale. 3. (D) Il Ptcp promuove il recupero e la salvaguardia delle Fosse dei Mulini, delle pertinenze, delle fasce di rispetto, dei mulini e degli altri manufatti idraulici storici anche attraverso la realizzazione di progetti territoriali e intercomunali di valorizzazione e promozione ambientale. I Comuni completano ed integrano la prima individuazione effettuata dal Ptcp e, nella predisposizione degli strumenti urbanistici, salvaguardano le preesistenze e promuovono il ripristino dell'intero sistema delle fosse in relazione a tutto l'ambito fluviale. 4. (D) I tracciati delle tratte storiche ferroviarie e i relativi manufatti, ivi comprese le stazioni e i relitti di opere d'arte, rappresentano ambiti privilegiati per la realizzazione di percorsi dedicati alla mobilità lenta ciclopedonale escursionistica di interesse ambientale. La provincia promuove interventi di recupero e di progettazione integrata al sistema di percorsi di rilevanza provinciale e alla valorizzazione ambientale comprendente i sistemi delle fosse di cui al precedente comma 3. I Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici, salvaguardano gli elementi costitutivi dei tracciati e ne promuovono la valorizzazione e la riconoscibilità territoriale. 5. IL PTCP individua nella Tavola B e nella Tavola C le strade panoramiche di rilevanza provinciale, i punti visuali d'interesse lungo dette strade e lungo la costa, i punti panoramici della bassa e della media collina, ed i punti visuali d'interesse lungo le strade di pianura e fondovalle. 6. (D) È fatto obbligo agli strumenti di pianificazione comunali, di definire le misure di protezione delle visuali così come sopra individuate, da osservarsi nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati relative ai tratti di viabilità panoramica ed ai punti visuali individuati dal presente Piano e agli ulteriori tratti individuati a scala locale. 7. IL PTCP individua nella Tavola C, e nelle schede descrittive contenute del data base allegato al Quadro Conoscitivo, l'insieme dei beni architettonici storico- culturali (singoli ed aggregati) che costituiscono il Sistema insediativo costiero storico delle prime residenze turistiche (ville e villini, ospizi e colonie), il Sistema insediativo rurale delle residenze ed annessi agricoli ed i beni isolati a particolare destinazione (paleo-industriale, residenziale, religiosa, militare). Per tali beni e per le relative pertinenze devono essere preservati e ripristinati i caratteri identitari originali e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale. Per il sistema insediativo rurale deve essere favorito il riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originali e limitando la realizzazione di nuove costruzioni, I Comuni integrano il sistema dei beni storici- culturali fornito dalla tavola C, assumendo la stessa metodologia fornita dal Quadro Conoscitivo, e definiscono, in forma singola o associata negli ambiti definiti dalle unità di paesaggio, specifiche disposizioni d'uso e tutela dei beni individuati in conformità alle disposizioni del presente comma. In particolare i Comuni definiscono, nel Quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici e in accordo con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio, una banca dati aggiornata degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04 (e s. m.) e/o catalogati per il loro interesse storico architettonico nonché dei beni di interesse culturale sottoposti ope legis alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/04 (e s.m.). 8. (D) A integrazione degli elementi storici e testimoniali individuati nella tavola C è fatto obbligo ai comuni di individuare nei propri strumenti urbanistici e di sottoporre a specifiche prescrizioni strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni; ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.	
PTCP - Parte II, Titolo 5 - Art. 5.10 - Colonie marine	Corrispondenza PTPR: Art. 16 - Colonie marine – edifici delle colonie
1. IL PTCP individua nella Tavola B e C le colonie marine presenti sul territorio provinciale con le rispettive aree di pertinenza e i perimetri dei sottoelencati ambiti territoriali caratterizzati da una rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominati “città delle colonie”: a) Misano; b) Riccione Sud; c) Marano; d) Bellaria-Igea Marina.	

2. (D) Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie e sulle città delle colonie sono rivolti a:
- a) conservare le testimonianze storico-architettoniche, con riferimento agli edifici di maggior pregio;
 - b) consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e l'arenile;
 - c) favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualità turistico-abitativa l'attuale conurbazione costiera.
3. Le colonie marine sono classificate in:
- A) colonie marine di interesse storico-testimoniale suddivise in:
- A.1) di complessivo pregio architettonico;
 - A.2) di limitato pregio architettonico.
- B) colonie marine prive di interesse storico-testimoniale.
4. (D) Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio architettonico (tipo A1) ricadenti nella Provincia di Rimini e individuati nella Tavola B sono i seguenti:
1. Ferrovieri Opafs, Bellaria;
 2. Soresinese, Rimini;
 3. Comasco-de Orchi, Rimini;
 4. Murri, Rimini;
 5. Patronato scolastico, Rimini;
 6. Forlivese, Rimini;
 7. Novarese, Rimini;
 8. Bolognese, Rimini;
 9. Reggiana, Riccione;
 10. Burgo, Riccione;
 11. Le navi, Cattolica;
 12. Ferrarese, Cattolica;
- Gli interventi ammessi, per gli edifici di cui al presente comma devono essere coerenti con i criteri e i metodi del restauro finalizzati a mantenere l'integrità materiale, ad assicurare la tutela e conservazione dei valori culturali e la complessiva funzionalità dell'edificio, nonché a garantire il suo miglioramento strutturale in riferimento alle norme sismiche.
5. (D) Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di limitato pregio architettonico (tipo A2) ricadenti nella Provincia di Rimini e individuati nella Tavola B sono i seguenti:
1. Villaggio Ragazzi Bresciana, Rimini;
 2. Enel, Rimini⁹;
 3. Villa Margherita Rimini ;
 4. Opafs Ferrovieri, Riccione;
 5. Adriatica Soliera-Carpi, Riccione;
 6. Primavera, Riccione;
 7. Bertazzoni, Riccione;
 8. Fusco, Misano;
- Per gli edifici delle colonie di cui al presente comma il progetto deve individuare gli elementi architettonici di pregio che devono essere conservati, attraverso il loro restauro, in rapporto spaziale e volumetrico coerente con l'assetto originario dell'edificio.
6. (D) Gli strumenti di pianificazione comunale precisano le modalità di intervento sugli edifici e le aree di pertinenza delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio architettonico di cui ai precedenti commi 4 e 5, con riferimento alle specifiche caratteristiche degli immobili ubicati nel proprio territorio nel rispetto delle seguenti direttive:
- a) il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria;
 - b) dovrà essere assicurata la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici, sia esterni che interni, che abbiano valore storico, artistico, o documentario.
- Fino all'approvazione di tali strumenti comunali sugli edifici delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio architettonico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sui progetti relativi alle suddette colonie marine deve essere acquisito il parere della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici nei casi previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgs n.42/2004 smi.
7. (D) Sono compatibili con le caratteristiche degli edifici di cui ai tipi A1 e A2 le utilizzazioni per:
- a) Attività ricettive a gestione unitaria: turistiche, specialistiche, residenze collettive quali collegi, studentati, residenze protette;
 - b) Strutture culturali, per l'istruzione e per il tempo libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e di supporto;
 - c) Attività di servizio, terziarie e commerciali finalizzate alla qualificazione e diversificazione dell'offerta turistica ed alla riqualificazione dell'ambiente urbano.
8. (D) Le trasformazioni nelle aree di pertinenza degli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico, sono prioritariamente rivolte alla conservazione e/o ripristino, in quanto tali aree costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle preesistenze edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell'ambito di una progettazione unitaria comprendente l'edificio e l'intera area di pertinenza, così come storicamente documentata ed individuata, in tali aree sono ammessi interventi aventi un carattere accessorio e di integrazione funzionale rispetto alla destinazione d'uso principale dell'edificio. La progettazione unitaria deve assicurare l'eliminazione dei manufatti esistenti incongrui. Ove non sia possibile, per le caratteristiche delle colonie, recuperare le volumetrie nell'area di pertinenza, le stesse potranno essere trasferite in altra area nel rispetto delle disposizioni di zona.

Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo: a) percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al massimo del possibile di interessare arenili; b) parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi esistenti o ricostituibili; c) elementi di arredo, amovibili e/o precari. 9. (D) Negli ambiti denominati “città delle colonie” e perimetrati con l'apposito segno grafico nelle Tavole B e C, ogni trasformazione, fisica e/o funzionale è subordinata alla formazione di programmi unitari di qualificazione e/o di diversificazione dell'offerta turistica, anche attraverso il recupero dell'identità e della riconoscibilità locale. Tali programmi devono perseguire la generale finalità del ripristino della conformazione naturale del le aree comprese nei perimetri degli ambiti, con particolare riferimento per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili. I programmi di cui al presente comma sono ricompresi in quelli di cui all'art.5.7 comma 3 quando la “città delle colonie” è parte dell'ambito di tali Programmi generali. Tali previsioni saranno attuate a seguito dell'aggiornamento della Valsat e della verifica di conformità alle linee guida Gizc. Nelle aree ricomprese nel perimetro della “città delle colonie” di Bellaria Igea- Marina gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere, in relazione a documentate esigenze di riqualificazione di parti urbanizzate e compromesse nei loro valori ambientali di dette aree, limitate quote di nuova edificazione finalizzate alla riqualificazione del sistema costiero ed alla effettiva attuazione del programma della città delle colonie interessata, anche applicando la perequazione urbanistica di cui all'art 7 della LR 20/2000. 10. (D) I programmi di cui al precedente comma definiscono: l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel contesto in termini di accessibilità, servizi e aspetti paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle rispettive aree di pertinenza, nonché di eventuali ulteriori aree ed edifici ricadenti all'interno delle città delle colonie, oggetto di intervento; gli strumenti attuativi prescelti per l'attuazione del programma; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al programma ed i reciproci impegni. Per gli edifici, che non siano colonie di tipo A1 e A2, originariamente compresi nel perimetro delle città delle colonie ma non ricomprese nel programma valgono le previsioni degli strumenti urbanistici comunali in conformità a quanto disposto dalla normativa di zona del presente Piano. 11. (D) Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 9 e nella redazione dei programmi unitari di cui al precedente comma 10, le colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti parte del programma possono essere oggetto di: a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione; b) accorpamento in loco di 2 o più edifici all'interno del sedime originario senza incremento del volume complessivo; c) demolizione e trasferimento del volume all'esterno delle zona di cui all'art.5.6, con incremento del volume demolito del 15%; d) demolizione e trasferimento del volume all'interno delle zone di cui all'art.5.6, escluse le aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima strada parallela al mare, con un incremento del volume demolito del 5%; 12. (D) Prima dell'approvazione definitiva da parte del Comune il Programma è inviato alla Provincia per un parere sugli aspetti ed argomenti di rilevanza sovracomunale. 13. (D) In assenza dei programmi di cui ai precedenti commi 8 e 9 non è consentita alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli edifici classificati come colonie, che non siano classificate di tipo A1 e A2, ad eccezione della manutenzione ordinaria e della demolizione senza ricostruzione. 14. (D) Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al presente articolo possono prevedere motivate rettifiche dei perimetri di tali ambiti, sia per portarli a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove ciò consenta di meglio perseguire le finalità e gli obiettivi di cui al precedente comma 9. 15. (D) Gli edifici delle colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e le rispettive aree di pertinenza, non ricadenti nei perimetri delle città delle colonie, individuate nella Tavola C, sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano per il sistema e per le zone entro cui ricadono ed utilizzate prioritariamente per migliorare la qualità urbanistica ed ambientale dell'area costiera. Deve essere favorita la demolizione senza ricostruzione in loco degli edifici insistenti in aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima strada ad essa parallela e ricadenti nei varchi a mare così come individuati nella <u>Tavola A°</u>.	
PTCP - Parte II, Titolo 5 Art. 5.11 - Zone gravate da usi civici	Corrispondenza PTPR: Art. 23 - Zone di interesse storico-testimoniale
1. Le aree gravate da usi civici sono zone sottoposte a speciali regimi giuridici di antico diritto soggetti a vincolo paesaggistico in ragione del particolare interesse storico-testimoniale. 2. (D) I Comuni interessati nel tempo dall'esistenza di usi civici, devono verificare l'attuale sussistenza di tali regimi giuridici sul proprio territorio e individuarne nel PSC la perimetrazione con riferimento alla documentazione atta a dimostrare le verifiche effettuate. 3. (D) Il PSC approfondisce la conoscenza della caratterizzazione paesaggistica e dell'organizzazione territoriale storica delle aree gravate da usi civici e sottopone tali aree a specifica disciplina nel rispetto delle seguenti disposizioni, oltre che di eventuali condizioni e limiti derivanti da altre tutele del presente Piano sulle stesse aree: a) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli eventuali elementi di organizzazione storica e di caratterizzazione paesaggistica; b) gli eventuali interventi di nuovi manufatti devono essere coerenti con i caratteri paesaggistici del contesto e di norma costituire unità accorpate con l'edificazione preesistente; c) qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con i caratteri del paesaggio; d) la valorizzazione dell'interesse storico-testimoniale delle zone gravate da usi civici può essere attuata con l'individuazione di forme di fruizione tematica compatibili con i diritti derivati da tali regimi giuridici.	

PTCP - Parte II, Titolo 2 - Art. 2.1 - Disposizioni generali	Corrispondenza PTPR: - Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; Art. 34 - Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del Piano
1. Il PTCP, anche in adeguamento alle disposizioni del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino, individua e tutela il reticolo idrografico provinciale, principale e minore, e i territori di pertinenza fluviale al fine di ridurre il rischio idraulico e di salvaguardare e valorizzare le aree fluviali sia per gli aspetti di funzionalità idraulica sia per gli aspetti morfologici e di qualità paesaggistica e naturalistica - ambientale. 2. (D) I territori di cui al precedente comma rappresentano ambiti privilegiati per lo sviluppo di progetti di tutela e valorizzazione e di recupero della funzionalità fluviale nonché per l'applicazione di misure ed incentivi per il mantenimento dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua derivanti da fonti di finanziamento regionali, nazionali ed europee. 3. (P) Nel territorio di pertinenza fluviale di cui agli articoli 2.2, 2.3, 2.4 e nelle aree di ricarica idrogeologicamente connesse all'alveo di cui all' art. 3.3, nonché nelle aree del demanio idrico non sono ammesse nuove attività comportanti l'estrazione di materiale litoide e non ad eccezione delle fattispecie previste dell'art. 12 bis comma 2 del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino.	
PTCP - Parte II, Titolo 2 - Art. 2.2 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	Corrispondenza PTPR: - Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; Art. 34 - Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del Piano
1. Il Ptcp individua nella tavola D gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, con riferimento al reticolo idrografico principale e minore, quali porzioni di territorio interessate dal deflusso e dalla divagazione delle acque delimitate dal ciglio di sponda o, nel caso di tratti arginati con continuità, delimitate dalla parete interna del corpo arginale. Rientrano nell'alveo tutte le aree morfologicamente appartenenti al corso d'acqua in quanto sedimi storicamente già interessati dal deflusso delle acque riattivabili o sedimi attualmente interessabili dall'andamento pluricorsale del corso d'acqua e dalle sue naturali divagazioni. 1.bis (D) I comuni nel recepimento della tavola D nell'ambito della predisposizione degli strumenti urbanistici riportano a scala di dettaglio l'esatta delimitazione degli alvei del reticolo idrografico minore assumendo i criteri identificativi definiti al precedente comma 1, secondo il criterio morfologico, o, nei casi in cui il criterio morfologico non sia utilizzabile, attraverso l'individuazione delle aree interessate da portate con tempi di ritorno 3/5 anni. 2. (P) Nelle aree di cui al comma 1, oltre alle disposizioni di cui al precedente articolo 2.1, valgono le seguenti prescrizioni: a) Non sono consentiti: - interventi edilizi, interventi di impermeabilizzazione e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura che non siano connessi a interventi idraulici predisposti dalle Autorità competenti; - le colture agricole e le attività zootecniche; - la dispersione dei reflui non adeguatamente trattati; - le discariche di qualunque tipo, gli impianti di trattamento e lo stoccaggio di rifiuti, gli impianti di trattamento delle acque reflue; - il deposito anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura; - qualunque tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi). b) Sono fatti salvi, previo parere vincolante dell'ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico, i seguenti interventi, opere e attività qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali: - interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento che non determinino rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo; - mantenimento e potenziamento della portualità turistica esistente, attrezzature amovibili per la pesca e il ricovero di piccole imbarcazioni. c) Per i manufatti edilizi presenti negli alvei sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale. d) Gli interventi di tombinatura di tratti del reticolo idrografico minore sono vietati ad eccezione degli attraversamenti strettamente necessari a garantire l'accessibilità ad insediamenti esistenti non altrimenti raggiungibili. Eventuali interventi di interrimento e/o deviazione di tratti del reticolo idrografico minore sono consentiti esclusivamente se funzionali all'attuazione di previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano e previo parere vincolante dell'Autorità Idraulica competente. Sono fatti salvi gli interventi da parte delle autorità idrauliche competenti finalizzati alla eliminazione o riduzione del rischio idraulico o comunque di rischi connessi alla tutela della pubblica incolumità. 3. (D) Gli alvei sono destinati al libero deflusso delle acque e al recepimento delle dinamiche evolutive del corso d'acqua e sono luogo dei naturali processi biotici dei corpi idrici (autodepurazione, mantenimento di specifici ecosistemi acquatici). La gestione degli alvei deve essere quindi finalizzata esclusivamente al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale e si attua attraverso: a) interventi manutentivi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle caratteristiche morfologiche e geometriche dell'alveo ottimali ai fini della funzionalità idraulica e/o del ripascimento costiero; b) adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinano rischio idraulico; c) interventi di manutenzione e di costituzione e ripristino della vegetazione fluviale (da realizzare anche contestualmente agli interventi di messa in sicurezza idraulica) che consentano all'alveo di funzionare come corridoio ecologico; d) interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati. Tutti gli interventi di cui la presente comma devono essere realizzati secondo i criteri di bassa artificialità e d'ingegneria naturalistica e secondo le ulteriori disposizioni definite dalla direttiva approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca con deliberazione n. 3 del 30 novembre 2006.	
PTCP - Parte II, Titolo 4 - Art. 4.1 - Direttive e prescrizioni per gli assetti geologici	Corrispondenza PTPR: Art. 20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (elemento Calanchi); Art. 26 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità Art. 27 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
1. Il PTCP individua nella Tavola D gli assetti geologici attraverso le seguenti zone ed elementi di tutela: a) zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare; b) zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (a rischio molto elevato e a pericolosità molto elevata); c) aree di possibile influenza di frane da crollo (a rischio molto elevato e a pericolosità molto elevata) d) calanchi; e) zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare; f) zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati (a rischio elevato e a pericolosità elevata) g) aree potenzialmente instabili;	

	h) depositi di versante (verificati e da verificare); i) depositi eluvio-colluviali e antropici; l) scarpate.
2.	Le zone e gli elementi che costituiscono gli assetti geologici per la definizione delle tutele di cui al presente Articolo sono documentati e riportati nel Quadro conoscitivo Approfondimento n. 2 – capitolo “Pericolosità geomorfologica, rischio sismico e attività estrattive” e tav. SA 9 nonché nel Quaderno del quadro conoscitivo e nella tavola Tqc 3b per il territorio dell’Alta Valmarecchia .
3.	(P) Per le zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati e da verificare, per le aree di possibile influenza di frane di crollo e per i calanchi così come individuati nella Tavola D, valgono le seguenti prescrizioni: a1) per le zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati e da verificare e per i calanchi, non sono ammessi nuovi manufatti edilizi e nuove infrastrutture tecnologiche e viarie. a2) per le aree di possibile influenza di frane di crollo non sono ammessi nuovi manufatti edilizi. Sono fatti salvi gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e a infrastrutture viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative. La realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche e viarie è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e sulle infrastrutture che portino alla minimizzazione del rischio in relazione all’opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica che dimostri la minimizzazione del rischio ed è subordinato al parere vincolante dell’Autorità di Bacino ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’art. 15 delle NTA del PAI; b) per gli edifici esistenti sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di conservazione volti alla riduzione della vulnerabilità dell’edificio, interventi per adeguamenti igienico-sanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità; c) non sono ammesse destinazioni d’uso incompatibili con il grado di vulnerabilità degli edifici esistenti non sono comunque ammessi cambi di destinazione d’uso che aumentino il numero delle persone esposte al rischio; d) non sono ammessi movimenti del terreno che non siano connessi ad opere di regimazione idraulica, a interventi di consolidamento o che non siano funzionali agli interventi consentiti dalle presenti norme; e) sono ammessi interventi di manutenzione, ripristino e adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti. I progetti di tali interventi, ad esclusione di quelli di sola manutenzione, sono comunque assoggettati a parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca; f) sono ammessi interventi di regimazione delle acque superficiali e profonde e degli scarichi che riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto; g) sono ammessi gli interventi per la stabilizzazione dei dissesti nonché gli interventi di gestione di cui ai successivi commi 4 e 7. Le prescrizioni di cui al presente comma si estendono a tutte le zone di possibile ulteriore evoluzione del fenomeno franoso, cioè al perimetro sotteso alla zona di accumulo, nonché al limite di eventuale massima invasione di blocchi rocciosi per frane di crollo. In sede di redazione degli strumenti urbanistici è necessario procedere alla delimitazione delle aree interessate dalle possibili evoluzioni dei fenomeni franosi (retrogressione o perimetro sotteso alla zona di accumulo nonché di massima invasione di blocchi rocciosi per frane di crollo) e delle aree in cui sia in atto una progressione dell'erosione (ad esempio al coronamento delle aree calanchive). Per tali aree si applicano le prescrizioni del presente comma. La Provincia emanerà apposita direttiva sulle modalità di individuazione di detti ambiti.
4.	(P) Nei calanchi, così come individuati nella Tavola D, deve essere promossa la conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici nonché il naturale processo evolutivo dei versanti. Interventi di consolidamento e bonifica, a basso impatto ambientale, sono ammessi solo qualora l’evoluzione dei calanchi metta a rischio la pubblica incolumità o infrastrutture tecnologiche o viarie esistenti. È inoltre vietata qualunque piantagione e/o coltivazione a scopo agricolo o produttivo.
5.	(P) Per le zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare ai sensi del successivo comma 8, così come individuati nella Tavola D, valgono le seguenti prescrizioni: a) non sono ammessi nuovi manufatti edilizi fatta eccezione per i servizi agricoli ricadenti in territorio extraurbano purché di modeste dimensioni; b) non sono ammessi cambi di destinazione d’uso che aumentino il numero delle persone esposte al rischio c) non sono ammessi movimenti del terreno che non siano connessi ad opere di regimazione idraulica o a interventi di consolidamento o che non siano funzionali agli interventi consentiti dalle presenti norme; d) per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di conservazione, interventi per adeguamenti igienico-sanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell’edificio e modesti ampliamenti di servizi agricoli oltre che interventi (canalizzazione acque meteoriche, canalizzazione scarichi) che riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto; e) Non sono ammesse nuove infrastrutture viarie. Nuove infrastrutture tecnologiche sono ammesse se non altrimenti localizzabili. Le previsioni e i progetti devono essere corredate da studi di dettaglio che definiscano gli interventi di mitigazione del rischio. I progetti sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino; f) sono ammessi interventi di manutenzione, ripristino e adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti. I progetti di tali interventi, ad esclusione di quelli di sola manutenzione, sono comunque assoggettati a parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino; g) sono ammessi gli interventi per la stabilizzazione dei dissesti nonché gli interventi di gestione di cui al successivo comma 7.
6.	(P) Nelle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati così come indicate nella Tavola D e in quelle che risultino tali a seguito delle verifiche di cui al successivo comma 8 valgono le disposizioni di cui al precedente comma 5. Sono inoltre ammessi: a) interventi relativi ad attrezzature e impianti pubblici essenziali; b) nuove infrastrutture viarie e tecnologiche non altrimenti localizzabili. Le previsioni e i progetti di tali infrastrutture devono essere corredate da studi di dettaglio che definiscano gli interventi di mitigazione del rischio. I progetti sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino. nonché i seguenti interventi per le aree ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato: c) interventi di nuova urbanizzazione solo se previsti da strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di adozione del progetto di piano stralcio dell’Autorità di Bacino ovvero 28 maggio 2001; d) interventi di nuova costruzione all’interno del tessuto urbano già dotato di opere di urbanizzazione; e) interventi di ampliamento degli edifici esistenti; f) interventi di nuove infrastrutture e servizi di interesse pubblico. Gli interventi di nuova costruzione e di urbanizzazione ammessi devono essere preceduti da specifiche analisi geologiche e, se necessario, da interventi di consolidamento, che comportino la mitigazione della pericolosità e compatibilità degli interventi.

Tutti gli interventi ammessi devono comunque essere realizzati con modalità che non determinino situazioni di pericolosità. In particolare: non è consentita la movimentazione di terra che non sia connessa ad opere di regimazione idraulica o agli interventi consentiti dalle presenti norme; deve essere effettuata la canalizzazione delle acque meteoriche; le reti acquedottistiche e le fognature devono essere a perfetta tenuta; deve essere garantito il rispetto delle norme sismiche previo approfondimento dell'interazione tra i caratteri litologici dell'area e le sollecitazioni sismiche.

7. (D) Nelle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi (verificati e da verificare), nelle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti (verificate e da verificare) e nei calanchi, fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, deve essere perseguita la tutela dell'ambiente, della conservazione del suolo e dai rischi di dissesto attraverso interventi di:
- a) stabilizzazione dei fenomeni di dissesto in atto e consolidamento dei versanti interessati da fenomeni di dissesto quiescente preferibilmente con criteri di ingegneria naturalistica;
 - b) regimazione delle acque superficiali e profonde;
 - c) mantenimento e ripristino dei caratteri geomorfologici, vegetazionali (formazioni boschive o arbustive, elementi isolati, siepi e filari) e paesaggistici con particolare riferimento alle unità di paesaggio e alle aree di tutela individuate nella Tavola B e C del presente Piano;
 - d) rinaturalizzazione e sistemazioni a verde con esclusivo uso di associazioni vegetali autoctone e incentivazione alla diffusione spontanea di specie autoctone.

I Comuni nella predisposizione degli strumenti urbanistici possono individuare aree caratterizzate da emergenze ambientali o da fenomeni di dissesto attivi in rapida evoluzione che non interessano né direttamente né indirettamente insediamenti o infrastrutture nelle quali deve essere favorito il naturale processo evolutivo dei versanti.

Nelle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi (verificati e da verificare) non sono ammesse piantagioni e/o coltivazioni a scopo agricolo e produttivo.

Le pratiche colturali eventualmente in atto, nelle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti (verificate e da verificare) devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico e con le caratteristiche ambientali delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idraulica superficiale. I Comuni in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici generali definiscono le norme di dettaglio relative al controllo delle lavorazioni agricole in relazione alla natura dei terreni e alle pendenze dei versanti con particolare riferimento al controllo della profondità massima delle lavorazioni agricole in rapporto alle estensioni delle superfici e alle aree di divieto delle lavorazioni agricole (scarpate adiacenti ai corsi d'acqua e alle infrastrutture con idonea fascia di rispetto e suoli con pendenza superiori al 30% non interessati da sistemazioni esistenti a terrazzi e ciglioni). Deve essere inoltre favorita il mantenimento e la diffusione dei prati montani e prati – pascoli e la conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi.

8. (D) I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici (PSC, POC,) di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, provvedono a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo e alle relative disposizioni. In tali ambiti i Comuni possono condurre la verifica delle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare e delle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare come individuate nella tavola D, avvalendosi di uno studio geologico eseguito secondo la metodologia di cui alla direttiva provinciale approvata con deliberazione di C.P. n.47 del 25 giugno 2003 e previa l'acquisizione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca ai sensi dell'art. 17 delle norme del Piano stralcio dell'Autorità di Bacino. Le aree che a seguito della verifica di cui al presente comma risultassero interessate da fenomeni di dissesto attivi sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 3 e 7, quelle risultanti interessate da fenomeni di dissesto quiescenti sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Per le parti del territorio a destinazione agricola interessate da zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare o da zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare, la procedura di verifica si esaurisce con l'eventuale recepimento di cui all'art. 17, comma 3 lettera a) delle NTA del PAI. Il Ptcp è periodicamente aggiornato attraverso il recepimento delle ridefinizioni degli ambiti di dissesto o di reale attività dei fenomeni approvate contestualmente agli strumenti urbanistici comunali. I fenomeni di dissesto attivi e quiescenti verificati e i calanchi come individuati nella tavola D nonché i fenomeni di dissesto attivi e quiescenti che verranno verificati e approvati ai sensi del presente comma potranno essere soggetti a eventuali ulteriori proposte di modifica ai sensi delle procedure previste all'art. 22 della Lr 20/2000 nonché delle procedure previste all'art. 6 comma 3 delle norme del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino.

9. (P) Nelle aree potenzialmente instabili, così come individuate nella Tavola D, ogni trasformazione, nonché ogni previsione assunta dagli strumenti urbanistici comunali che implichi interventi di nuova costruzione o di ampliamento dei manufatti esistenti è subordinata alla realizzazione di un rilevamento geologico di dettaglio seguito da indagini geognostiche appropriate che chiariscano gli aspetti di stabilità, idrogeologici e geotecnici di un adeguato intorno territoriale. A risultato di tali indagini, nel caso di comprovata insussistenza delle condizioni di instabilità sono ammessi tutti gli interventi di trasformabilità sia urbanistica sia edilizia compatibilmente con le specifiche norme di zona. Nel caso invece di rilevamento di condizioni di instabilità attiva o potenziale o di evoluzione dei fenomeni franosi operano le rispettive norme di cui ai precedenti commi 3, 4, e 6. Sono comunque ammessi gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente.

10. (P) I depositi di versante da verificare, così come individuati nella Tavola D, sono assoggettati alle prescrizioni di cui al precedente comma 5 al fine di prevenire utilizzi del territorio non compatibili con le reali situazioni di dissesto geomorfologico eccezion fatta per la procedura di acquisizione del parere di cui alla lettera e). I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici (PSC, POC) avvalendosi di uno studio geologico condotto secondo la metodologia di cui alla direttiva provinciale approvata con deliberazione di C.P. n.47 del 25 giugno 2003, conducono motivati approfondimenti dei depositi di versante da verificare di cui al presente comma. Agli elementi geomorfologici che a seguito di tali approfondimenti risultassero classificabili come frane quiescenti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6, agli elementi che risultassero classificabili come depositi di versante verificati si applicano invece le disposizioni di cui al successivo comma 11. Per le parti del territorio a destinazione agricola interessate da depositi di versante da verificare, lo strumento urbanistico comunale deve disporre che la domanda del titolo abilitativo per un intervento di trasformazione edilizia sia corredata da uno studio geologico-geotecnico, redatto secondo le disposizioni normative vigenti in materia, riguardante le aree del deposito coinvolte dall'intervento ed un significativo intorno, finalizzato alla definizione della compatibilità dell'intervento con l'effettiva pericolosità geomorfologica del deposito e senza che questo determini una sua diversa classificazione o esclusione dalla classificazione.

11. (P) I depositi di versante verificati così come individuati nella Tavola D o che risultassero tali a seguito degli approfondimenti di cui al precedente comma 10 sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
- a) qualsiasi intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, deve essere supportato da un'attenta analisi geologica e geomorfologia di dettaglio da estendersi ad un intorno significativo dell'area di interesse e deve essere analizzata la stabilità del versante sia prima che a seguito della realizzazione dell'intervento;
 - b) la progettazione dell'intervento edificatorio deve essere supportata dalla progettazione delle opere atte alla regimazione delle acque di scorrimento superficiale e di infiltrazione nel primo sottosuolo;
 - c) i movimenti terra devono essere limitati alla realizzazione degli interventi ammessi.

12. (P) Nei depositi eluvio colluviali e antropici così come individuati nella Tavola D valgono le disposizioni di cui al precedente comma 11.

13. (P) Il presente Piano delimita nella Tavola D le scarpate definite come quegli oggetti morfologici aventi altezza > di 10 m e pendenza > 45°. In adiacenza alle scarpate non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall’orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all’altezza delle scarpate sottese e a partire dal piede delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all’altezza delle scarpate sovrastanti. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici (PSC, POC,) di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, provvedono ad individuare le ulteriori scarpate non cartografate dal presente Piano in quanto non significative a scala territoriale, o a diversamente delimitare quelle presenti nella Tavola D previa dimostrazione supportata da adeguato rilievo topografico di dettaglio.	
PTCP - Parte II, Titolo 4 - Art. 4.2 – Abitati da consolidare	Corrispondenza PTPR: - Art. 29 - Abitati da consolidare o da trasferire
1. (D) Per gli abitati da consolidare di cui alla Legge 445/1908 e perimetrati ai sensi dell’art. 29 del Ptp, così come individuati nella tavola D e per gli abitati da consolidare ricadenti in territorio dell’Alta Valmarecchia come individuati nel Quaderno del Quadro Conoscitivo – Sistema ambientale – dissesto geomorfologico – abitati da consolidare, operano le disposizioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del presente piano. Le nuove perimetrazioni di abitati da consolidare e da delocalizzare e le eventuali variazioni delle perimetrazioni esistenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445, sono realizzate secondo le procedure disposte dall'art. 25 della L. r. 14 aprile 2004 n. 7.	
PTCP - Parte II, Titolo 2 - Art. 2.4 Fasce arginali e ripariali	Corrispondenza PTPR: - Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; Art. 34 – Tutela dei corsi d’acqua non interessati dalle delimitazioni del Piano
1. (P) Nelle fasce ripariali quali parti di territorio di profondità non inferiore a 10 metri calcolata dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua e nelle fasce arginali quali parti di territorio adiacenti all’alveo comprensive degli argini e delle fasce con profondità minima di 10 metri dal piede esterno degli argini valgono le prescrizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 2.3 e le ulteriori disposizioni dei seguenti commi. 2. (D) Nelle fasce arginali sono ammessi interventi finalizzati ad assicurare la piena funzionalità degli argini nel rispetto della normativa vigente. La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dalla Autorità di Bacino sono subordinate al parere vincolante dell’ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico. 3. (D) Nelle fasce ripariali devono essere promossi interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale quali il mantenimento e il ripristino della vegetazione autoctona spontanea con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità. In particolare dovranno essere realizzati adeguati ambiti di autodepurazione e zone tampone secondo i criteri e le disposizioni della direttiva approvata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca con deliberazione n. 3 del 30 novembre 2006.	
PTCP - Parte II, Titolo 3 – Art. 3.1- Zone di tutela delle acque sotterranee e superficiali	Corrispondenza PTPR: Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
1. Il PTCP, in adeguamento alle disposizioni del Piano stralcio dell’Autorità di Bacino e del Piano territoriale di Tutela delle Acque (PTA) , con particolare riferimento agli adempimenti previsti all’art. 86 comma 4, individua nella Tavola D e nella Tavola D/a le seguenti aree che costituiscono le zone di protezione delle acque sotterranee e superficiali in territorio di pianura: - Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all’alveo (ARA) - Aree di ricarica diretta della falda (ARD) - Aree di ricarica indiretta della falda (ARI) - Bacini imbriferi (BI) - o Bacino imbrifero immediatamente a monte della captazione (BI10) e le seguenti aree in territorio collinare-montano: - Rocce magazzino (RM) - Zone di riserva (ZR) - Aree di alimentazione delle sorgenti (AS) Sono inoltre individuati gli Ambiti di approfondimento (AP): aree caratterizzate da situazioni geologicamente favorevoli alla presenza di acqua sotterranea che devono essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dei Comuni. 2. (D) Ai sensi dell’art.45 comma 2 del PTA regionale, gli articoli successivi dispongono anche in merito alle misure per la messa in sicurezza dei “centri di pericolo” definiti in allegato 1 del PTA regionale, all’interno delle zone di tutela di cui al comma 1. I Comuni nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici assumono le misure necessarie per la delocalizzazione e messa in sicurezza dei “centri di pericolo” riportati negli articoli successivi.	
PTCP - Parte II, Titolo 3 – Art. 3.2- Disposizioni generali relative alle zone di protezione delle acque sotterranee	Corrispondenza PTPR: Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (e Pta)
1. (P) Nelle aree di ricarica ARA, ARD, ARI è vietato l'interramento, l'interruzione e/o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile. 2. (P) Nelle aree di ricarica ARA e nelle aree di alimentazione delle sorgenti AS non sono consentite discariche e impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti di qualunque tipo. Nelle aree di ricarica ARD non sono consentite discariche di qualunque tipo e impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi. Nelle aree di ricarica ARI e nelle aree delimitanti le Rocce magazzino RM e le zone di riserva ZR sono consentite discariche limitatamente ai rifiuti non pericolosi subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale. 3. (P) È vietato il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle aree ARA e nelle “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”.	

4. (P) Le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e devono essere assoggettate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione della attività. Non sono comunque ammessi tombinamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DM 471/99. Nei settori di ricarica ARA non sono ammesse nuove attività comportanti l'estrazione di materiale litoide e non ad eccezione delle fattispecie previste dell'art. 12 bis comma 2 delle norme del Piano stralcio dell'Autorità di bacino per l'assetto idrogeologico. Nelle aree di alimentazione delle sorgenti (AS) le attività estrattive non devono comportare interferenza con le sorgenti (contaminazione e/o riduzione delle portate). 5. (D) Nella formazione di progetti di recupero ambientale e di eventuale riutilizzo dei bacini di ex cava potrà essere valutato il loro potenziale utilizzo come bacini di ricarica della falda e/o come bacini di accumulo della risorsa idrica. 6. (P) Il potenziale utilizzo dei bacini di ex-cava per fattispecie previste dal precedente comma 5 non dovrà comunque comportare interventi di artificializzazione e impermeabilizzazione.	
PTCP - Parte II, Titolo 3 – Art. 3.3- Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – ARA	Corrispondenza PTPR: Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (e Pta)
1. (P) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque nonché di garantire la tutela della dinamiche fluviali e la salvaguardia della qualità ambientale dei territori di pertinenza fluviale, nelle aree di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2.1 comma 3 e 3.2, valgono le seguenti prescrizioni: a) non sono consentiti interventi di nuova urbanizzazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2; b) non sono consentiti interventi di riduzione della permeabilità del suolo ad eccezione delle fattispecie di cui alla successiva lettera f); c) sono inoltre vietati: lo scarico su suolo di acque reflue anche se depurate, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, l'accumulo a piè di campo di fertilizzanti, concimi chimici e prodotti fitosanitari, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e radioattive, i serbatoi interrati per idrocarburi e biomasse liquide, le aree cimiteriali, i centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo; d) Per le tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono essere utilizzati materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo e curato in modo particolare il collegamento tra i manufatti. Va inoltre prevista la verifica periodica di eventuali perdite. e) Per le fondazioni profonde devono essere previsti sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto rispetto all'acquifero. E' vietato l'utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione. f) sono consentiti nuovi manufatti edilizi limitatamente alle seguenti fattispecie: se strettamente funzionali all'attività agricola e con i limiti di cui ai successivi <u>articoli 9.3 e 9.4 e 9.7 bis</u>°; se insistenti su aree già impermeabilizzate con regolare autorizzazione alla data di adozione dell'integrazione del Piano Stralcio (15 dicembre 2004) purché non comportino l'alterazione dell'equilibrio idrogeologico del sottosuolo e previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca come specificato dalle norme dello stesso Piano Stralcio; g) sui manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di conservazione e modesti ampliamenti purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti. 2. (P) Sono fatti salvi i seguenti interventi, opere e attività: a) gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione. Le previsioni delle nuove infrastrutture nonché i progetti preliminari relativi ad interventi di ripristino e adeguamento delle infrastrutture esistenti sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca; b) gli interventi e le trasformazioni d'uso che determinino un miglioramento della qualità ambientale delle acque nel caso di attività ed usi esistenti che risultano non compatibili al perseguimento della qualità ambientale e della sicurezza idraulica; c) gli interventi finalizzati alla tutela e alla salvaguardia della qualità ambientale di cui al comma 4 nonché gli interventi di mitigazione del rischio idraulico di cui al precedente articolo 2.5; d) gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati prima della data di adozione del presente Piano conformi al Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino, fermo restando quanto specificato al seguente comma 3. 3. (P) L'insediamento di nuove attività industriali è consentito esclusivamente nelle aree per le quali le opere di urbanizzazione di cui all'art. A-23 della L.r. 20/2000 siano già state realizzate alla data di approvazione del Piano di Tutela delle Acque regionale (21 dicembre 2005) e alla data di adozione della variante al Ptcp 2007 (31.07.2012) per i Comuni dell'Alta Valmarecchia. Sono ammessi interventi relativi alle attività industriali esistenti conformi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Gli interventi ammessi ai sensi del presente comma sono comunque subordinati al rispetto delle seguenti condizioni verificate da apposito studio di dettaglio : a) che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato; b) che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione e che la rete fognante di comparto e generale abbia delle caratteristiche di tenuta (come ad es. doppia camicia, cavidotto affogato in bentonite, giunti stagni, pozzetti impermeabilizzati, ecc.); c) che siano assunte idonee misure per l'eliminazione di eventuali rischi di contaminazione accidentali in relazione alla effettiva ridotta protezione della risorsa idrica; d) che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato, attraverso apposito studio idrogeologico da sottoporre alla Autorità idraulica competente, alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale e con le tendenze evolutive della falda a scala di conoide interessata o di porzione di essa nel tempo e in relazione agli effetti di prelievo. 3.bis (P) Non sono comunque ammesse attività fortemente idroesigenti e aziende ad elevato rischio di incidente rilevante con attività che possano incidere sulla qualità delle acque. 4. Ai fini della tutela e salvaguardia della qualità ambientale sono realizzabili interventi di conservazione e ripristino delle caratteristiche idromorfologiche e idrogeologiche, di mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, di impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, di conversione dei seminativi in prati permanenti, di introduzione nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata. 5. Gli interventi ammessi di cui ai precedenti commi devono essere compatibili con le caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, con particolare riferimento alle sub unità di paesaggio dei territori fluviali individuate nella Tavola C del presente Piano. 6. (D) Nelle aree urbanizzate o destinate ad interventi di urbanizzazione conformemente alle disposizioni del presente articolo nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei isolati, i Comuni devono prevedere misure per la tutela quali- quantitativa della risorsa idrica e assumere idonei provvedimenti per garantire che le stesse aree siano provviste di rete fognaria separata, con possibilità di allacciamento di	

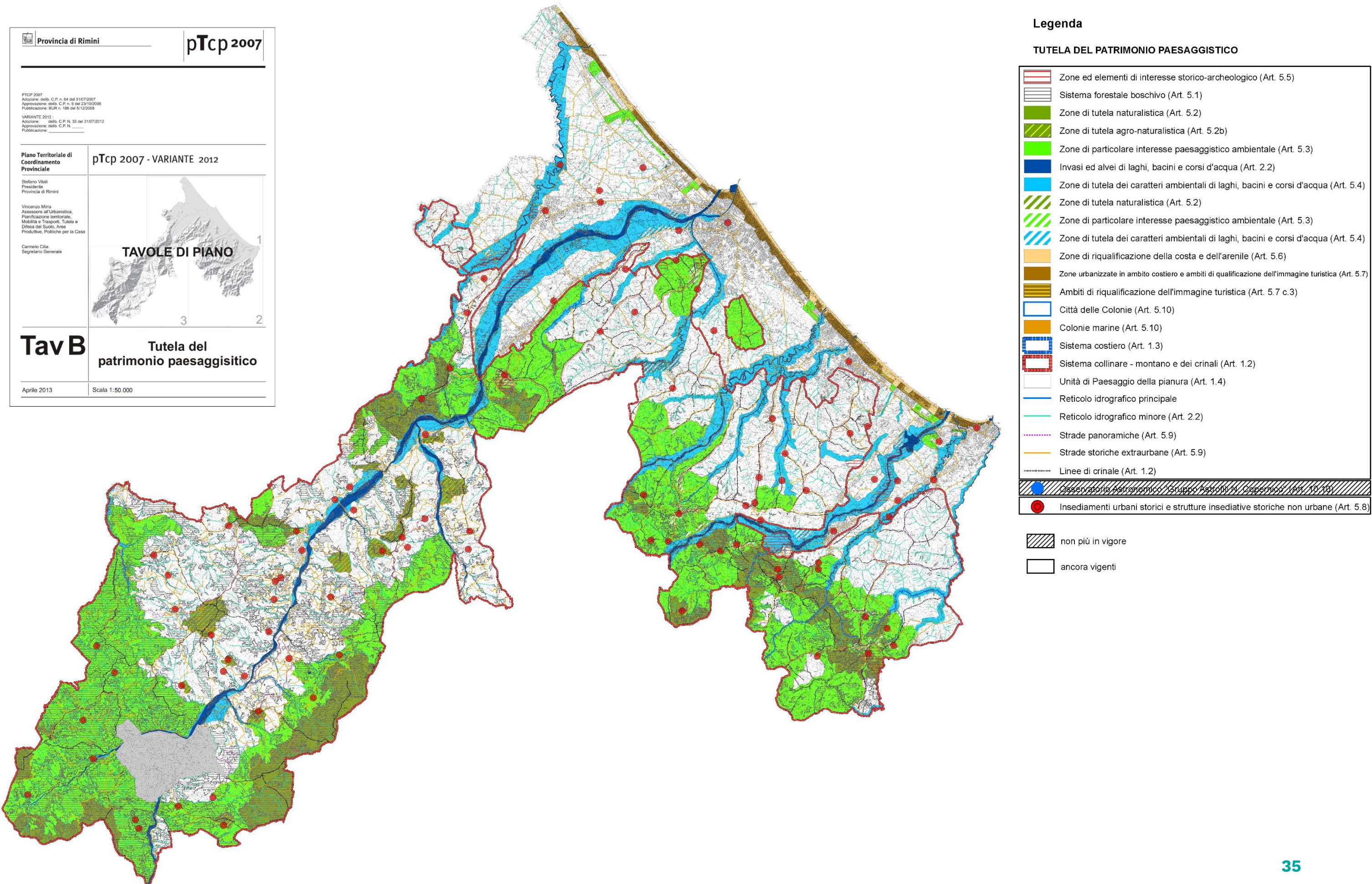
tutti gli insediamenti alla rete nera, a perfetta tenuta, recapitante a un adeguato impianto di trattamento in relazione alla potenzialità dell'agglomerato ed alla capacità autodepurativa del corpo idrico ricettore. Devono essere previsti sistemi di gestione delle acque meteoriche, adottando pratiche e strategie per la riduzione dei contaminanti trasportati dalle acque di pioggia (riportate nelle Linee guida del “Piano di indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia” di cui all’art.10.2 comma 8), escludendo quei sistemi che prevedono l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque di dilavamento potenzialmente inquinate. Inoltre deve essere prevista la messa in sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e viarie, prevedendo per le strade classificate A (autostrade), B (Strade extraurbane principali) e C (Strade extraurbane secondarie) dispositivi per il controllo delle acque di prima pioggia e degli sversamenti accidentali. I Comuni assumono le misure necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche attraverso l’adeguamento degli strumenti urbanistici definendo le disposizioni di dettaglio. 7. (D) Le aree di sosta dovranno essere realizzate con superfici permeabili o semipermeabili, garantendo la presenza di almeno 1 metro di spessore di terreno che fungerà da strato filtrante rispetto al massimo livello piezometrico della falda. Qualora si dimostri l'impossibilità di rispettare tale condizione i parcheggi saranno realizzati con pavimentazioni impermeabili e, se di superficie superiore a 500 m2, dovranno garantire il trattamento delle acque di prima pioggia o il loro convogliamento in fognatura nera, previo consenso del gestore del Servizio Idrico Integrato.	
PTCP - Parte II, Titolo 3 – Art. 3.4- Aree di ricarica diretta della falda – ARD e Aree di alimentazione delle sorgenti - AS	Corrispondenza PTPR: Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (e Pta)
1. (P) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque, all'interno delle aree di ricarica diretta della falda oltre alle disposizioni di cui al precedente art. 3.2 valgono le seguenti disposizioni: a) Sono consentiti interventi di nuova urbanizzazione non altrimenti localizzabili e di limitata estensione in continuità al territorio urbanizzato esistente, nel rispetto delle disposizioni relative al sistema insediativo e ambientale del presente Piano; b) Sono vietati: lo scarico su suolo di acque reflue anche se depurate, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, i serbatoi interrati per idrocarburi e biomasse liquide e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo, l'accumulo a piè di campo di fertilizzanti, concimi chimici e prodotti fitosanitari. c) Per le tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono essere utilizzati materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo e curata in modo particolare il collegamento tra i manufatti. Va inoltre prevista la verifica periodica di eventuali perdite. d) Per le fondazioni profonde devono essere previsti sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto rispetto all'acquifero. E' vietato l'utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione. 2. (P) Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di adozione del presente Piano fermo restando quanto specificato al seguente comma 3. 3. (P) L'insediamento di nuove attività industriali, la trasformazione e l'eventuale ampliamento di quelle esistenti sono subordinate al rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 del precedente articolo 3.3. 4. (D) Al fine di limitare il rischio idraulico derivante dallo smaltimento delle acque meteoriche operano le prescrizioni di cui al precedente articolo 2.5. Inoltre, limitatamente alle ARD, i Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici generali, a compensazione di eventuali nuove impermeabilizzazioni individuano le aree da destinare a ripascimento della falda per un'estensione di norma non inferiore al doppio di quella di nuova impermeabilizzazione, fermo restando l'obbligo di gestione delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 10.2 delle presenti norme. 5. (D) Nelle aree urbanizzate e nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli strumenti urbanistici vigenti o che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità al comma 1, nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei sparsi valgono le disposizioni di cui al comma 6 e 7 del precedente articolo 3.3.	
PTCP - Parte II, Titolo 3 – Art. 3.5- Aree di ricarica indiretta della falda – ARI, e bacini imbriferi – BI	Corrispondenza PTPR: Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (e Pta)
1. (D) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 3.2, all'interno delle aree di ricarica indiretta della falda e dei bacini imbriferi valgono le seguenti disposizioni: a) sono ammessi interventi di nuova urbanizzazione di norma in continuità al territorio urbanizzato esistente nel rispetto delle disposizioni relative al sistema insediativo e ambientale del presente Piano; b) al fine di limitare il rischio idraulico derivante dallo smaltimento delle acque meteoriche operano le prescrizioni di cui al precedente articolo 2.5. Inoltre nelle Aree di ricarica indiretta (ARI) i Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici generali, a compensazione di eventuali nuove impermeabilizzazioni individuano le aree da destinare a ripascimento della falda per un'estensione di norma non inferiore a quella di nuova impermeabilizzazione, fermo restando l'obbligo di gestione delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 10.2 delle presenti norme; c) nelle aree urbanizzate e nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli strumenti urbanistici vigenti o che saranno destinate all'urbanizzazione, nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei sparsi valgono le disposizioni di cui al comma 6 del precedente articolo 3.3.	
PTCP - Parte II, Titolo 3 – Art. 3.6- Bacini imbriferi immediatamente a monte delle captazioni ad uso idropotabile (BI10)	Corrispondenza PTPR: Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (e Pta)
1. Il piano individua nella tavola D i bacini imbriferi immediatamente a monte delle captazioni di acqua superficiale ad uso idropotabile di estensione pari a 10 km². 2. (P) Negli ambiti di cui al precedente comma 1 come perimetrati nella tavola D, valgono le seguenti prescrizioni : a) Nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli strumenti urbanistici vigenti o che saranno destinate all'urbanizzazione i Comuni indicano le attività consentite con divieto di quelle comportanti scarichi pericolosi. b) Sono ammessi scarichi industriali solo se assimilati ai domestici. c) Non sono ammessi scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane a servizio di agglomerati superiori a 200 a.e. d) L'Autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, può imporre limiti più restrittivi e trattamenti più spinti rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale.	

PTCP - Parte II, Titolo 3 – Art. 3.7- Aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile e delle sorgenti	Corrispondenza PTPR: Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (e Pta)
1. Nella apposita Tavola S.A.6 del Quadro conoscitivo del PTCP sono localizzati i pozzi ad uso idropotabile con le rispettive zone di tutela assoluta e zone di rispetto delimitate ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs 152/2006. 2. (P) La zona di tutela assoluta deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio. 3. (P) Nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; k) pozzi perdenti; l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto. 4. (D) Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 3, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, i Comuni adottano le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. 5. (P) Nelle tavole Tqc 7a e 7b (carte delle risorse idriche sotterranee) del Quadro conoscitivo - Integrazione Alta Val Marecchia del PTCP sono localizzati i pozzi e le sorgenti/emergenze naturali della falda dei comuni dell’alta Valmarecchia, con la rispettiva zona di rispetto (raggio di 200 metri dal punto di captazione). Nelle zone di rispetto sono vietati l’insediamento dei centri di pericolo e le attività di cui al comma 3. 6. (P) Per le emergenze naturali della falda di pregio naturalistico-ambientale o testimoniale, individuate nelle tavole Tqc 7a e 7b del Quadro conoscitivo – Integrazione Alta Val Marecchia del PTCP vanno preservati gli elementi di carattere storico, naturalistico e ambientale, ed è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 metri. 7. (D) I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, verificano le localizzazioni dei pozzi e delle sorgenti/emergenze naturali della falda di cui alle citate tavole Tqc 7a e 7b apportando eventuali motivate modifiche ed individuano ulteriori eventuali zone interessate da sorgenti/emergenze naturali della falda, in particolare negli Ambiti di Approfondimento (AP). Provvedono, inoltre, a dettare le disposizioni volte a tutelare l’integrità e gli aspetti ambientali e testimoniali dei pozzi e delle sorgenti/emergenze naturali della falda, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.	
PTCP - Parte II, Titolo 3bis – Art. 3bis.1 - Norme finalizzate alla riduzione dei carichi versati	Attuazione Pta
1. (P) Quando l’adeguamento fognario/depurativo di un agglomerato o nucleo isolato viene ottenuto attraverso una separazione della rete o un nuovo collettore, è obbligatorio il corretto allaccio dei singoli fabbricati. Spetta ai Comuni disporre in merito all’osservanza di tale obbligo. 2. (P) Gli interventi di riassetto depurativo di agglomerati, in seguito ad adeguamento, ampliamento, ricostruzione degli impianti, dovranno essere coerenti con le misure individuate nella Relazione del presente Piano in particolare riguardo al riutilizzo delle acque reflue, e comunque ottenere una riduzione del carico inquinante versato. 3. (P) I Comuni nella predisposizione degli strumenti urbanistici per le nuove urbanizzazioni devono valutare le ricadute sul sistema fognario dovute all’aumento del carico e disporre in merito agli eventuali adeguamenti degli impianti di depurazione. 4. (D) La Provincia in sede di rilascio di autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale o suolo valuta la compatibilità degli scarichi industriali con il raggiungimento degli obiettivi di qualità sui corpi idrici superficiali e sotterranei ricettori; qualora il recapito avvenga su corpi idrici che necessitano di miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, la Provincia può prescrivere limiti di concentrazione più restrittivi di quelli stabiliti dalla normativa nazionale e regionale o altre specifiche misure di mitigazione degli impatti. 5. (D) Ai fini della riduzione del carico diffuso proveniente dal settore agricolo e zootecnico concorrono gli interventi di diffusione di fasce tampone vegetate per l’abbattimento degli inquinanti di cui si promuove la realizzazione. I Comuni, a livello del tutto indicativo possono individuare nell’ambito degli strumenti urbanistici le aree preferenziali alla localizzazione delle fasce tampone che non siano già interessate dall’applicazione degli obblighi di condizionalità previsti dalla Politica agricola comunitaria (PAC) sulla base delle specifiche tecniche contenute nell’Allegato 2 “Fasce Tampone” alla relazione del presente piano. 6. (P) I Comuni dell’alta Valmarecchia sono tenuti a censire entro 12 mesi dall’approvazione della Variante al Ptcp 2007 (23.04.2013), gli scarichi e le relative reti fognarie, provenienti dagli agglomerati urbani. Entro la stessa data dovranno essere presentate le domande di autorizzazione alla Provincia di Rimini. Dopo quella data gli scarichi in pubblica fognatura non censiti e per i quali non è stata presentata domanda di autorizzazione, saranno considerati privi di autorizzazione.	

PTCP - Parte II, Titolo 3bis – Art. 3bis.2 - Norme finalizzate alla tutela quantitativa dei corpi idrici	Attuazione Pta
1. (P) Le concessioni di derivazione da acque superficiali devono essere adeguate nel rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nelle modalità e nei tempi previsti dal PTA regionale; in particolare per il fiume Marecchia, nelle more della definizione completa del DMV da parte della Regione, si fa riferimento ai valori di DMV approvati dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Marecchia-Conca con delibera n.6 del 11/12/2007. 2. (P) Le concessioni ai prelievi di acqua sotterranea vanno rilasciati compatibilmente al bilancio idrogeologico dell’acquifero sfruttato. In particolare per la conoide del Marecchia, si può fare riferimento alle indicazioni dello studio “Le acque di sottosuolo della conoide del Marecchia: Elementi utili al rilascio o al rinnovo delle concessioni di sfruttamento delle acque sotterranee” allegato 1 alla Relazione di piano. 3. (P) Ferme restando le norme regionali inerenti il risparmio idrico in ambito agricolo, al fine di favorire la ricarica della falda deve essere evitata l’impermeabilizzazione dei canali irrigui nell’area di ricarica diretta. A tale misura si attiene anche il Consorzio di bonifica individuando nell’ambito della predisposizione del piano di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, come previsto dall’Articolo 68 delle norme del PTA regionale, i tratti non idonei all’impermeabilizzazione. 4. (D) La Provincia ed i Comuni nell’ambito delle autorizzazioni allo scarico delle attività industriali prescrivono l’obbligo di riciclo delle acque reflue e di riutilizzo delle acque piovane, qualora sussistano le condizioni di fattibilità tecnica. 5. (D) Eventuali incentivi erogati da Provincia e Comuni alle aziende che adottano i sistemi di qualità ISO 14001 ed EMAS avranno quale criterio preferenziale, il ricircolo e il riutilizzo delle acque.	
PTCP - Parte II, Titolo 3bis – Art. 3bis.3 – Norme finalizzate ad aumentare la capacità auto depurativa del territorio	Attuazione Pta
1. (P) Gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei e delle fasce ripariali dei fiumi e dei canali di bonifica dovranno essere realizzati secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica come da delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Marecchia-Conca n.3 del 30 novembre 2006 e da delibera della Giunta regionale 3939/1994 e secondo le Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica di cui alla deliberazione di Giunta regionale 246/2012.	

° consultabile sul sito del Ptav
*tema di competenza del Ptav
^refuso: da intendersi “comma” in luogo di “articolo”
§ procedimento di modifica in corso (si v. DCP 13/24)

Sezione 2- Tavole del Ptcp con evidenziate i tematismi ancora in vigore con valore di Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) e costituenti pianificazione paesaggistica regionale





Provincia di Rimini

pTcp 2007

PTCP 2007
Adozione: delib. C.P. n. 54 del 31/07/2007
Approvazione: delib. C.P. n. 6 del 23/10/2008
Pubblicazione: BUR n. 186 del 5/12/2008

VARIANTE 2012
Adozione: delib. C.P. n. 35 del 31/07/2012
Approvazione: delib. C.P. n. _____
Pubblicazione: _____

Piano Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

pTcp 2007 - VARIANTE 2012

Stefano Vitelli
Presidente
Provincia di Rimini

Vincenzo Mira
Assessore all'Urbanistica,
Pianificazione territoriale,
Mobilità e Trasporti, Tutela e
Difesa del Suolo, Aree
Produttive, Politiche per la Casa

Carmelo Cilla
Segretario Generale

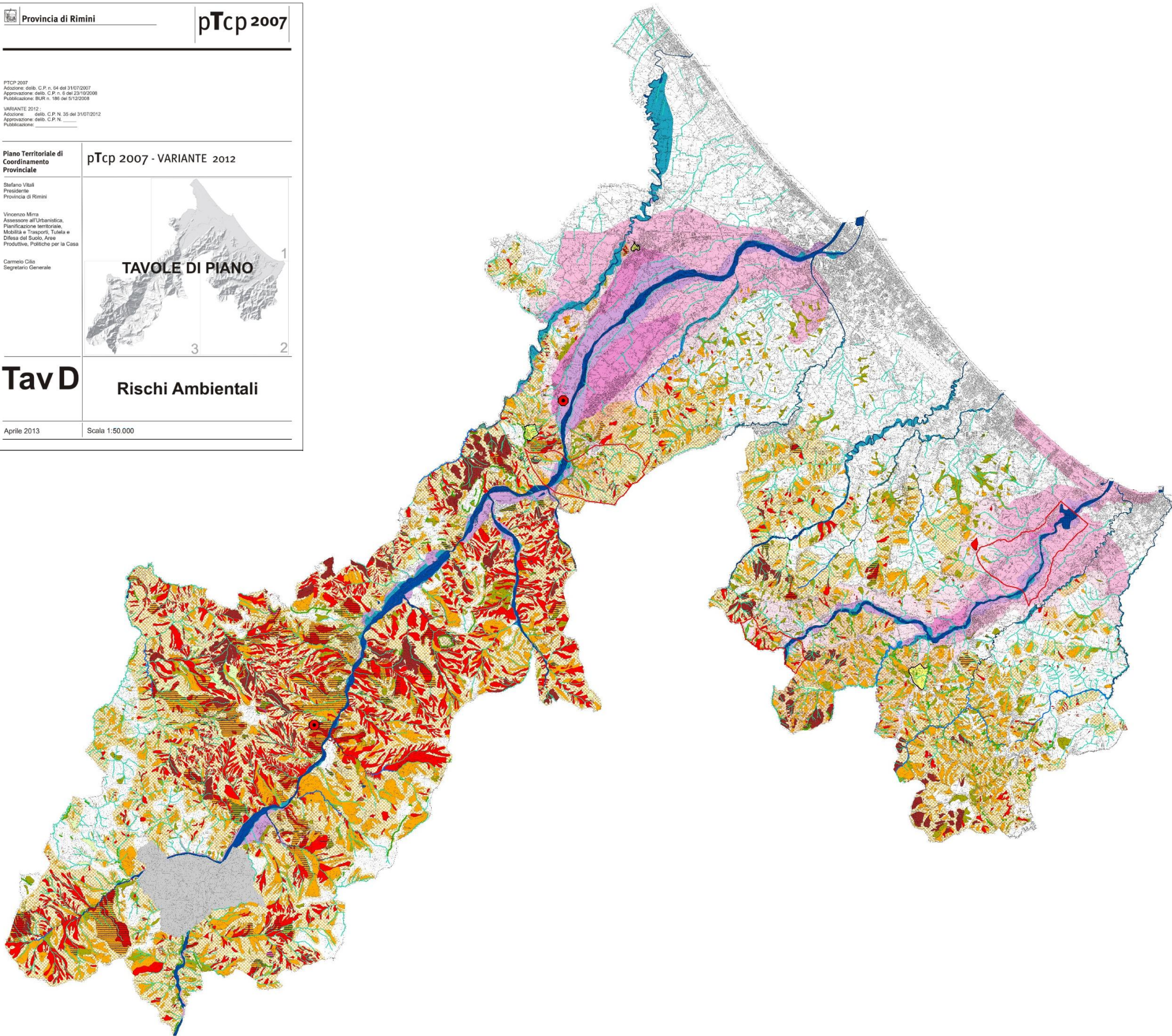
TAVOLE DI PIANO

Tav D

Rischi Ambientali

Aprile 2013

Scala 1:50.000



Legenda

AMBITI A PERICOLOSITA' IDRAULICA

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico principale (art. 2.2)
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico minore (art. 2.2)
- Aree esondanti (art. 2.3)

AMBITI A VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA

- Bacino Marecchia e Conca (art. 3.6)
- Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo - ARA (art. 3.3)
- Aree di ricarica diretta della falda - ARD (art. 3.4)
- Aree di ricarica indiretta della falda - ARI (art. 3.5)
- Bacini imbriferi - BI (art. 3.5)

AMBITI A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

- Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati (art. 4.1 commi 6 e 7)
- Aree di possibile influenza di frane di crollo (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare (art. 4.1 commi 5 e 7)
- Depositi di versante da verificare (art. 4.1 comma 10)
- Depositi di versante verificati (art. 4.1 comma 11)
- Depositi eluvio-colluviali e antropici (art. 4.1 comma 12)
- Abitati da consolidare (art. 4.2)
- Calanchi (art. 4.1 commi 3, 4 e 7)
- Aree potenzialmente instabili (art. 4.1 comma 9)
- Scarpate (art. 4.1 comma 13)
- Aziende a rischio di incidente rilevante (art. 3.5)

- non più in vigore
- ancora vigenti
- ancora vigenti salvo i più recenti aggiornamenti delle perimetrazioni del PAI per gli elementi ivi contenuti

VARIANTE 2012 :
Adozione: delib. C.P. N. 35 del 31/07/2012
Approvazione: delib. C.P. N. _____
Pubblicazione: _____

pTcp 2007 - VARIANTE 2012

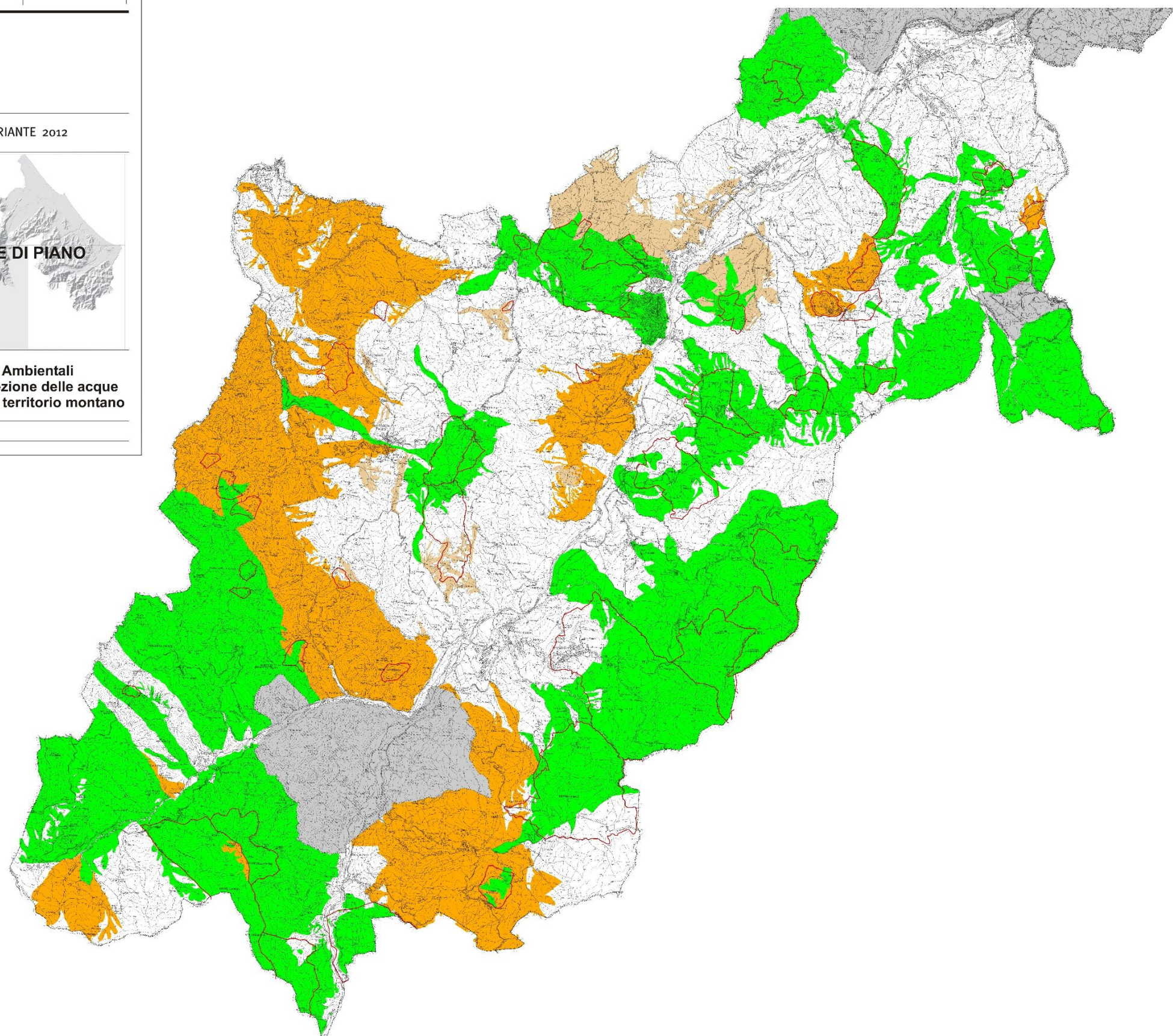
Carmelo Cilia
Segretario Generale

TAVOLE DI PIANO

TavDa

Aprile 2013

Scala 1:25.000



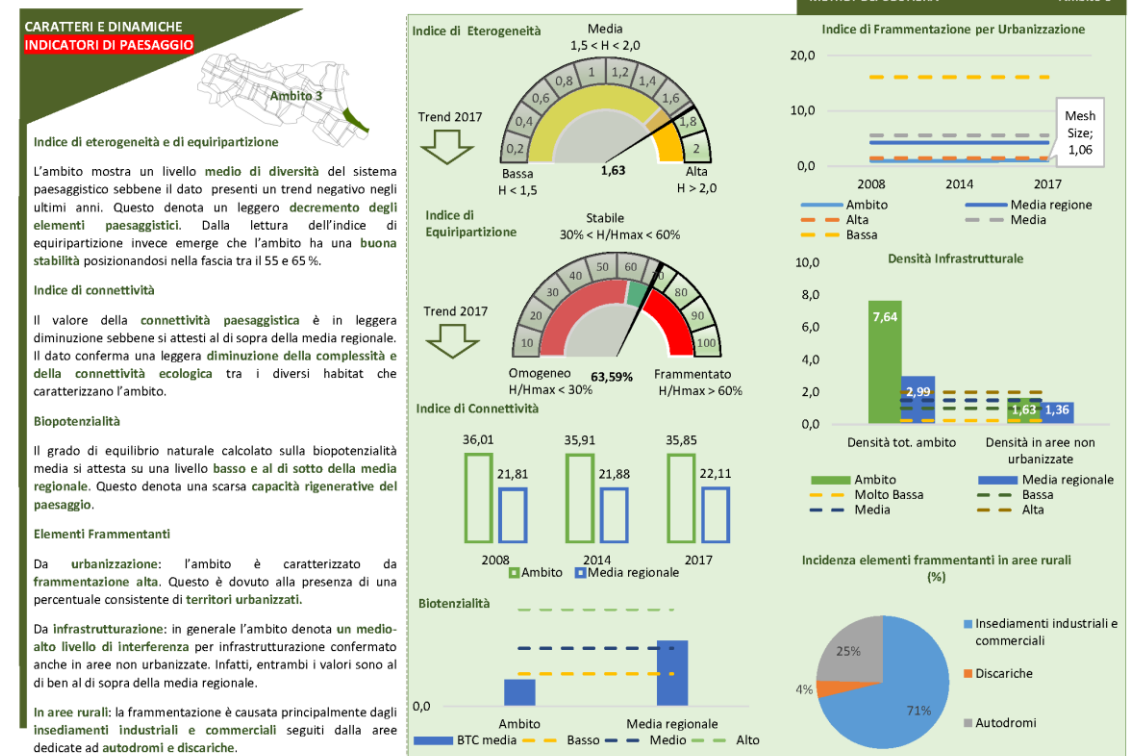
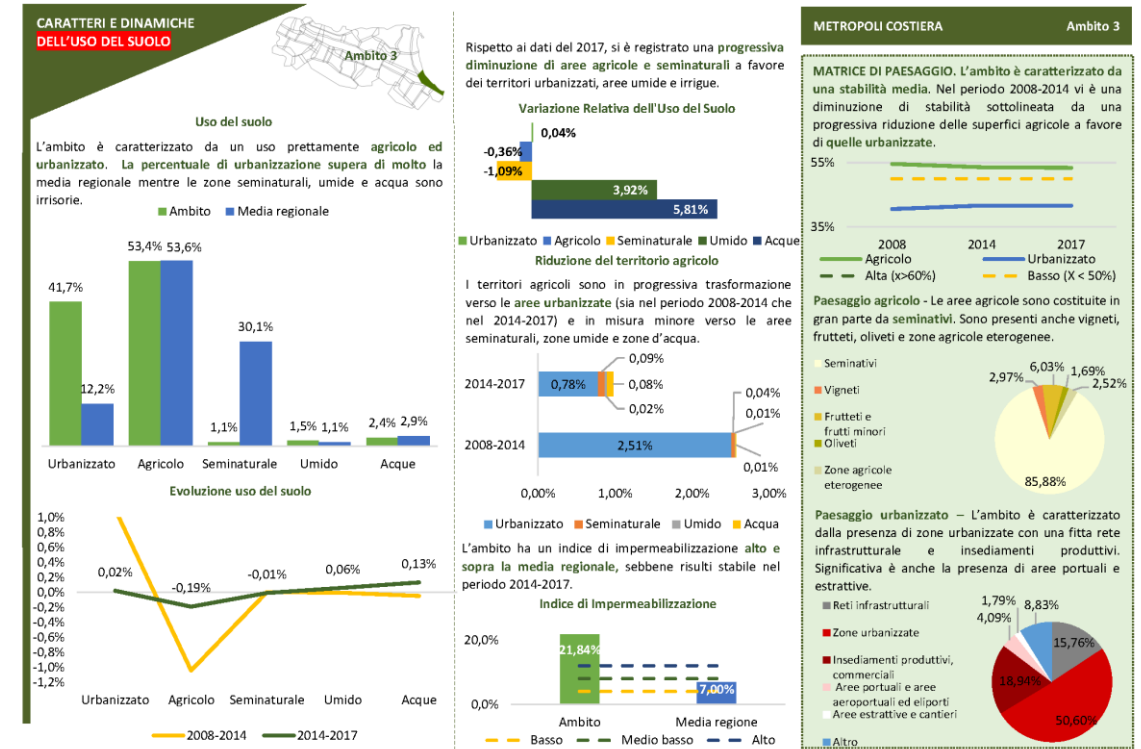
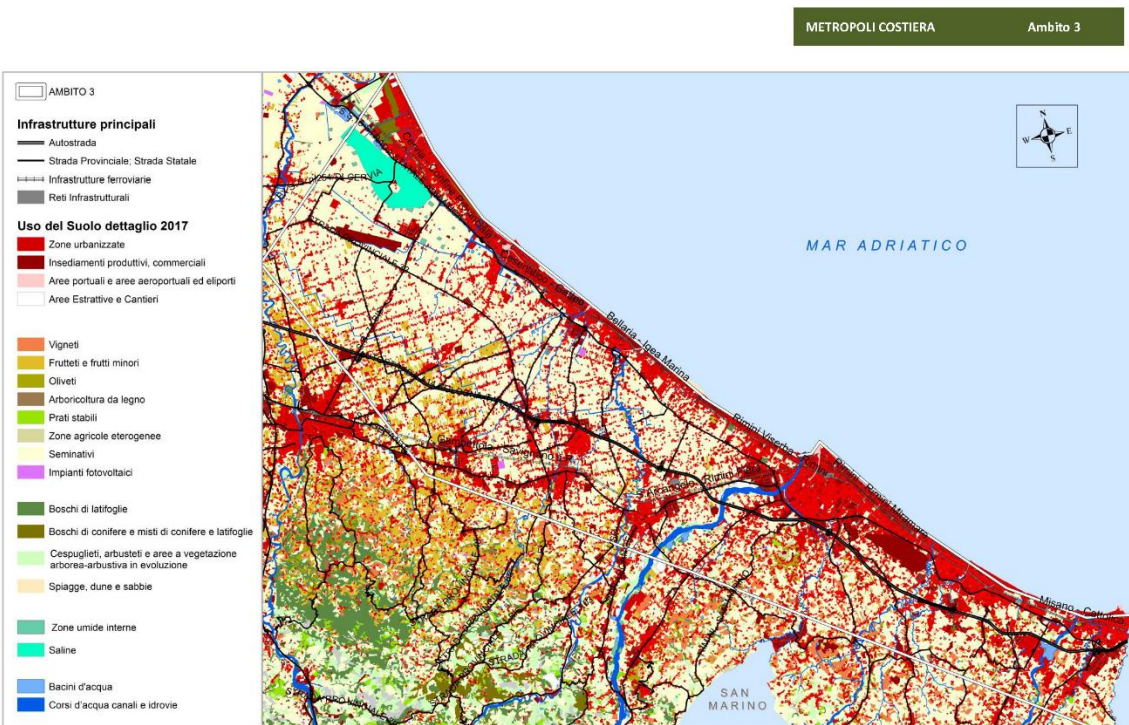
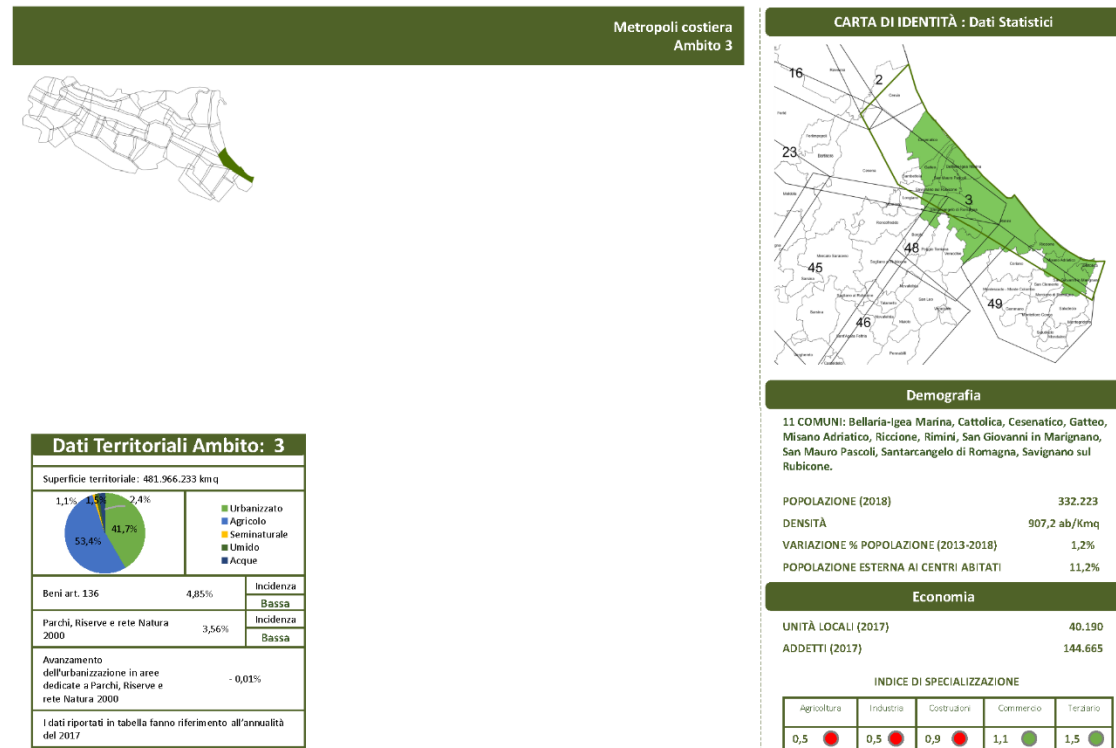
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE

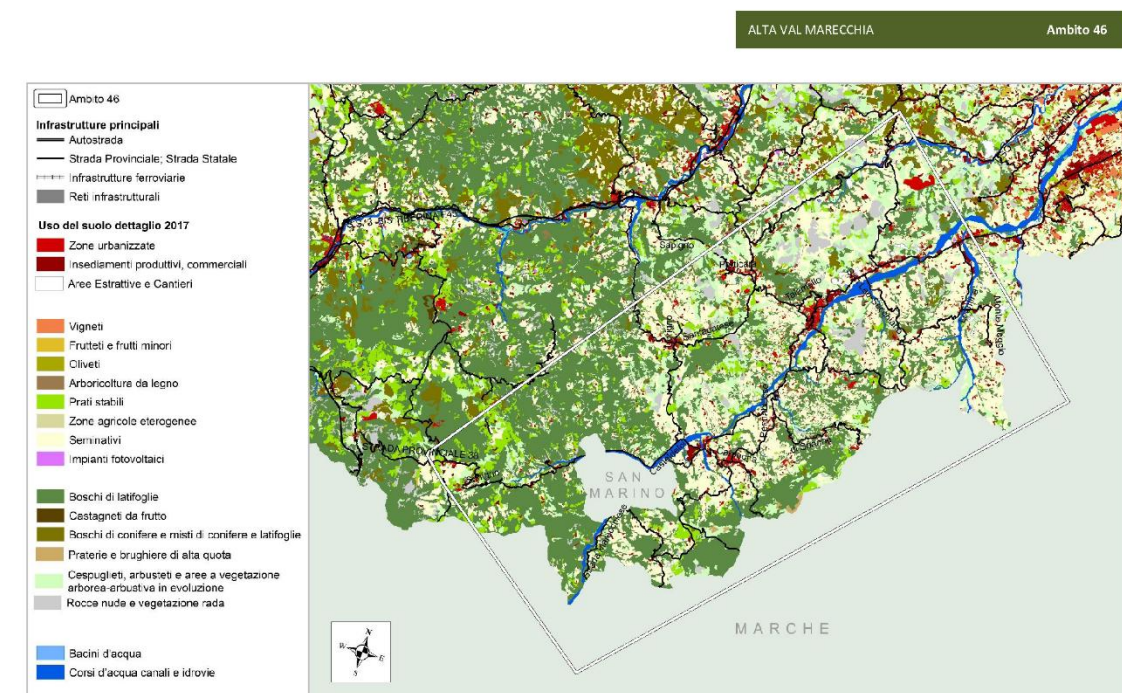
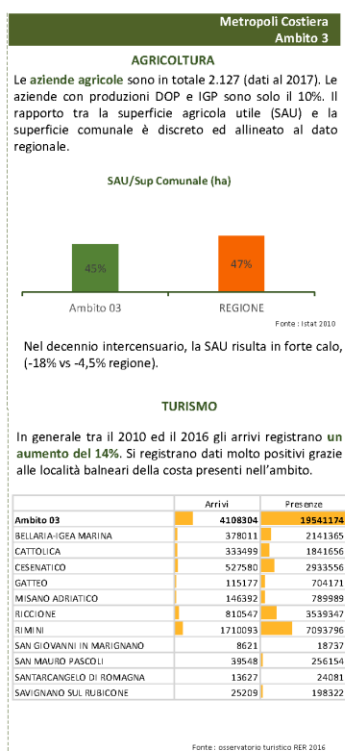
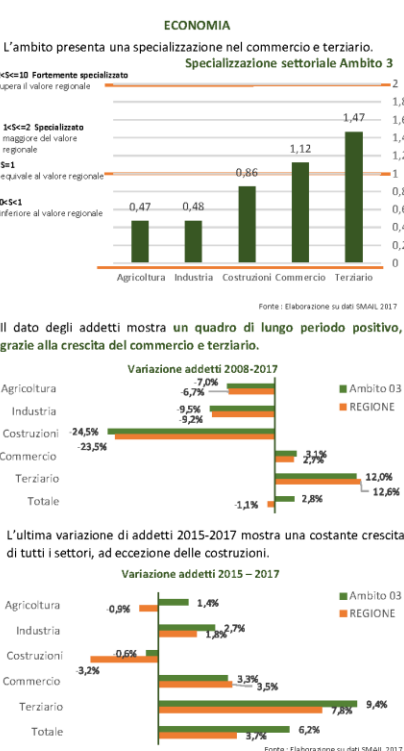
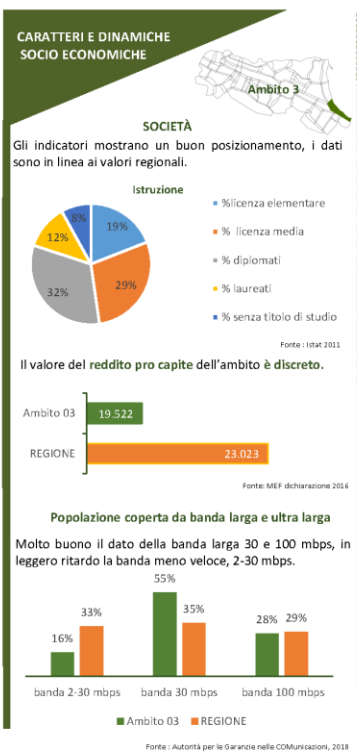
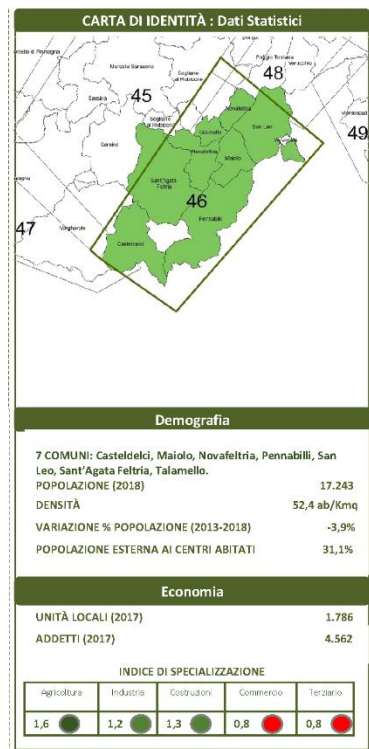
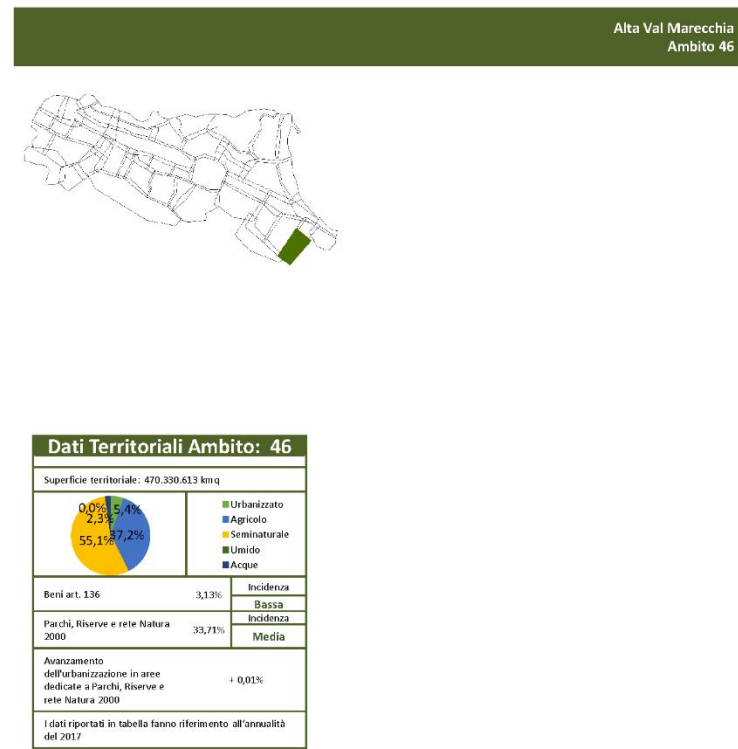
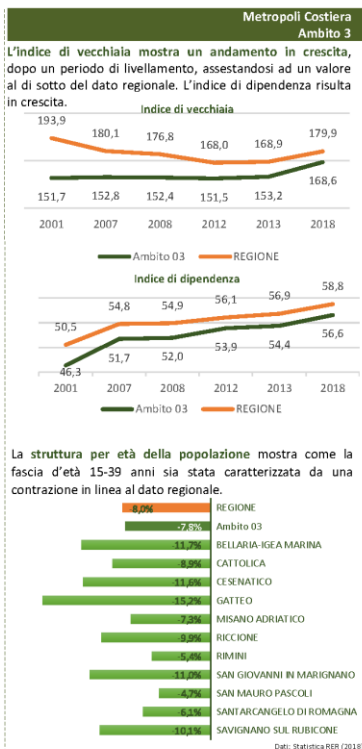
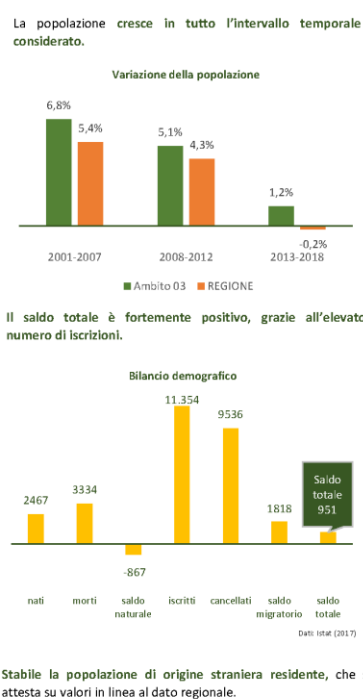
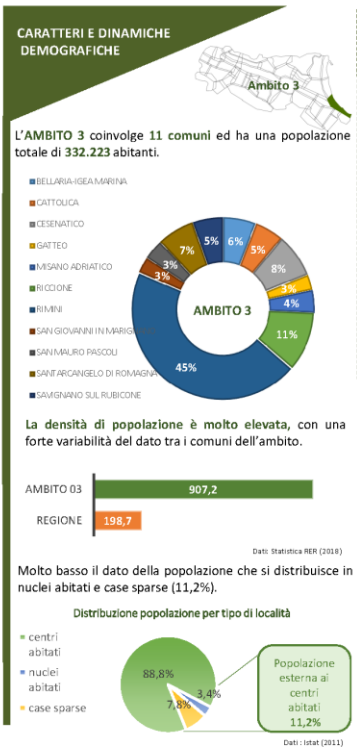
-  Aree di alimentazione delle sorgenti
-  Rocce-magazzino
-  Potenziali zone di riserva
-  Ambiti di approfondimento

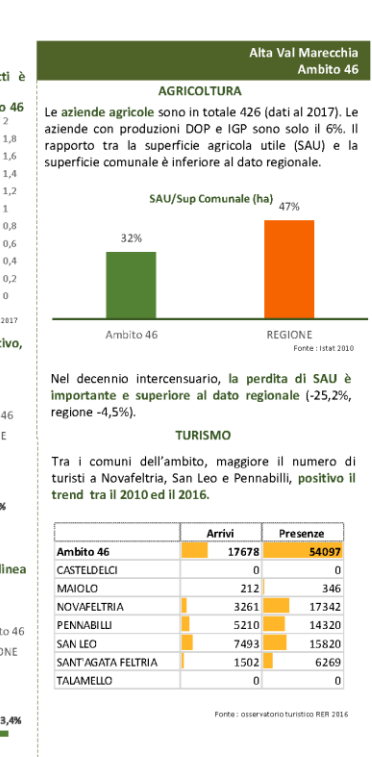
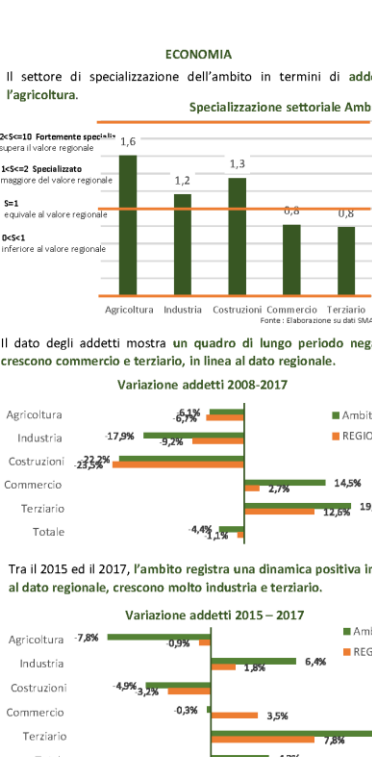
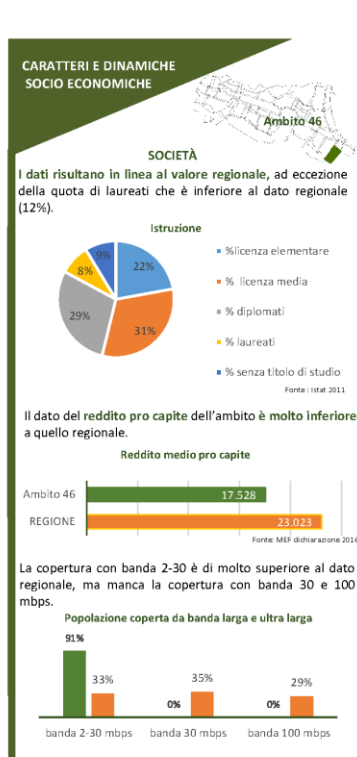
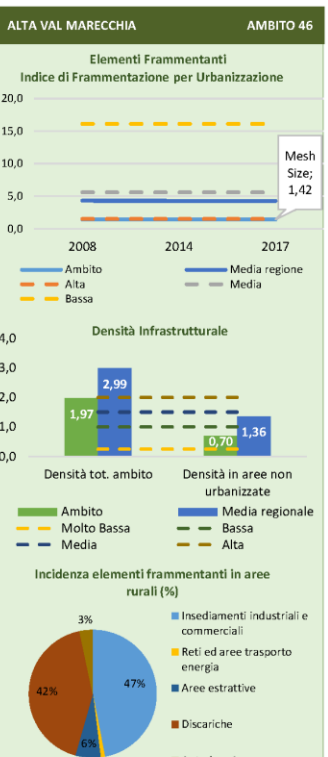
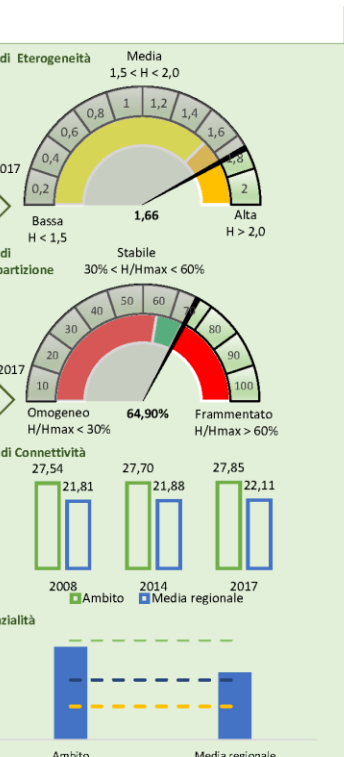
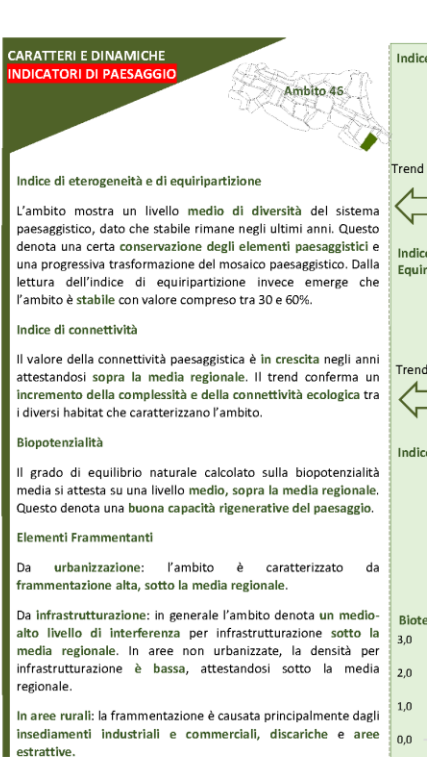
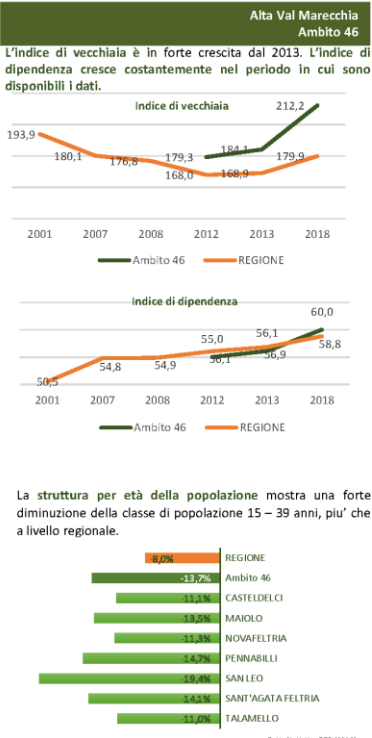
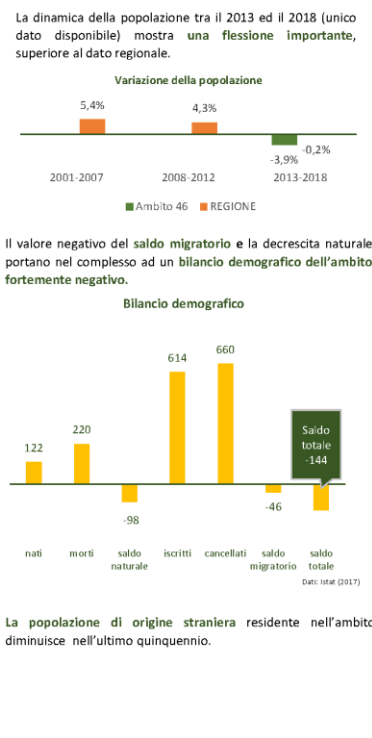
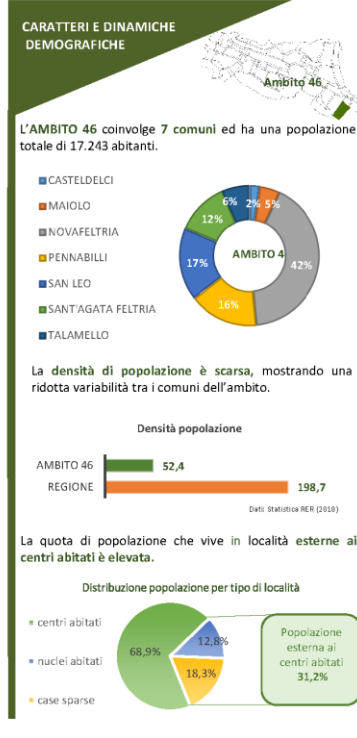
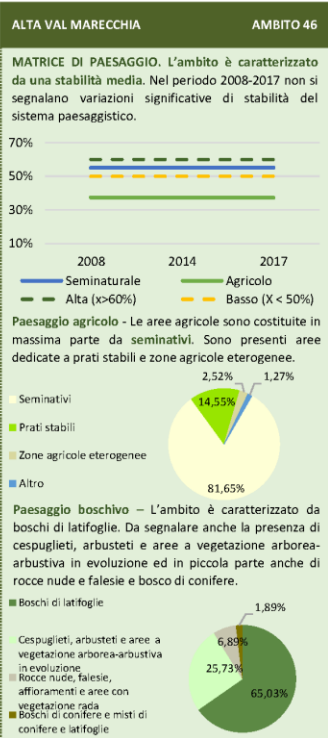
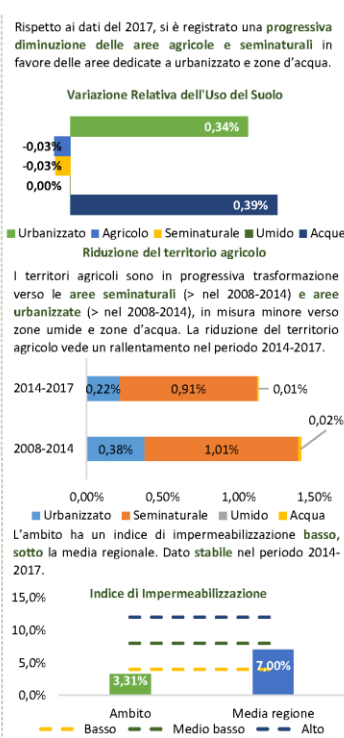
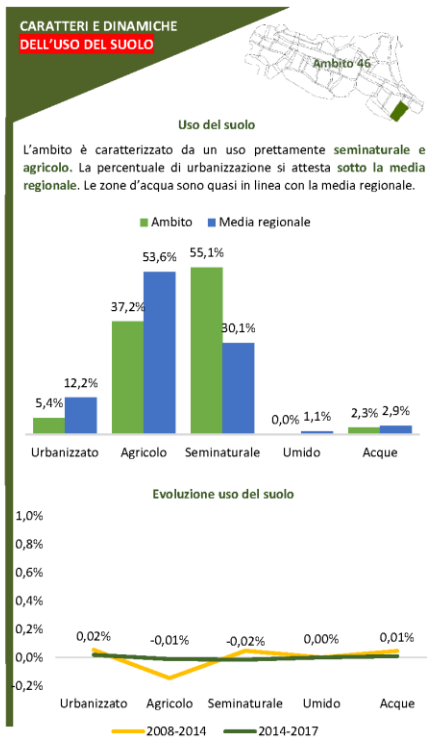
☐ ANCORA VIGENTI

APPENDICE ALLA PARTE II

Stralcio dell'Atlante regionale degli ambiti paesaggistici per la Provincia di Rimini



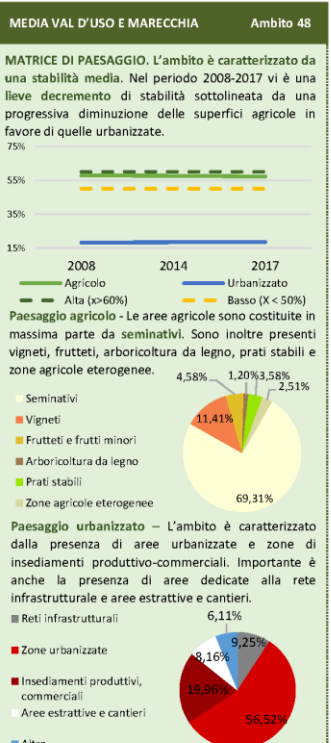
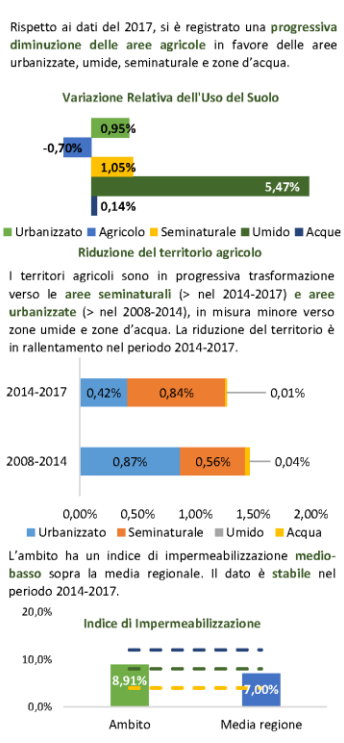
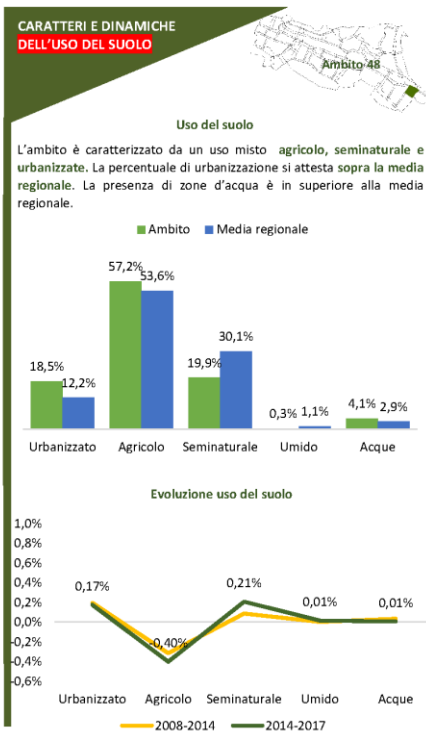
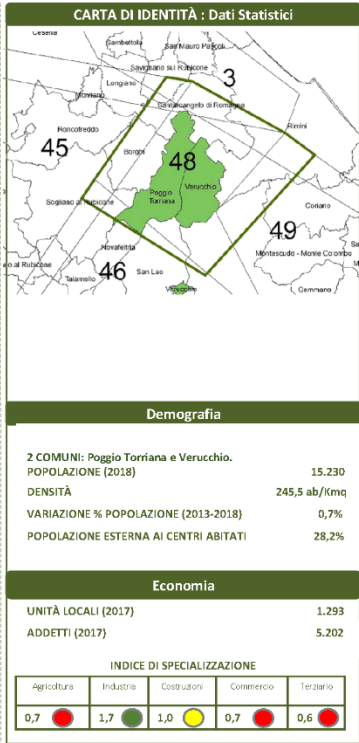
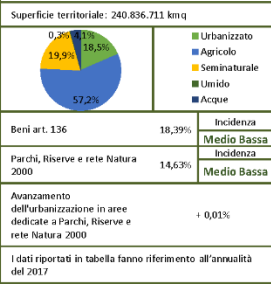




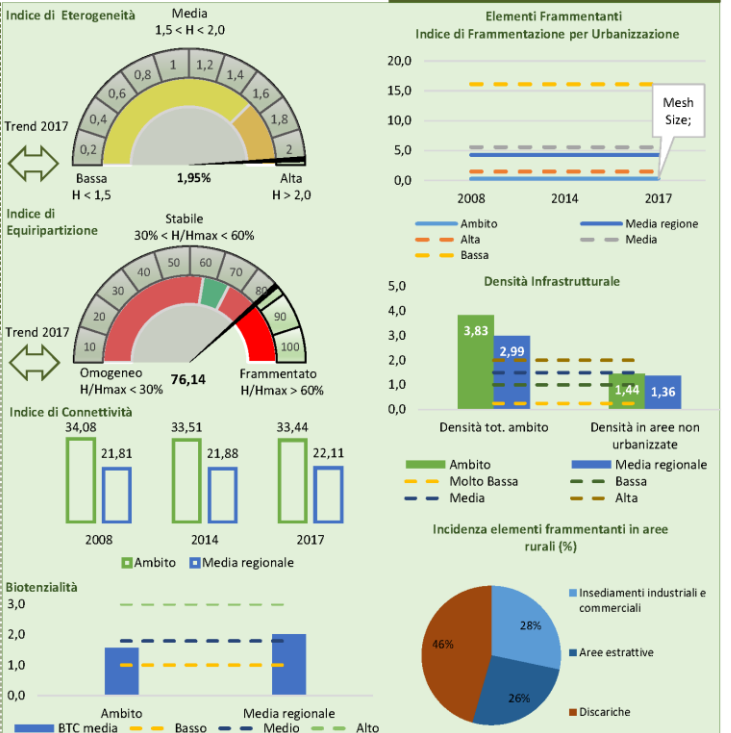
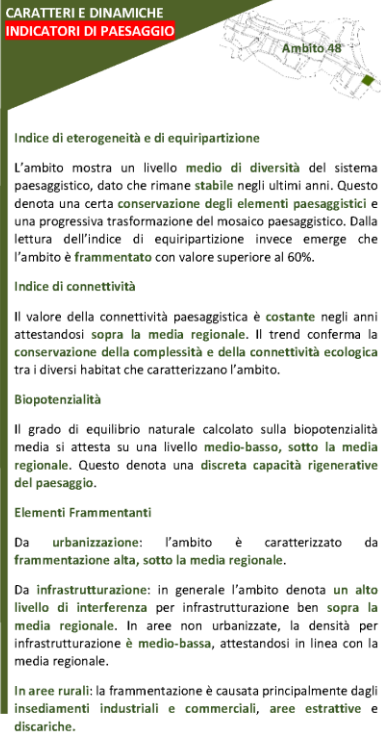
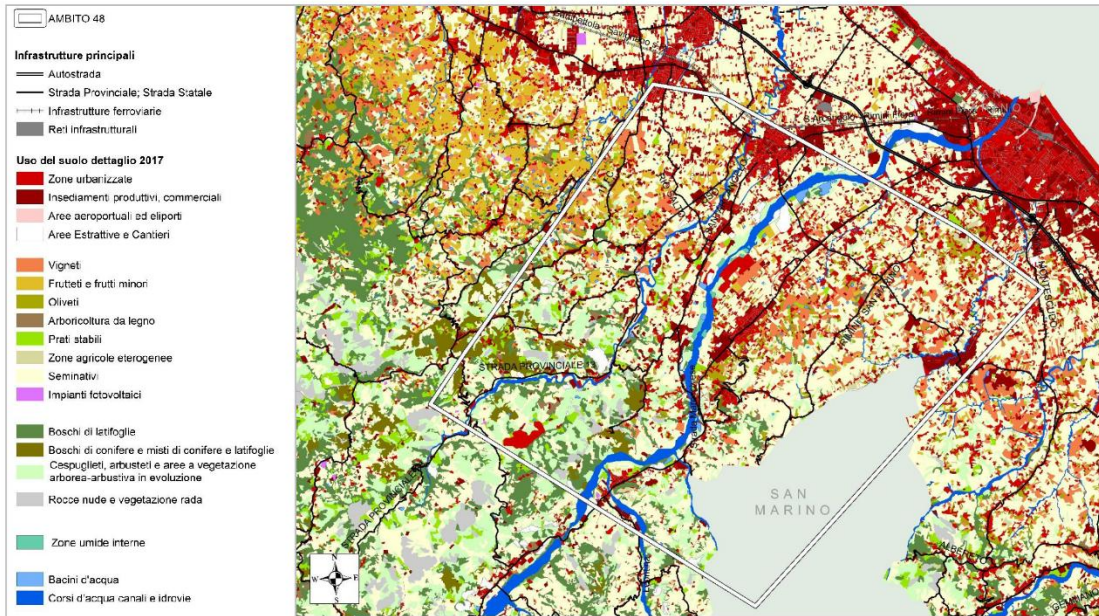
Media Val d'Uso e Marecchia
Ambito 48

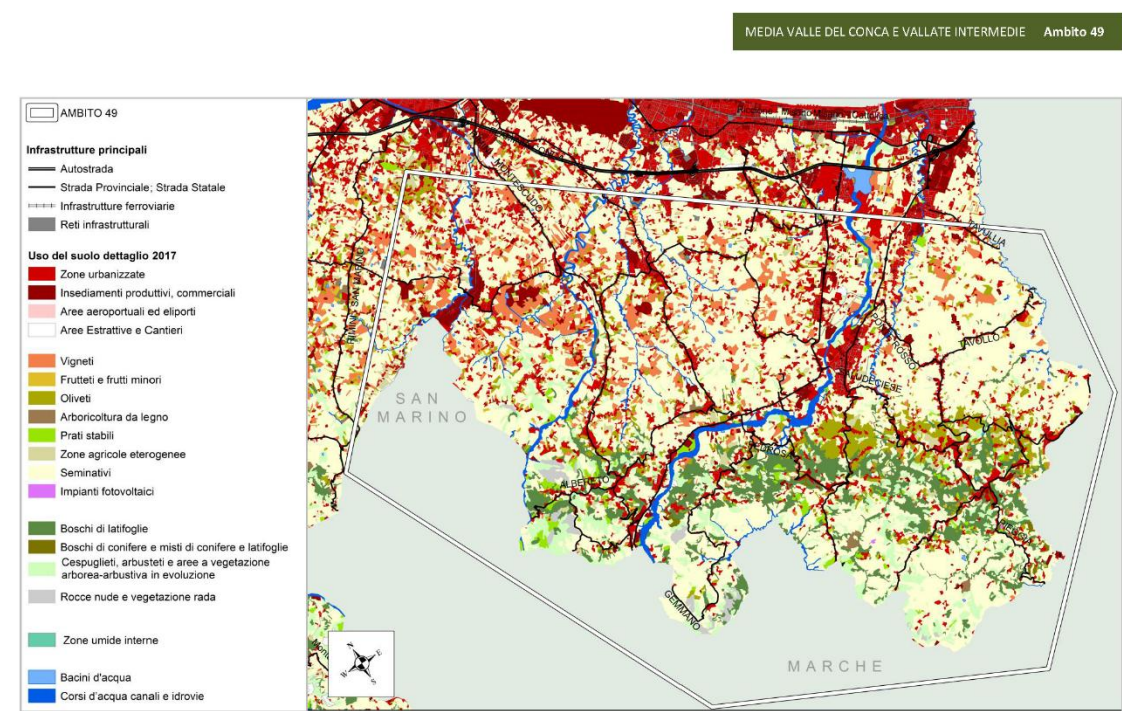
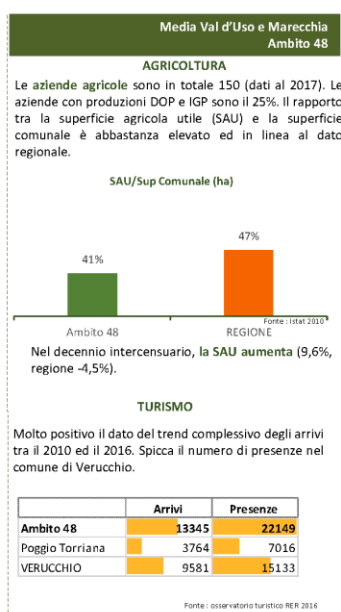
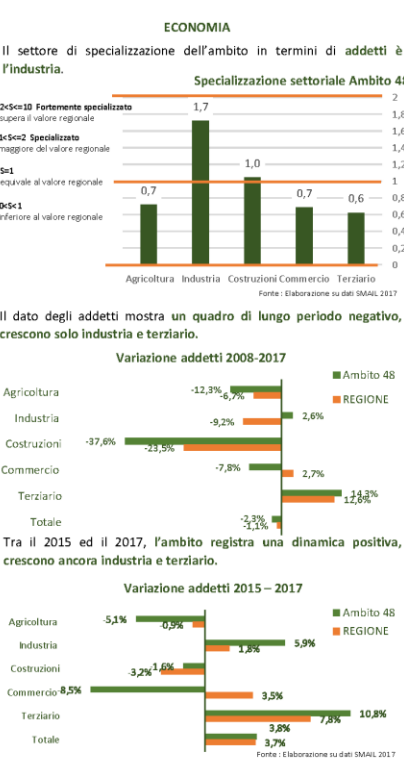
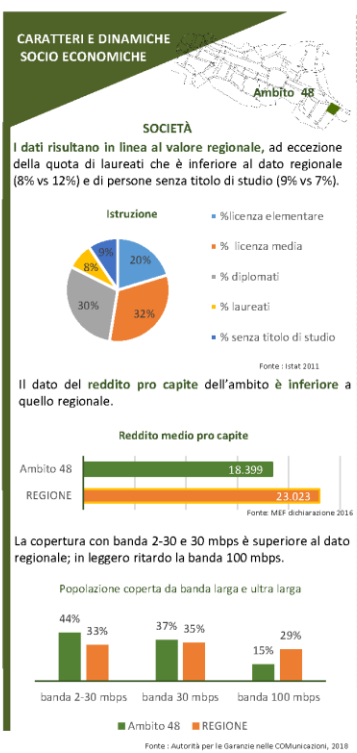
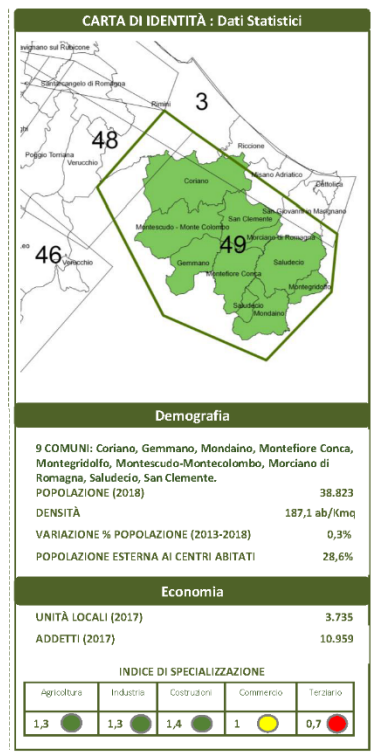
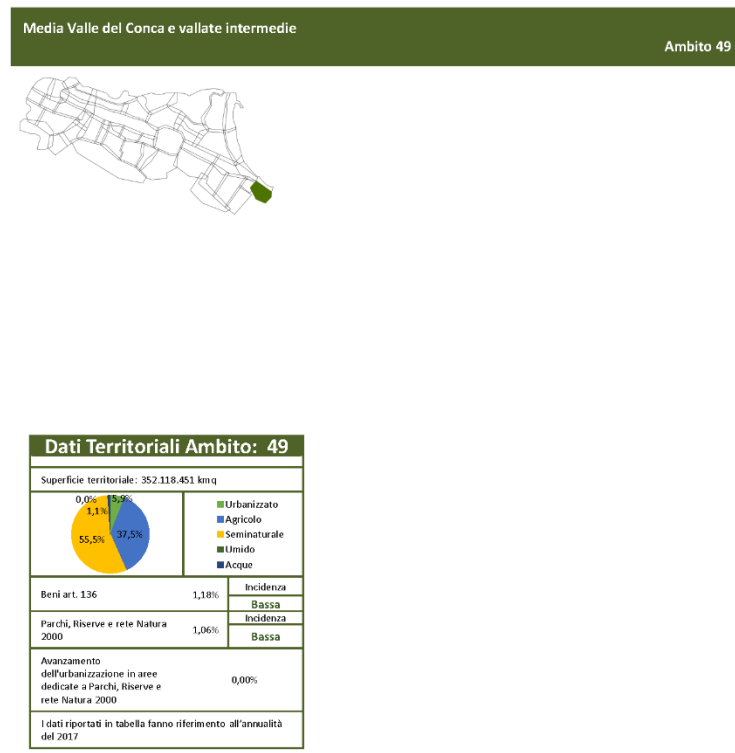
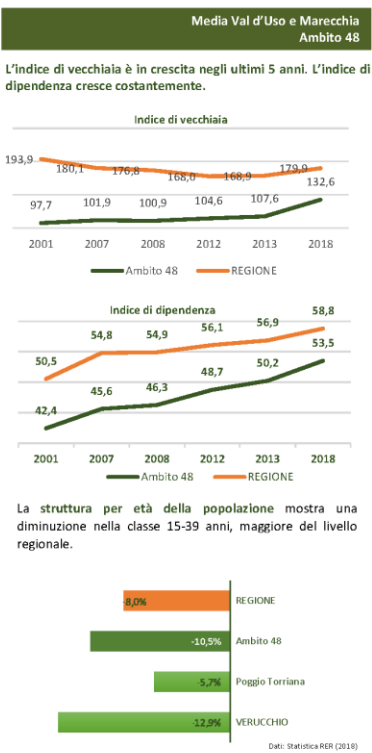
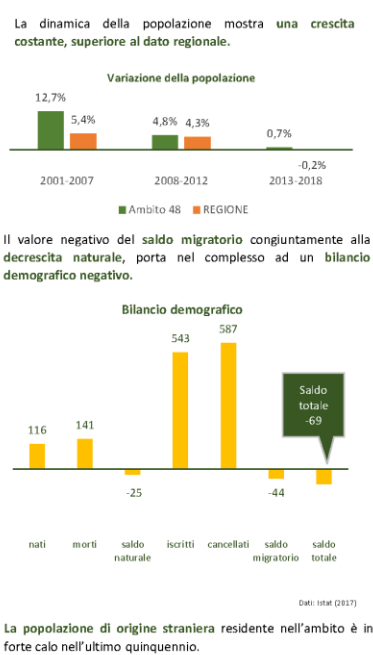
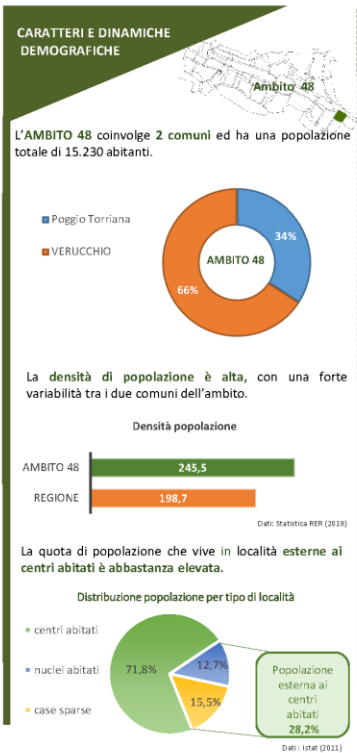


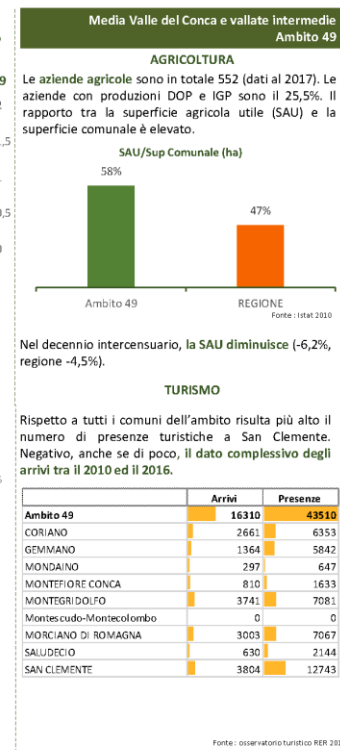
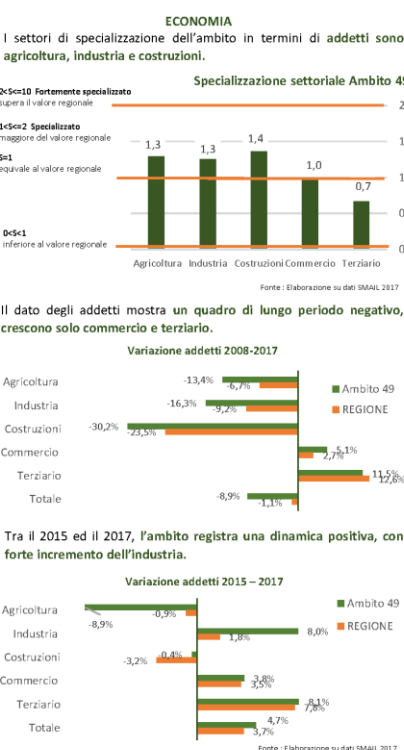
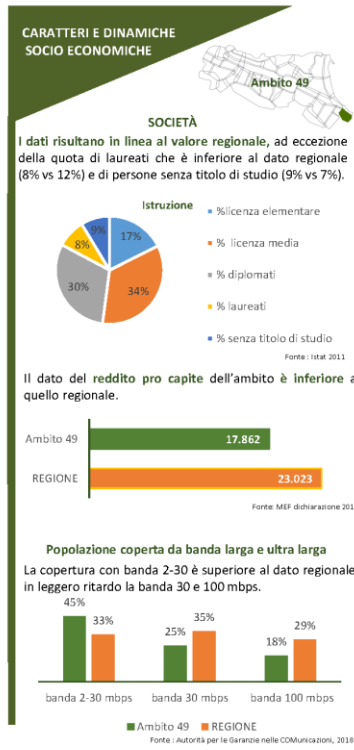
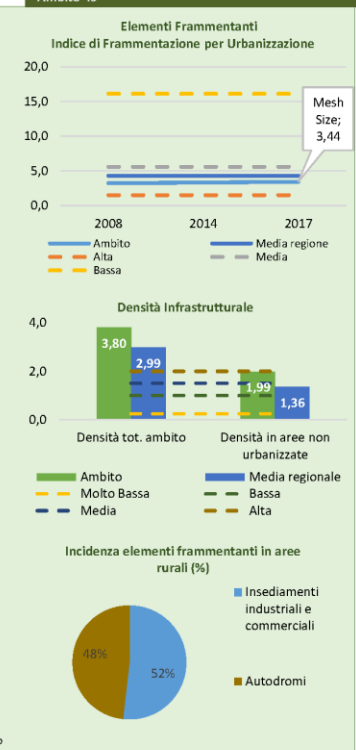
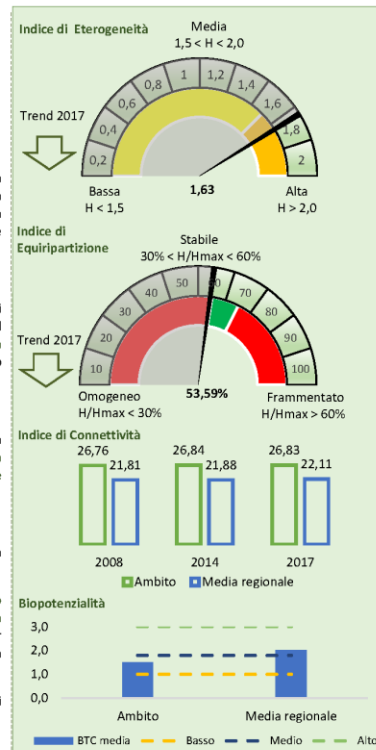
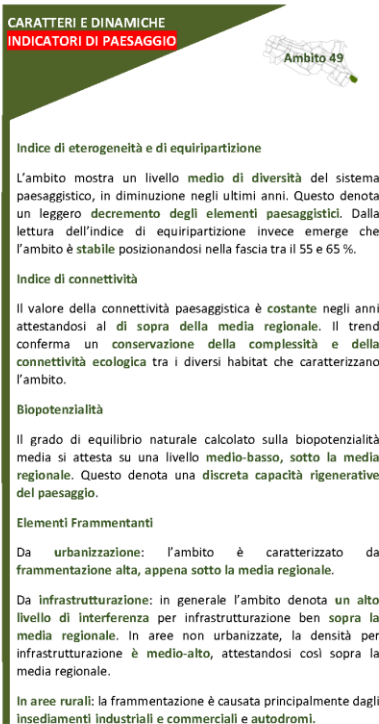
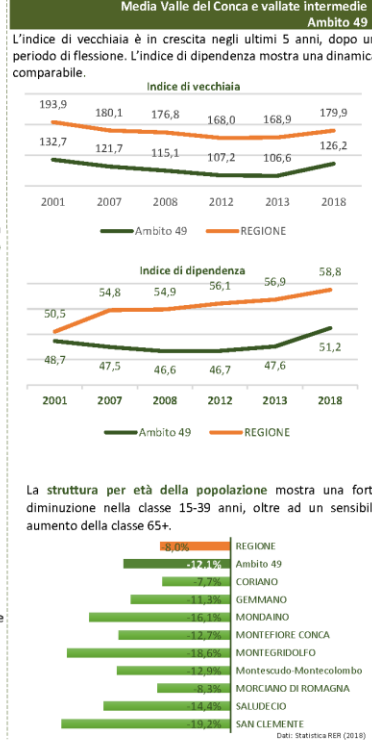
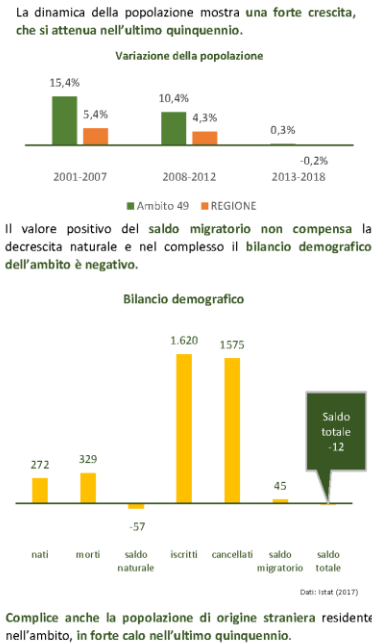
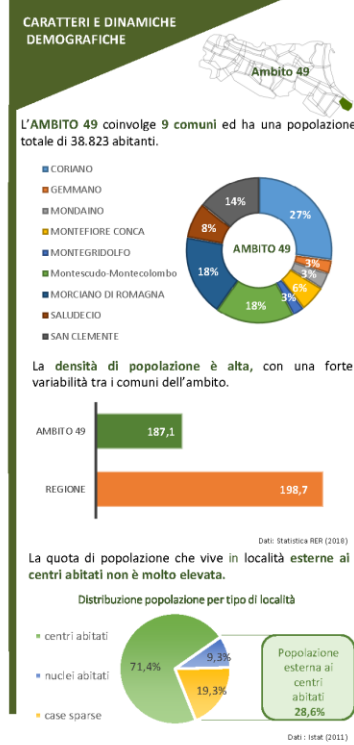
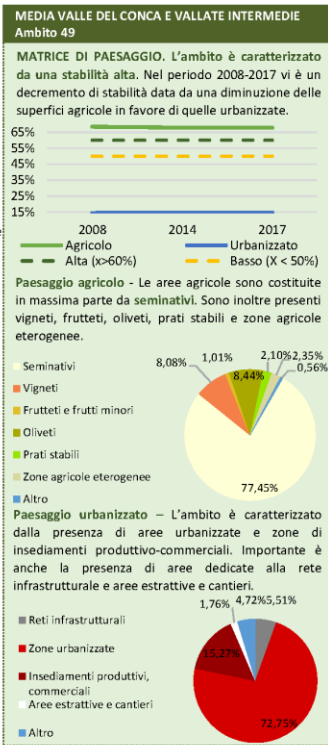
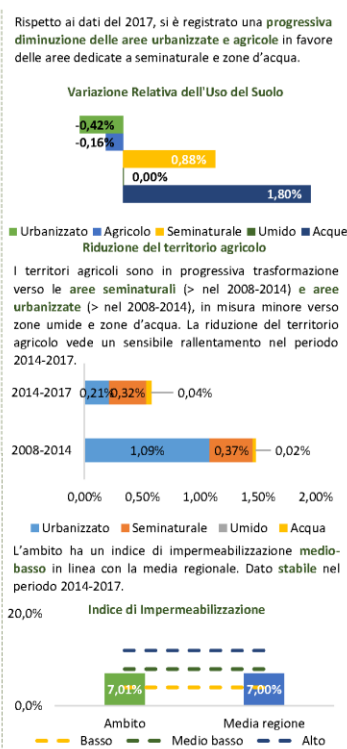
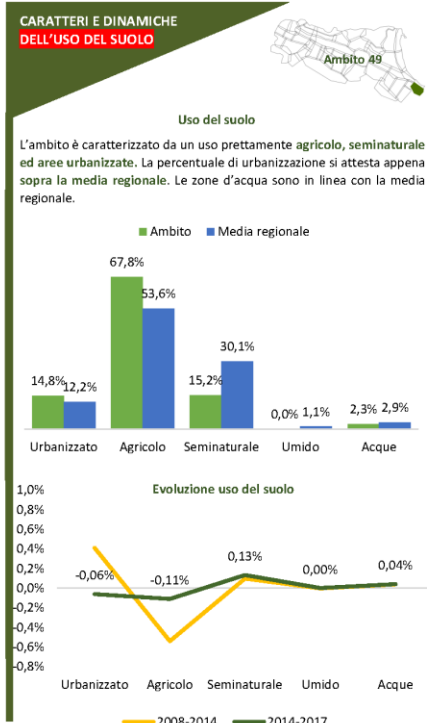
Dati Territoriali Ambito: 48



MEDIA VAL D'USO E MARECCHIA Ambito 48







BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

PTCP vigente, Quadro Conoscitivo - Volume C e Allegato C4.1 (R) Unità di Paesaggio provinciali, Relazione, Tav. T1 Ambiti di riferimento delle unità di paesaggio provinciale (scala 1:100.000).

Atlante degli ambiti paesaggistici, Regione Emilia-Romagna, 2010 e aggiornamenti successivi, disponibile su https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/intr_amb_pae.

Gli ambiti paesaggistici areali per la gestione del paesaggio, Regione Emilia-Romagna, 2011.

- **TERRE DI CULTURA,**
- **ACCOGLIENZA, CITTÀ,**
- **RESILIENZA.**